


CLAUDIA PASSARELLA

**UNA DISARMONICA FUSIONE DI COMPETENZE:
MAGISTRATI TOGATI E GIUDICI POPOLARI
IN CORTE D'ASSISE NEGLI ANNI DEL FASCISMO**



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

2



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

2

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojoso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina: Frontespizio del volume di G. Escobedo, *Le sentenze suicide con i pareri di Antolisei et al.*, Milano, Fratelli Bocca, 1943.

ISBN: 978-88-944154-1-4 - febbraio 2020

CLAUDIA PASSARELLA

**UNA DISARMONICA FUSIONE DI COMPETENZE:
MAGISTRATI TOGATI E GIUDICI POPOLARI
IN CORTE D'ASSISE NEGLI ANNI DEL FASCISMO**



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Indice

INTRODUZIONE	VII
CAPITOLO I	
IL SISTEMA DELL'ASSESSORATO	
1. <i>Il retroscena: la parabola della giuria in Italia tra Otto e Novecento</i>	1
2. <i>«In questa collaborazione è lecito fondare molte speranze»</i>	11
3. <i>Il nuovo ordinamento delle corti di assise</i>	22
4. <i>Una difficile convivenza</i>	30
5. <i>«Giustizia suicida»: il caso Ferrigno</i>	39
CAPITOLO II	
IL CASO MULAS	
1. <i>Il fatto, le indagini, il processo</i>	43
2. <i>29 novembre 1939: la sentenza</i>	51
3. <i>I ricorsi in Cassazione</i>	57
CAPITOLO III	
L'ISTITUTO DELL'«ANTIMOTIVAZIONE»	
1. <i>La strategia difensiva di Gennaro Escobedo</i>	63
2. <i>I pareri di illustri giuristi</i>	75
3. <i>Confutazione della tesi avversaria</i>	83
4. <i>La decisione della suprema corte</i>	87
EPILOGO	93
BIBLIOGRAFIA	105
INDICE DEI NOMI	117

Introduzione

Nella sua monografia intitolata *La giuria e il nuovo Stato* pubblicata a Milano nel 1929, Salvatore Cicala si interroga sul vero significato della partecipazione popolare nei giudizi punitivi, laddove il cittadino «è chiamato alla terribile missione di giudicare il proprio simile». L'opera di Cicala viene data alle stampe in un periodo in cui il processo con intervento dei giurati sta per cedere il passo ad un nuovo modello di giustizia, che si fonda sulla istituzione di corti miste in cui magistrati togati e giudici popolari dovrebbero lavorare fianco a fianco in un clima di reciproca cooperazione e collaborazione¹.

Il presente lavoro si prefigura lo scopo di esaminare questo momento di svolta nella storia del processo penale in Italia, analizzando le ragioni della riforma, il dibattito che ne ha preceduto l'approvazione, le caratteristiche che connotano il nuovo ordinamento e le sue conseguenze applicative².

Il progetto si inserisce in uno studio di più ampio respiro, che mira ad indagare il ruolo demandato alla componente laica nell'amministrazione della giustizia penale dall'unificazione all'avvento della costituzione repubblicana.

In Italia l'istituto del giurì viene introdotto a metà Ottocento come fondamentale garanzia di libertà: nei decenni successivi l'esperienza della giuria si protrae tra alterne vicende in un susseguirsi di interventi legislativi travagliati, dibattiti dottrinali dai toni spesso accalorati e delitti efferati assurti inevitabilmente agli onori delle cronache giudiziarie.

Le riforme discusse ed emanate in questo arco temporale concernono temi e questioni analoghi a quelli che anche altri legislatori europei devono affrontare e risolvere. Nel corso del XIX secolo, infatti, la giuria viene adottata in diversi paesi dell'Europa continentale che tendenzialmente seguono il modello francese, discostandosi quindi dal sistema di matrice inglese³.

¹ S. CICALA, *La giuria e il nuovo stato*, Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1929, p. 216.

² I primi risultati di questa ricerca sono stati presentati in occasione del XXIV Forum organizzato a Varsavia dalla Association of Young Legal Historians, nel corso del quale la sottoscritta ha presentato un intervento dal titolo *The reform of the assize courts in Italy put to the test of real life: the difficult cohabitation between professional judges and laymen assessors*. Il testo della relazione si è tradotto in un breve contributo in lingua inglese: C. PASSARELLA, *From Scandalous Verdicts to «Suicidal Sentences»*. *The Reform of the Courts of Assize under the Fascist Regime*, in *Studia Iuridica*, LXXX (2019), pp. 251-264.

³ Come osserva Tamas Antal, la seconda metà del XIX secolo rappresenta per l'Europa

Come si è avuto modo di osservare in altre sedi⁴, l'Italia non fa eccezione: il legislatore italiano invero trae ispirazione dalle riforme approvate oltralpe, senza peraltro rinunciare a compiere scelte autonome ed innovative maggiormente aderenti ai costumi e alle esigenze della popolazione nazionale. Allargando la prospettiva di indagine al contesto europeo, è dunque possibile cogliere tendenze ed orientamenti omogenei, ma anche significativi punti di rottura, che possono aprire la strada a scenari inediti ed inaspettati.

La riforma fascista delle corti di assise varata nel mese di marzo del 1931 pone fine quindi ad una esperienza pluridecennale e segna l'inizio di una nuova era, risolvendo talune innegabili criticità riscontrate nella disciplina pregressa, ma al contempo sollevando un altro ordine di problemi.

Il presente lavoro focalizza l'attenzione proprio su questo passaggio, prendendo in esame un periodo cronologico breve ma estremamente rilevante. Il punto di partenza è costituito dalla relazione ministeriale presentata da Alfredo Rocco il 13 gennaio 1925, che in pochi mirati passaggi racchiude il senso politico e giuridico di una riforma espressamente definita «profonda e radicale»⁵. Senza soluzione di continuità, si ricostruiranno le tappe di un percorso iniziato negli anni venti del Novecento e sfociato nell'approvazione della legge 10 aprile 1951 n. 287 attualmente in vigore⁶.

«the golden age of the criminal jury». T. ANTAL, *The Codification of the Jury Procedure in Hungary*, in *Journal of Legal History*, 30, 3 (2009), p. 280. Una comparazione tra i diversi modelli europei si rinviene in A. PADOA SCHIOPPA (cur.), *The trial jury in England, France, Germany (1700-1900)*, Berlin, Duncker & Humblot, 1987. Sul tema della partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia in una prospettiva storico comparata si rinvia anche a DUBBER M., PIHLAJAMÄKI H., *Lay participation in modern law: a comparative historical analysis*, in *Comparative Legal History*, 3, 2 (2015), pp. 224-230.

⁴ La prospettiva comparata costituisce una parte essenziale della ricerca sul tema della giuria in Italia tra fine Ottocento ed inizio Novecento. Lo sguardo comparativo è stato al centro di un intervento presentato al British Crime Historians Symposium organizzato presso la Edge Hill University nel 2018, durante il quale la sottoscritta ha tenuto una relazione del titolo *Professional judges and laypersons in criminal trials: a comparative and historical perspective*. Questo tipo di approccio è stato coltivato anche tramite due esperienze di visiting svolte rispettivamente presso la University College Dublin e presso il Max Planck Institute for European Legal History. I risultati della ricerca svolta in Irlanda sono sfociati in un articolo di recente pubblicazione: C. PASSARELLA, *The juries' wisdom in the administration of criminal justice: Irish jurisdiction and the Italian justice system in the late nineteenth and early twentieth centuries*, in *Comparative Legal History*, 7, 2 (2019), pp. 157-185.

⁵ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, I, *Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925 n. 2260 che delega al governo del re la facoltà di emendare i codici penale e di procedura penale*, Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1928, p. 27.

⁶ Tale scelta si ripercuote anche sul piano dei riferimenti bibliografici. Consapevole che il

Negli anni del fascismo l'intervento dei giudici senza toga nei processi in corte di assise subisce un sostanziale e decisivo ridimensionamento in linea con la nuova ideologia di partito. Sarebbe tuttavia riduttivo spiegare tale ridimensionamento utilizzando esclusivamente criteri e parametri tipici della ragion di stato. Se è vero che in epoca fascista le considerazioni e le argomentazioni di carattere politico assumono un notevole ed indiscutibile rilievo nel campo del diritto e della procedura penale, è altrettanto vero che esse non esauriscono l'orizzonte della ricerca. Senza anticipare riflessioni e considerazioni che saranno svolte nel prosieguo del lavoro, è doveroso porre sin da subito l'accento su questo duplice livello: il paradigma della partecipazione popolare alla funzione della giustizia risente inevitabilmente del contesto storico, ma non può prescindere da un'analisi propriamente tecnico-giuridica. Muovendo da tale convinzione, che trova nelle fonti la sua ragion d'essere⁷, si è scelto dunque di esplorare il tema da un diverso angolo visuale.

Ricostruite le ragioni – politiche e giuridiche – alla base della riforma, ne saranno esplorati gli sviluppi e le criticità che non tarderanno a manifestarsi. Le fonti dottrinali, giurisprudenziali ed archivistiche rivelano, più o meno esplicitamente, le insidie di una collaborazione forzata che, nei casi più eclatanti, può tradursi nel fenomeno delle «sentenze suicide». La difficile convivenza tra le due anime del collegio giudicante costituisce la chiave di lettura del presente contributo che, attraverso la ricostruzione di alcune vicende processuali risalenti alla fine degli anni trenta del Novecento, mira ad indagare l'estensione di un conflitto spesso latente, talvolta dirompente.

Sollevalo il velo delle apparenze, nel silenzio della legge, spetta ai giuristi elaborare un rimedio avvalendosi degli strumenti e dei modelli concettuali messi a disposizione dall'ordinamento, perché, come nota Gennaro

quadro delle fonti e dei riferimenti storiografici in tema di giuria penale in Italia è particolarmente ricco ed articolato, in questa sede si è scelto di utilizzare le fonti che hanno diretta attinenza con il periodo e la materia oggetto di indagine, richiamando, quando ciò appare necessario, le opere ed il pensiero dei giuristi relativi alla fase antecedente (dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi due decenni del Novecento). I diversi profili del processo con intervento dei giurati saranno oggetto di una futura trattazione, in cui verranno ampiamente approfonditi temi che in questo contributo sono meramente accennati.

⁷ Due esempi, tratti da epoche cronologiche diverse, confermano questa tesi. Nel 1880 Enrico Ferri critica l'istituto della giuria distinguendo il piano politico da quello propriamente giuridico: E. FERRI, *Cenni critici sulla giuria in Italia*, Venezia, Tipografia Fontana, 1880. Cinquant'anni più tardi, Ugo Aloisi ricorda che in questa materia la «pregiudiziale politica» ha il massimo rilievo, ma osserva come il «problema» sia destinato a trasformarsi da politico in tecnico ed invita quindi i suoi lettori a considerare entrambe le prospettive: U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1932, I, pp. 103-104.

Escobedo, protagonista indiscusso del dibattito sviluppatosi attorno a questo tema, il compito della giurisprudenza creatrice è «l'armonizzazione della giustizia con la legge, la realizzazione della prima nell'applicazione della seconda»⁸.

⁸ G. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide con i pareri di Antolisei, Calamandrei, Campolongo, Carnelutti, Castellano, De Marsico, De Nicola, Ferrara, Florian, Manzini, Mezger, Mittermaier, Rossi, F. Vassalli, Zanzucchi e lettere di Benedetto Croce e dei Presidenti Casati e D'Amelio*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, p. 58.

Capitolo I

Il sistema dell'assessorato

SOMMARIO: 1. Il retroscena: la parabola della giuria in Italia tra Otto e Novecento. - 2. «In questa collaborazione è lecito fondare molte speranze». - 3. Il nuovo ordinamento delle corti di assise. - 4. Una difficile convivenza. - 5. «Giustizia suicida»: il caso Ferrigno.

1. Il retroscena: la parabola della giuria in Italia tra Otto e Novecento

La giuria viene introdotta nel Regno di Sardegna poche settimane dopo la promulgazione dello Statuto Albertino: il regio editto n. 695 emanato il 26 marzo 1848 stabilisce che i reati contro l'ordinamento costituzionale commessi per mezzo della stampa debbano essere giudicati da dodici «giudici del fatto» che avrebbero affiancato i «giudici di diritto». L'«elemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata» entra così a pieno titolo nel modo di amministrare la giustizia penale sebbene per una categoria circoscritta di reati di natura essenzialmente politica¹.

Negli anni successivi la giuria è al centro di dibattiti e discussioni che si svolgono all'interno e all'esterno delle aule parlamentari. È in questo clima che nel 1856 viene data alle stampe «la prima compiuta meditazione 'italiana' sui giurati»² nella quale l'autore, Giuseppe Pisanelli, propone un parallelismo tra il giurì inglese e quello francese, cogliendo ad un tempo i pregi e i difetti di entrambi gli ordinamenti³. Come è noto, la Francia aveva introdotto l'istituto della giuria negli anni della rivoluzione, ispirandosi – ma in realtà discostandosene significativamente – al trial by jury d'oltremania⁴.

¹ P. VICO, *Voce Giurati*, in *Il Digesto italiano*, XII, 1902, p. 572.

² M. N. MILETTI, *Il palladio delle libertà. Il giurì nella penalistica napoletana postunitaria*, in *La Corte d'Assise*, 1 (2011), p. 12.

³ G. PISANELLI, *Dell'istituzione de' giurati*, Napoli, Stabilimento Ghio, 1868². Per un approfondimento: A. PADOA SCHIOPPA, *Pisanelli e la giuria penale*, in C. VANO (cur.), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005, pp. 3-25.

⁴ Sull'istituzione della giuria in Francia e sulle leggi emanate tra fine Settecento ed inizio Ottocento: A. PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia. Dai «philosophes» alla*

Nei decenni successivi il legislatore francese emana una molteplicità di leggi in materia di giuria popolare, realizzando una vera e propria girandola di interventi che alla fine delineano un sistema assai lontano da quella che avrebbe dovuto essere la pietra di paragone dell'intera disciplina⁵.

Come si è anticipato, nella regolamentazione dell'istituto l'Italia adotterà il modello francese e con esso la contestata, contrastata, fortemente ambita ma mai compiutamente realizzata separazione tra questioni di fatto, demandate ai giurati, e questioni di diritto, devolute alla magistratura togata⁶.

La sfera di competenza della giuria, originariamente circoscritta ai reati politici di stampa, viene notevolmente estesa nel 1859. La «svolta»⁷ avviene con l'emanazione della legge sull'ordinamento giudiziario e con la successiva promulgazione del codice di procedura penale sardo: come spiega il ministro Urbano Rattazzi, dopo undici anni di esperienza, la giuria può senza alcun pericolo, ed anzi con evidente vantaggio, essere applicata ai reati comuni⁸.

Nasce la corte di assise come organo giurisdizionale ordinario composto di quattordici giurati (dodici ordinari e due supplenti) e tre magistrati togati (il presidente e due giudici a latere)⁹. Negli anni seguenti l'istituto del giurì

Costituente, Milano, LED, 1994; L. GARLATI, *La sovranità alla nazione, la giustizia al popolo: l'istituzione della giuria in Francia tra principi costituzionali e leggi penali (1789-1810)*, in *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, 6 (2013), pp. 99-121; EAD., «Sul mio onore e sulla mia coscienza». *Giuria e libero convincimento dall'esperienza rivoluzionaria all'autocrazia napoleonica*, in *Diritto penale XXI secolo*, 13, 1 (2014), pp. 135-157.

⁵ Sull'evoluzione della giuria penale in Francia tra Otto e Novecento: J. M. DONOVAN, *Juries and the Transformation of Criminal Justice in France in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2010.

⁶ La separazione tra questioni di fatto e questioni di diritto costituisce uno dei punti più spinosi e controversi del dibattito dal momento in cui la giuria viene introdotta nell'orizzonte processuale italiano sino alla sua abolizione in epoca fascista. Tanto criticata dai giuristi quanto tenacemente perseguita dal legislatore, la separazione tra fatto e diritto è destinata ad influenzare l'intera disciplina dell'istituto decretandone infine il tramonto. Una riflessione su questo tema è proposta da M. MECCARELLI, «Due lati di una stessa figura». *Questione di fatto e di diritto tra Corte d'assise e Cassazione nel dibattito dottrinale verso il codice di procedura penale del 1913*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (curf.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 163-194.

⁷ M. N. MILETTI, *Il palladio delle libertà*, cit., p. 16.

⁸ P. VICO, *Voce Giurati*, cit., p. 575.

⁹ A. MARONGIU, *Voce Corte d'assise (premessa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, X (1962), pp.774-783. Per uno studio sulla corte d'assise attraverso la documentazione archivistica con particolare attenzione al caso fiorentino: A. BELLINAZZI, F. FERRUZZI, *La documentazione d'Assise negli Archivi di Stato. Il caso di Firenze (1860-1946)*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, XLVIII, 3 (1988), pp. 518-559.

entra in funzione anche nelle province via via annesse al Regno d'Italia¹⁰.

Nel 1865 una nuova legge sull'ordinamento giudiziario ed il primo codice di procedura penale dell'Italia unita introducono talune migliorie, senza apportare stravolgimenti significativi¹¹. Una riforma ad ampio raggio viene invece approvata nove anni più tardi: la legge n. 1937 varata l'otto giugno 1874 modifica i requisiti richiesti per poter assumere l'incarico di giurato introducendo il sistema delle categorie, innova la procedura di formazione delle liste e le regole di funzionamento dell'istituto nei dibattimenti in corte d'assise¹². La legge Vigliani segna un importante cambiamento nella storia del giurì in Italia: l'idea alla base della riforma è che la giuria possa e debba essere migliorata senza tuttavia mettere in discussione la sua stessa sopravvivenza.

Il processo con intervento dei giurati è entrato ormai a far parte delle abitudini popolari con profondo rammarico di coloro che avrebbero preferito una definitiva abrogazione dell'istituto: «discutere la giuria a metà degli anni settanta – osserva Miletta – significava pretendere un'anacronistica inversione di rotta ed attentare all'ideario risorgimentale»¹³.

Il dibattito tuttavia non accenna a diminuire. Alcuni profili della materia continuano infatti ad essere oggetto di studio e di critica, con particolare riferimento all'agognata separazione del fatto dal diritto, che costituisce l'architrave portante dell'intero sistema e, al contempo, il suo

¹⁰ Le linee essenziali del sistema tra il 1859 ed il 1865 sono tracciate da A. GABELLI, *I giurati nel nuovo regno italiano secondo la legge sull'ordinamento giudiziario e il codice di procedura penale: osservazioni critiche*, Milano, Tipografia di Giuseppe Bernardoni, 1861; F. DE GIOVINE, *Il giurì e le corti di assise: manuale teorico pratico*, Napoli, Stabilimento Tipografico, 1862; E. LA PEGNA, *Manuale pratico per i giurati e per le corti d'assise contenente la legislazione positiva del Regno italiano e la giurisprudenza delle corti di Francia su questa parte di diritto*, Napoli, Ferrante e Co., 1862.

¹¹ Per la ricostruzione del sistema a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale si segnalano: R. PEROTTA, *I giurati alle corti d'assise*, Piacenza, Tipografia F. Solari, 1871; G. CRIVELLARI, *La giuria in Italia*, Mantova, Stabilimento Tipografico Eredi Segna, 1872; C. PIZZAMIGLIO, *Dei giurati in Italia*, Milano, Tipografia del riformatorio di patronato, 1872.

¹² Per un approfondimento sui contenuti della riforma: L. CASORATI, *La nuova legge sul giurì corredata dei lavori preparatorii e delle discussioni parlamentari*, Prato, Giacchetti, 1874; L. FRANCESCHINI, *I giurati secondo la nuova legge 8 giugno 1874: osservazioni e commenti*, Roma, Barbera, 1874; G. MANFREDINI, *Il giurato italiano dopo il 1 gennaio 1875: commenti alla legge 8 giugno 1874 e regolamento 1 settembre 1874*, Padova, Fratelli Salmin, 1875; F. SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, Torino, Bocca, 1882³; G. BORSANI, L. CASORATI, *Codice di procedura penale italiano*, V, *Le corti di assise*, Milano, Pirola, 1883; A. SETTI, *Manuale per il giurato*, Milano, Hoepli, 1903²; C. BALDI, *Guida pratica dei dibattimenti di corte d'assise*, Milano, Hoepli, 1910.

¹³ M. N. MILETTI, *Il palladio delle libertà*, cit., p. 43.

maggiore punto di debolezza. Secondo il legislatore italiano, i giurati devono pronunciarsi esclusivamente sulle questioni di fatto, mentre le valutazioni di carattere giuridico sono demandate ai giudici di professione nell'alveo di una dicotomia dai confini incerti e nebulosi, perché – come rileva Luigi Lucchini – fatto e diritto «non esprimono certamente cose, idee, questioni che siano fra loro in antagonismo, e che corrispondano a modi, tempi e nozioni diverse»¹⁴. Muovendo dalla logica diametralmente opposta, la legge di riforma vieta l'uso di denominazioni giuridiche nella formulazione dei quesiti rivolti ai componenti del giurì dopo la chiusura del dibattimento, con l'obiettivo dichiarato di agevolare il loro compito, ma con il risultato pratico di rendere il sistema più macchinoso e contorto.

Discussa è anche la scelta di mantenere l'istituto del riassunto presidenziale per non privare i giurati di una guida autorevole e auspicabilmente neutrale che avrebbe dovuto rasserenare gli animi dopo arringhe spesso veementi e appassionate¹⁵. Nelle mani di un presidente non imparziale, tuttavia, il riassunto rischia di alterare le logiche del sistema influenzando il verdetto dei giurati che si lasciano sedurre dall'opinione del magistrato o che viceversa, per reazione, si pronunciano in senso opposto rivendicando un'indipendenza di pensiero che nell'esperienza quotidiana rischia di essere irrimediabilmente compromessa. Il riassunto rivela pertanto le criticità di un rapporto in cui giudici laici e togati dovrebbero esercitare funzioni distinte nel rispetto delle

¹⁴ Così Lucchini prosegue la sua lucida disamina: «Fatto e diritto non rappresentano che due lati d'una medesima figura, che due aspetti diversi d'uno stesso oggetto, ch'è il presupposto e l'ipotesi del diritto, mentre il diritto non è che un modo di apprezzare e di configurare il fatto. Ogni rappresentazione giuridica muove necessariamente da una premessa di fatto, e ogni apprezzamento di fatto, che voglia esser valutato giudizialmente, non può che corrispondere a una nozione o disposizione di diritto». L. LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, Firenze, Barbera, 1905³, pp. 358-359. Analoghe riflessioni sono proposte da Luigi Casorati e Giuseppe Borsani. Casorati ritiene «grave errore il credere che tale separazione possa farsi in ogni caso, e quindi che i giurati possano sempre essere chiamati a decidere del solo fatto ed i giudici togati del solo diritto. Vi sono casi in cui la separazione assoluta del fatto dal diritto è impossibile». L. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, cit., p. 393. Nel loro studio dedicato alle corti di assise, i due autori notano come «i giudici togati debbano talvolta necessariamente uscire dai limiti degli apprezzamenti giuridici per giudicare delle circostanze di fatto; e come, dal canto loro, i giurati debbano non di rado sorpassare i confini del fatto per toccare quelli del diritto. E queste contingenze non sono punto usurpazioni, ma funzioni indispensabili acciocchè sì gli uni che gli altri possano compiere rispettivamente il loro naturale ufficio». G. BORSANI, L. CASORATI, *Le corti d'assise*, cit., p. 368.

¹⁵ Sul riassunto presidenziale: L. CASORATI, *La nuova legge sul giurì*, cit., pp. 401-406; L. FRANCESCHINI, *I giurati secondo la nuova legge*, cit., pp. 92-108; G. MANFREDINI, *Il giurato italiano*, cit., pp. 252-254; G. BORSANI, L. CASORATI, *Codice di procedura penale italiano*, cit., pp. 454-464; F. SALUTO, *Commenti al codice di procedura penale*, cit., pp. 613-630; C. BALDI, *Guida pratica dei dibattimenti di corte d'assise*, cit., pp. 276-279.

reciproche competenze.

La disciplina della giuria presenta dunque innegabili profili di complessità, che i giuristi affrontano senza mettere in discussione la sopravvivenza stessa dell'istituzione. Il clima tuttavia è destinato a mutare negli anni successivi.

Negli ultimi due decenni dell'Ottocento il dibattito dottrinale si arricchisce del contributo degli esponenti della scuola positiva che pongono l'accento sulle contraddizioni della giuria auspicandone l'abrogazione¹⁶.

Nel 1880 Enrico Ferri pubblica un opuscolo dal titolo *Cenni critici sulla giuria in Italia* in cui si ripropone di analizzare i pregi e i difetti dell'istituzione non soltanto dal punto di vista politico, ma anche e soprattutto in prospettiva giuridica¹⁷. Il celebre positivista dichiara che il «responso motivato e sindacabile del magistrato» è di gran lunga preferibile al verdetto dei giurati; tuttavia, non essendo possibile addivenire nell'immediato futuro alla soppressione della giuria, è quantomeno necessario mitigarne gli inconvenienti tramite riforme puntuali e mirate¹⁸. L'autore tornerà ad affrontare l'argomento nella quinta edizione postuma della *Sociologia criminale*, in cui «porta a compimento, rielabora, sul tema della giuria, questioni già affrontate» in precedenza, in particolare nel contributo dato alle stampe nel 1880¹⁹.

Come Enrico Ferri, anche Raffaele Garofalo è fortemente critico nei confronti di un'istituzione «esotica» trapiantata in Italia senza gli accorgimenti necessari a renderla adatta ai costumi del nostro paese. Nella

¹⁶ «La giuria – osserva Carlotta Latini – è uno di quei terreni su cui la Scuola positiva si propone di scendere in lotta contro la cosiddetta Scuola Classica, e su cui trova elementi comuni con i sostenitori del tecnicismo». C. LATINI, *Storia di un giurista 'eretico'. Il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, p. 94 (al quale si rinvia anche per la bibliografia ivi citata). Sui presupposti del dibattito scientifico e sugli orientamenti di fondo della penalistica italiana caratterizzata dal confronto e dallo scontro tra le due 'scuole': M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. SCHIAVONE (CUR.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232; ora in *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 493-590 e ID., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. VIOLANTE (CUR.), *Storia d'Italia. Annali*, 14, *Legge Diritto Giustizia*, Torino, Einaudi, 1998, pp. 485-551; ora in *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 591-670.

¹⁷ E. FERRI, *Cenni critici sulla giuria in Italia*, cit., pp. 1-28.

¹⁸ Come avvocato, invece, Ferri è consapevole che nei giudizi in corte d'assise deve interagire con le giurie sviluppando un'arte oratoria in grado di far breccia nell'animo dei giurati. Su questo tema E. D'AMICO, *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (CUR.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 265-290.

¹⁹ C. LATINI, *Storia di un giurista 'eretico'*, cit., p. 92.

sua opera più celebre, *Criminologia*, Garofalo equipara il giudizio in corte d'assise ad un gioco d'azzardo in cui può accadere tutto e il contrario di tutto: «niuna, infatti, è la certezza di vedere condannato il delinquente convinto dalle più limpide prove; né d'altra parte l'innocente può essere sicuro dell'assoluzione»²⁰.

Tra fine Ottocento ed inizio Novecento la discussione è alimentata da casi di cronaca giudiziaria che destano l'interesse dell'opinione pubblica e che sfociano in verdetti scandalosi o quantomeno discutibili²¹. La clamorosa assoluzione di Alberto Olivo, accusato di aver ucciso la moglie e di averne smembrato il corpo per poi gettarlo nel mare di Genova²², il verdetto di colpevolezza emesso a maggioranza di soli sette voti nei confronti di Luigi De Medici, sospettato di aver avvelenato la consorte con la complicità della domestica²³, le turbolenze del processo Murri celebrato a Torino nel 1905 a tre anni di distanza dall'omicidio del conte Francesco Bonmartini²⁴, l'assoluzione del tenente Vito Modugno, accusato di uxoricidio²⁵, sono soltanto alcune delle vicende che impegnano i giuristi in lunghe e complesse

²⁰ R. GAROFALO, *Criminologia. Storia sul delitto e sulla teoria della repressione*, Torino, Fratelli Bocca, 1891², p. 425. Anche Garofalo si rende conto che, allo stato attuale, una soppressione dell'istituto è inconcepibile, quindi conclude la sua disamina proponendo talune riforme che dal suo punto di vista rappresentano «il primo passo verso l'abolizione completa del giurì pei reati comuni». Ivi, p. 446.

²¹ Il rapporto tra giuria penale ed opinione pubblica è stato indagato da L. LACCHÈ, *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, «processi infiniti» e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M. N. MILETTI (cur.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 459-513; ID., «L'opinione pubblica saggiamente rappresentata». *Giurie e corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. MARCHETTI (cur.), *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2007, pp. 89-147; ID., *Un luogo «costituzionale» dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'Assise e l'opinione pubblica (1859-1913)*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (cur.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 77-120; F. COLAO, *Processo penale e pubblica opinione dall'età liberale al regime fascista*, in L. GARLATI (cur.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 241-270.

²² Su questo caso: C. STORTI, *Giuria penale ed errore giudiziario. Questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, III, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 639-710.

²³ Gli sviluppi processuali del caso sono stati analizzati da E. DAGGUNAGHER, *Giudice togato e giuria: le numerose voci dell'opinione pubblica nella contestazione di un verdetto del 1904*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (cur.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 415-438.

²⁴ Il caso Murri è stato dettagliatamente studiato nel corso del Novecento e nei primi anni del nuovo millennio. La bibliografia in materia è molto ampia. In questa sede si ricorda, *ex multis*, il contributo monografico di V. P. BABINI, *Il caso Murri. Una storia italiana*, Bologna, Il Mulino, 2004.

²⁵ *Processo Modugno. Corte di assise di Perugia*, Perugia, Tipografia Guerra, 1905.

discussioni in merito alle questioni più spinose di un istituto dileggiato da alcuni ma strenuamente difeso da altri.

Mentre le corti di giustizia sono gremite di persone desiderose di assistere alle udienze di questi processi celebri, nelle aule parlamentari si discute la riforma del codice di procedura penale²⁶.

La commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal ministro di grazia e giustizia Finocchiaro Aprile affronta il tema della partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia considerando tre diversi aspetti: abolizione della giuria, trasformazione di essa in un istituto essenzialmente diverso, conservazione del giurì nella sua struttura tradizionale salvo modifiche e correzioni suggerite dall'esperienza²⁷.

Il primo punto viene presto risolto: la mozione per cui l'istituzione dei giurati deve essere mantenuta, infatti, viene approvata all'unanimità²⁸.

Maggiormente dibattuto è il secondo profilo. Sul tavolo c'è la proposta di Enrico Pessina che si fonda sulla cooperazione tra magistrati e giurati al momento del voto conclusivo. Pessina suggerisce che giudici togati e laici si pronuncino simultaneamente ma con deliberazioni separate ed in camere di consiglio separate: in questo modo un accusato potrebbe essere ritenuto colpevole soltanto sulla base di un duplice verdetto affermativo²⁹.

Secondo Luigi Lucchini, il sistema del doppio collegio denatura l'indole dei giudizi popolari «togliendo al giurì il suo carattere tipico, che è riposto nella sovranità della coscienza pubblica e nelle maggiori attitudini

²⁶ Per un approfondimento in materia: M. N. MILETTI, *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 157-224.

²⁷ *Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 del Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro Aprile con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale*, II, Roma, Tip. Della Camera dei Deputati, 1900, p. 69.

²⁸ Ivi, p. 17.

²⁹ Pessina aveva già proposto questa soluzione molti anni prima: «Se questa istituzione dei giurati deve rimanere quale è organata in Italia ed in Francia, noi la crediamo degna di esclusione. Ma ciò non toglie che ci sia in fondo all'istituzione una verità vera della quale bisogna far tesoro, sceverandone gli elementi viziosi. Il vizio per noi sta nella potestà data al solo giurì di condannare, con l'aver dato esclusivamente ad esso la potestà del verdetto di reità o di assoluzione. In fondo alla istituzione dei giurati ci ha un'eminente verità giuridica, e questa è che la società umana, prima di sottoporre un individuo alla punizione, deve esser *tutta convinta*, debbe avere acquistata la *piena coscienza* della sua reità ... Insomma la prova della reità deve essere di tale evidenza che convinca dell'un canto l'intelletto più volgare; ma essa dee pure d'altro canto resistere a tutta la forza critica della riflessione esercitata nei giudizi penali. Mancando uno di questi due dati, manca una condizione di legittimità per la dimostrazione della reità, e per l'inflizione della pena». E. PESSINA, *Della istituzione dei giurati ne' giudizi penali*, in *Id.*, *Opuscoli di diritto penale*, Napoli, Marghieri, 1874, p. 303.

dei giurati a dare un giudizio rispondente al vero»³⁰. Anche Emilio Brusa manifesta le sue perplessità nei confronti di un meccanismo che a suo parere non consentirebbe di realizzare una «cooperazione veramente armonica dell'elemento tecnico col popolare»³¹.

Al termine del dibattito la questione della trasformazione della giuria viene risolta negativamente a stretta maggioranza di voti³². Le sedute successive sono quindi dedicate allo studio di quelle modifiche in grado di migliorare il funzionamento dell'istituto senza alterarne l'intima essenza. A fine Ottocento risulta ancora prevalente la voce di coloro che hanno fiducia nell'istituzione della giuria, pur essendo consapevoli delle criticità del sistema.

La questione viene nuovamente affrontata sette anni più tardi. Nel progetto del codice di procedura penale presentato dal Ministro Finocchiaro Aprile nella seduta del 28 novembre 1905 si legge che la giuria non solo va conservata, ma non deve nemmeno essere trasformata in qualcosa di diverso oppure «mantenuta soltanto come istituto politico o semplicemente decorativo»³³. Il modello dello scabinato³⁴ – ossia l'istituzione di un tribunale misto in cui giudici togati e popolari deliberano insieme sulle questioni di fatto e di diritto – rappresenterebbe una tappa verso l'abolizione del giurì «e potrebbe essere accettato soltanto come male minore»³⁵.

Ancora una volta si opta per il mantenimento della giuria, ma è significativo che all'orizzonte si profilino forme alternative di partecipazione popolare a dimostrazione che i tempi stanno cambiando: se negli anni settanta dell'Ottocento mettere in discussione l'intervento dei giurati nei giudizi di assise era quasi impensabile, nel primo Novecento, invece, l'ipotesi viene quantomeno presa in esame. In questo periodo però la giuria in Italia può ancora contare sul supporto di giuristi illustri, come Luigi Lucchini e Alessandro Stoppato, che difendono l'istituto e si oppongono con instancabile risolutezza all'idea di un suo superamento.

Mentre i lavori preparatori del codice di procedura penale sono ancora in pieno svolgimento, viene emanato il regio decreto n. 777 del 1 dicembre

³⁰ *Atti della commissione*, II, p. 48.

³¹ *Ivi*, p. 61.

³² *Ivi*, p. 70.

³³ *Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro-Aprile nella seduta del 28 novembre 1905*, Roma, Tipografia della camera dei deputati, 1905, p. 567.

³⁴ Per un approfondimento sulle origini dello scabinato e sulla sua evoluzione storica: F. CICCAGLIONE, voce *Scabinato*, in *Il Digesto italiano*, XXXIX (1891), Torino, UTET, pp. 715-789.

³⁵ *Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, pp. 569-570.

1907: il decreto modifica la composizione delle corti di assise eliminando la figura dei due magistrati che siedono a lato del presidente attuando così il modello del giudice unico³⁶. Il superamento della collegialità, osteggiato da taluni autori³⁷, impone un ripensamento di determinati aspetti della disciplina alterando i delicati equilibri del sistema³⁸.

Sei anni più tardi viene promulgato il nuovo codice di procedura penale per il Regno d'Italia, passato alla storia con il nome di colui che ha profuso grande impegno ed energia al raggiungimento di questo importante obiettivo: il ministro Finocchiaro Aprile³⁹.

Facendo tesoro delle riflessioni e delle proposte discusse negli anni precedenti, l'istituzione dei giurati viene mantenuta, seppur con talune innovazioni. Cambia innanzitutto la composizione della corte di assise formata ora dal presidente e da dieci giurati ordinari. Viene definitivamente abolito il riassunto presidenziale che, come si è accennato, nelle mani di un presidente non imparziale rischiava di compromettere l'indipendenza della giuria. Il presidente è tenuto però a spiegare il significato delle questioni e ad

³⁶ La discussione sul giudice monocratico in età liberale è stata ricostruita da S. VINCI, *Il dibattito sul giudice unico in Italia tra Ottocento e Novecento: processo civile, processo penale, ordinamento giudiziario*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 149-210.

³⁷ Nel progetto del 1905 il ministro Finocchiaro Aprile aveva scelto di mantenere la magistratura collegiale: con il modello del giudice unico, infatti, il presidente sarebbe diventato giudice esclusivo dell'applicazione della pena «in un regime il quale autorizza il magistrato a spaziare largamente fra il massimo e il minimo, con questa evidente contraddizione, che nelle Corti d'assise, dove si applicano le pene più gravi, un solo magistrato infliggerebbe la pena inappellabilmente, mentre nei tribunali dove si infliggono pene minori, l'applicazione della pena avrebbe la doppia garanzia della collegialità e dell'appello». *Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, pp. 556-557.

³⁸ L'art. 509 del codice di procedura penale emanato nel 1865 prevede il cosiddetto potere moderatore della corte: la corte all'unanimità può sospendere il giudizio e rinviare la causa a nuova sessione nel caso in cui i giurati abbiano emesso un verdetto di colpevolezza a semplice maggioranza di sette voti contro cinque. Con la soppressione dei due giudici *a latere*, questa prerogativa viene rimessa nelle mani del solo presidente: la riforma del giudice unico, pertanto, finisce per attribuire ad un unico magistrato un potere considerevole. Il giudice togato, comunque, può soltanto sospendere l'esecuzione del verdetto ma non assolvere il reo: contro il voto di sette giurati, infatti, non può bastare l'opinione del presidente tanto più che gli altri voti o taluni di essi «possono essere stati voti di dubbio». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 1066-A. Relazione della commissione nominata dal presidente della Camera composta dei deputati Grippo presidente, Dari segretario, Barzilai, Daneo, Ferri Enrico, Fulci, Girardi, Muratori, e Stoppato relatore sul progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione approvato dal Senato del Regno il 7 marzo 1912 presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Finocchiaro-Aprile) nella tornata dell'8 marzo 1912*, Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1912, p. 131.

³⁹ Sull'accoglienza ricevuta dal nuovo codice: M. N. MILETTI, *Un processo per la terza Italia*, cit., pp. 399-478.

indicare le conseguenze penali di ciascuna risposta esplicitando «il minimo ed il massimo legale della pena in relazione alle varie ipotesi prospettate dalla accusa e dalla difesa»⁴⁰. I giurati devono decidere soltanto sulla base del loro intimo convincimento senza lasciarsi influenzare dall'opinione del magistrato o da quella dei loro colleghi: per questo motivo il nuovo codice stabilisce che il verdetto debba essere emesso in sala d'udienza al cospetto del presidente, del pubblico ministero, del cancelliere e del difensore del reo. Luigi Lucchini è fermamente contrario a questa modifica che sopprime il beneficio della collegialità e trasforma i giurati in «automi e simulacri di magistrati singoli»⁴¹. La riforma, che in linea teorica avrebbe dovuto assicurare segretezza e sincerità nella manifestazione del voto, rischia invece di compromettere la spontaneità del giudizio: i giurati infatti, costretti a deliberare «come scolaretti sui banchi di scuola»⁴² sotto gli occhi vigili e attenti del presidente, potrebbero esprimere un voto non realmente corrispondente ai dettami della loro coscienza.

I cambiamenti approvati aspirano a superare gli inconvenienti riscontrati nell'esperienza quotidiana, ma non incidono sull'essenza ontologica di un'istituzione che è considerata espressione del consenso popolare nei giudizi di maggiore impatto sociale. In particolare, non viene accolto il sistema del doppio verdetto ideato da Enrico Pessina e non viene nemmeno attuata la partecipazione dei giurati nell'applicazione della pena che resta appannaggio della magistratura togata⁴³.

L'entrata in vigore della nuova disciplina non placa il dibattito tra i sostenitori del giuri e coloro che avrebbero preferito abrogare un istituto retaggio di un'epoca ormai conclusa. La nuova disciplina rappresenta invero l'ultimo sussulto di una stagione che si sta avviando verso il suo inesorabile tramonto. Con l'avvento del regime fascista la giuria è destinata ad uscire di scena: negli anni del fascismo quei malumori e quelle insofferenze che già

⁴⁰ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 1066-A*, p. 129. Sino ad allora valeva la regola opposta: ex art. 498 del codice di procedura penale emanato nel 1865 «i giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato».

⁴¹ L. LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, Firenze, Barbera, 1920⁴, p. 441.

⁴² E. AMODIO, *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in ID. (cur.), *I giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 31.

⁴³ Il progetto presentato da Finocchiaro Aprile nel 1911 ammette i giurati a partecipare all'applicazione della pena forse per evitare che una simile responsabilità venga accentrata nelle mani del solo presidente essendo stata nel frattempo approvata la riforma del giudice unico. La commissione chiamata ad esprimere il proprio parere sul progetto esprime però voto contrario e la riforma viene accantonata. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 1066-A. Relazione della commissione*, p. 129.

da tempo stavano maturando nell'ambiente dottrinale e giurisprudenziale troveranno terreno fertile per una riforma «più profonda e radicale»⁴⁴.

2. «In questa collaborazione è lecito fondare molte speranze»

Con l'avvento del fascismo, il diritto e il processo penale, così come concepiti negli anni dell'età liberale, diventano inevitabilmente terreno di importanti cambiamenti: «l'intera opera di codificazione – osserva Renzo Orlandi – andava revisionata e adattata ai postulati del regime fascista»⁴⁵.

Il cammino di riforma inizia nel mese di gennaio 1925, quando il ministro di grazia e giustizia Alfredo Rocco presenta alla camera dei deputati

⁴⁴ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 27.

⁴⁵ R. ORLANDI, *La giustizia penale*, in P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. FIORAVANTI, B. SORDI (cur.), *Il contributo italiano alla storia del pensiero (Diritto)*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 675-682. Sul rapporto tra diritto, giustizia e politica negli anni del fascismo la bibliografia è ampia ed articolata. Senza pretesa di esaustività e completezza si segnalano: G. NEPPI MODONA, M. PELISSERO, *La politica criminale durante il fascismo*, in *Storia d'Italia*, 12, *La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997, pp. 757-847; M. SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana durante gli anni del fascismo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 28 (1999), pp. 817-850, ora in *Storia del diritto penale e della giustizia*, Tomo II, *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1001-1034; O. ABBAMONTE, *La politica invisibile: corte di cassazione e magistratura durante il fascismo*, Milano, Giuffrè, 2003; G. NEPPI MODONA, *Diritto e giustizia penale nel periodo fascista*, in L. LACCHÈ (cur.), *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, EUM, 2007, pp. 341-378; Id., *Quali giudici per quale giustizia nel ventennio fascista*, in L. GARLATI (cur.), *L'inconscio inquisitorio*, cit., pp. 209-224; G. FOCARDI, *Magistratura e fascismo: l'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Venezia, Marsilio, 2012; A. MENICONI, *Magistrati e ordinamento giudiziario negli anni della dittatura*, in G. MELIS (cur.), *Lo stato negli anni Trenta: istituzioni e regimi fascisti in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 183-200; EAD., *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 145-243; S. SKINNER (cur.), *Fascism and Criminal Law: History, Theory, Continuity*, Oxford, Portland, Hart Publishing, 2015; F. COLAO, *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice «moderatamente liberale», al codice «fascista», al «primo codice della Repubblica»*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (cur.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 181-220; L. LACCHÈ (cur.), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli editore, 2015; I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (cur.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Tre-press, 2015; P. GARFINKEL, *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy*, New York, Cambridge University Press, 2016; G. SCARPARI, *Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al Fascismo*, Bologna, Il Mulino, 2019; R. CAVALLO, *The Judiciary and Political Power Under the Fascist Regime in Italy*, in S. SKINNER (cur.), *Ideology and Criminal Law. Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes*, Oxford, Hart Publishing, 2019, pp. 165-186.

un disegno di legge che delega al governo il compito di emendare il codice penale, il codice di procedura penale e le leggi sull'ordinamento giudiziario, nonché la facoltà di apportare modificazioni o aggiunte al codice civile⁴⁶.

Tra i diversi ambiti presi in esame nella relazione ministeriale vi sono i giudizi in corte d'assise che secondo il guardasigilli «abbisognano di radicali trasformazioni»⁴⁷. Le modifiche prospettate come urgenti in tale settore riguardano il sistema di nomina dei giurati, che specialmente dopo l'introduzione del suffragio universale non garantisce quel minimo di cultura indispensabile per l'esercizio della funzione, e la procedura di decisione della causa, che disorienta i giurati «dando luogo a verdetti illogici, contraddittori e talvolta insensati». Non basta però intervenire su singoli profili della materia, ma è opportuno un ripensamento complessivo dell'intera disciplina:

«è venuto il tempo di studiare una più profonda e radicale riforma e decidere se, tenuto conto della mentalità del giurato italiano, che vuole essere giudice della colpa e padrone della pena, e tenuto conto altresì della necessità di un controllo più serio e più competente nella formazione del verdetto non convenga addirittura rinunciare al principio della separazione del fatto dal diritto nei giudizi di assise, ammettendo i giurati a decidere, insieme col magistrato, e questo con quelli le questioni tutte di fatto e di diritto, e a procedere insieme all'assoluzione o alla condanna e alla conseguente applicazione della pena»⁴⁸.

La riforma che il ministro ha in mente si fonda essenzialmente su due pilastri. Rocco non mette in discussione il principio della partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia penale, ma ritiene opportuno sottoporre l'operato dei laici ad un controllo più attento onde evitare errori e disfunzioni. Questa necessità si può concretizzare superando la vagheggiata separazione tra fatto e diritto e adottando un modello fondato sulla collaborazione piuttosto che sulla contrapposizione.

Come si è visto, l'idea di una possibile cooperazione tra magistratura togata e componente laica era già stata prospettata in passato, ma l'iniziativa non aveva riscosso successo. Ora però le condizioni politiche del paese sono

⁴⁶ L'iter di elaborazione del nuovo codice di procedura penale nel quinquennio tra il 1926 ed il 1930 è stato ricostruito da M. N. MILETTI, *La scienza nel codice. Il diritto processuale penale nell'Italia fascista*, in L. GARLATI (cur.), *L'inconscio inquisitorio*, cit., pp. 57-107.

⁴⁷ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, I, p. 27.

⁴⁸ Ivi, pp. 27-28.

cambiate e i tempi sembrano ormai maturi per realizzare una profonda trasformazione dell'ordinamento⁴⁹.

Il 5 dicembre 1925 l'onorevole Alessandro Stoppato presenta in Senato la relazione della commissione sulla riforma del codice di procedura penale. Il relatore è convinto che la giuria si debba mantenere: i giurati garantiscono l'evoluzione e l'adeguamento del diritto ai mutamenti della vita reale esercitando una funzione sociale insostituibile.

Stoppato, da sempre tenace difensore del giurì, prende atto però che la maggioranza della commissione è di diverso avviso. Questa infatti condivide la proposta del ministro: nei giudizi in corte d'assise si potrebbero ottenere risultati migliori se i giudici popolari e quelli professionali non assumessero una posizione antitetica, ma piuttosto componessero «un unico ed armonico collegio al quale spetta di pronunciare la sentenza integrale»⁵⁰.

In sede di discussione generale il ministro dichiara che intende persistere in questa direzione, perché «le cose sono giunte a un punto tale da richiedere radicali provvedimenti». La trasformazione della giuria nell'istituto dello scabinato avrebbe il vantaggio di conservare l'elemento popolare, «che è necessario perché l'applicazione della pena nei reati più gravi risponda interamente allo stato della coscienza pubblica», ma anche quello di «controllare e correggere la formazione del giudizio con l'intervento del magistrato». Il guardasigilli ripone grandi speranze nella riforma che, se congegnata bene, costituirebbe «opera veramente meritoria per l'amministrazione della giustizia in Italia»⁵¹.

Il ministro ritiene che il desiderio di cambiamento sia ormai universale, in realtà però la giuria può ancora contare sul supporto di alcuni giuristi, tra i quali Alessandro Stoppato. L'onorevole resta fermamente convinto che l'istituzione del giurì debba essere migliorata ma non abrogata: l'intervento deliberativo del magistrato in fase decisionale «anziché illuminare il giudice

⁴⁹ La storiografia specificatamente dedicata alla riforma delle corti di assise in epoca fascista è alquanto circoscritta e limitata ai seguenti contributi: M. PLOSCOWE, *Jury Reform in Italy*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 25, 4 (1934), pp. 576-585; A. JANNITI PIROMALLO, *Il nuovo ordinamento delle corti di assise*, Milano, Società editrice libraria, 1952, pp. 8-26; R. ORLANDI, *La riforma fascista delle corti di assise*, L. GARLATI (cur.), *L'inconscio inquisitorio*, cit., pp. 225-240; M. PISANI, *La corte d'assise negli anni '30*, in *Rivista di diritto processuale*, 66, 6 (2011), pp. 1424-1430; C. PASSARELLA, *From Scandalous Verdicts to «Suicidal Sentences»*, cit., pp. 251-264. Sul ruolo dell'avvocato in assise dopo l'approvazione della riforma: M. N. MILETTI, *Le ali ripiegate. Il modello di avvocato fascista nel codice di procedura penale italiano del 1930*, in *Acta Histriae*, 16, 4 (2008), pp. 626-629 e A. MENICONI, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 269-287.

⁵⁰ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, I, pp. 217-218.

⁵¹ Ivi, p. 275.

popolare finirebbe a deprimerlo, avvilirlo o umiliarlo». La commistione di elementi eterogenei nella formazione del collegio non sarebbe di alcuna utilità e potrebbe tutt'al più essere considerata un male minore⁵².

Il concetto di "male minore", a cui aveva fatto riferimento anche il ministro Finocchiaro Aprile vent'anni prima⁵³, si ricollega all'idea del compromesso che è applicabile in entrambe le direzioni: da un lato i propugnatori della giuria ritengono accettabile il sistema misto nella misura in cui un ridimensionamento della partecipazione laica nei giudizi punitivi è comunque preferibile ad una corte composta di soli giudici di carriera; dall'altro lato i sostenitori della magistratura togata considerano lo scabinato migliore del verdetto monosillabico ed immotivato dei giurati. Come vedremo, però, in entrambi gli schieramenti vi sono giuristi che non abbracciano questa filosofia, foriera di possibili sviluppi negativi e conseguenze infauste.

Nel mese di giugno del 1926 la proposta del ministro viene discussa dal gruppo italiano dell'associazione internazionale di diritto penale presieduto da Mariano D'Amelio.

Adottando la logica del compromesso, il presidente si dichiara favorevole alla composizione eterogenea delle corti d'assise⁵⁴. Il sistema misto conserva il carattere del giudice popolare, ma allo stesso tempo consente di superare la logica assurda ed innaturale della separazione «che cagiona quasi tutti i difetti dell'istituzione». La collaborazione tra laici e togati è già stata sperimentata negli ordinamenti giudiziari coloniali, in Eritrea⁵⁵, in Somalia⁵⁶, in Tripolitania ed in Cirenaica⁵⁷, dove le corti di assise con composizione mista hanno dato risultati eccellenti.

Prive di fondamento appaiono le previsioni avanzate dagli avversari della riforma secondo i quali «la coesistenza di magistrati togati e giudici popolari non può dar luogo che ad una sopraffazione degli uni sugli altri, a seconda

⁵² Ivi, pp. 294-295.

⁵³ *Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, pp. 569-570.

⁵⁴ M. D'AMELIO, *La riforma della giuria*, in *Nuova Antologia*, CCXLVIII (1926), pp. 443-453.

⁵⁵ In Eritrea la corte d'assise si compone del giudice della colonia, che la presiede, di due giudici onorari e due assessori. Art. 40 R. D. n. 342, 7 febbraio 1926.

⁵⁶ In Somalia la corte d'assise è composta del giudice della colonia, che la presiede, e di quattro assessori. Presidente e assessori giudicano insieme il fatto, mentre spetta esclusivamente al presidente decidere le questioni di diritto e, in caso di condanna, applicare la pena. Art. 30 R. D. n. 708, 7 luglio 1910.

⁵⁷ In Tripolitania e Cirenaica la corte di assise si compone del presidente, che a Tripoli è il presidente della corte d'appello o un giudice da lui delegato, e di quattro assessori. Gli assessori sono scelti fra i cittadini italiani e gli indigeni residenti nella sede del tribunale. Art. 19 R. D. n. 289, 20 marzo 1913.

che gli uni siano più forti degli altri». Una simile prevaricazione secondo D'Amelio non può verificarsi perché i nuovi assessori non sono anonimi ed irresponsabili come i vecchi giurati, ma hanno una personalità pari a quella del giudice. È quindi lecito riporre piena fiducia nella riforma, concepita come «necessaria transizione fra la giuria e il giudizio dei magistrati»⁵⁸.

In sede di discussione si afferma anche un'altra corrente di pensiero, il cui principale esponente, Ugo Spirito, vorrebbe l'assoluta e completa soppressione dell'elemento popolare nell'amministrazione della giustizia penale⁵⁹.

Il giurista si oppone con risolutezza allo scabinato che soltanto in apparenza rappresenterebbe un passo in avanti rispetto all'istituto della giuria. In realtà la tanto acclamata cooperazione sarebbe solo «un inutile e dannoso compromesso, che nel suo eclettismo conserverebbe la massima parte dei difetti dell'attuale sistema dei giurati e darebbe luogo a sentenze di carattere empirico tali da diminuire e falsare la funzione del magistrato togato». Il male quindi diventerebbe più grave ed insidioso: più grave perché il giudice professionista sarebbe costretto a scendere a patti con l'empiria del laico; più insidioso perché le sentenze emesse dal collegio misto nasconderebbero contraddizioni intrinseche e antinomie profonde «facendo acquietare le coscienze nell'illusione del risultato raggiunto». Ugo Spirito dunque è assai più intransigente di Mariano D'Amelio e non intende accettare la figura del giudice popolare come collaboratore del magistrato togato.

La via del compromesso, tuttavia, è destinata a prevalere. Molti oratori infatti non si oppongono alla proposta avanzata dal guardasigilli per «ragioni di opportunità e di compiacente rassegnazione»⁶⁰. Sin dal primo momento tutti conoscono l'intenzione del ministro e sanno che tale intenzione è destinata a tradursi in termini di legge, quindi rinunciano a combattere una battaglia persa in partenza, accettando il modello misto nella speranza di attenuare i

⁵⁸ M. D'Amelio, *La riforma della giuria*, p. 453. A favore del sistema misto si pronuncia anche il giurista Domenico Rende che avanza una proposta articolata in cinque punti: 1. La corte di assise deve essere composta di cinque giudici popolari e tre magistrati; 2. Il collegio così costituito deve votare su tutte le questioni di fatto e di diritto e sull'applicazione della pena; 3. Sulle questioni incidentali devono pronunciarsi unicamente i magistrati, i quali però su dati elementi di fatto possono interrogare i giudici popolari che in tal caso esprimerebbero un semplice parere; 4. La competenza delle corti di assise deve essere soltanto qualitativa; 5. La corte non può essere chiamata a risolvere questioni tecniche quando sul punto non sia intervenuta una precedente perizia. D. RENDE, *La riforma della Corte d'Assise*, in *La scuola positiva*, VII (1927), p. 340.

⁵⁹ U. SPIRITO, *Giuria e scabinato*, in *Nuova Antologia*, CCXLVIII (1926), pp. 454-461.

⁶⁰ Ivi, p. 461.

difetti della giuria, ritenuta in contrasto con la nuova concezione dello Stato⁶¹.

Senza farsi troppe illusioni sulla sorte dell'istituzione giunta ormai «nell'ora placida del tramonto»⁶², Luigi Lucchini non rinuncia a difendere il giurì dal fuoco incrociato dei suoi oppositori.

Dalle pagine della *Rivista penale*, il giurista, che è sempre stato e che continua ad essere un fervido sostenitore della giuria, si oppone alle correnti di pensiero emerse in seno al gruppo italiano dell'associazione internazionale di diritto penale. Se la soppressione assoluta dell'elemento popolare nell'amministrazione della giustizia reclamata da Ugo Spirito è inaccettabile, altrettanto inaccettabile è la trasformazione della giuria nell'assessorato supportata da Mariano D'Amelio. Lucchini, proprio come Stoppato, non si piega alla logica del compromesso, ma la sua voce, per quanto autorevole, non è in grado di arrestare un percorso di rinnovamento ormai avviato⁶³.

Negli anni seguenti il ministro predispose un progetto di legge ispirato al principio di collaborazione tra magistrati togati e giudici popolari, dando attuazione a quella che sino a quel momento era stata soltanto un'idea di riforma.

Lo schema di decreto approntato dal guardasigilli prevede che le corti d'assise siano composte di un presidente di sezione della corte di appello, di un consigliere di corte di appello ovvero di un presidente di tribunale, e di cinque assessori, assegnando quindi prevalenza numerica all'elemento popolare. Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio chiamato a deliberare su tutti i profili della causa, come giudice del fatto e del diritto⁶⁴.

La legge delega impone che il progetto venga sottoposto all'esame della commissione parlamentare prevista dall'articolo 2 della legge stessa. Nel mese di febbraio 1931, la commissione presieduta dal senatore Mariano

⁶¹ Sebbene gli avversari del giurì siano in netta prevalenza, non mancano invero i sostenitori dell'istituzione. A favore dell'intervento dei giurati si pronuncia Francesco Campalongo il quale ritiene che il sistema della giuria debba essere emendato ma non abrogato. L'avvocato suggerisce una serie di modifiche, tra cui il ripristino della collegialità della corte e la reintroduzione del riassunto presidenziale. Opportunamente rinnovellato, l'istituto potrebbe continuare a dare i suoi benefici frutti. F. CAMPALONGO, *L'istituto della giuria e le riforme*, supplemento alla *Giustizia penale*, XII (1926), pp. 177-181.

⁶² M. D'AMELIO, *La riforma della giuria*, cit., p. 443.

⁶³ L. LUCCHINI, *Il giurì*, in *Rivista penale*, CIV (1926), pp. 301-310. Sulle critiche formulate da Lucchini nei confronti delle proposte di abrogazione del giurì: M. N. MILETTI, *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (cur.), *I giuristi e il fascino del regime*, cit., pp. 318-319.

⁶⁴ Lo schema di decreto è pubblicato in *Atti della commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo ordinamento delle corti di assise (art. 2 della legge 24 dicembre 1925 n. 2260)*, Roma, Tipografia del Senato, 1931, pp. 47-56.

D'Amelio esprime il proprio parere sullo schema di decreto predisposto dal ministro, formulando osservazioni e proposte⁶⁵.

La commissione non intende indugiare sulla questione se convenga o meno conservare l'istituzione della giuria: con la pubblicazione del nuovo codice di procedura penale il tema deve considerarsi definitivamente risolto.

Il senatore Diena, tuttavia, non rinuncia a manifestare la sua preferenza nei confronti del giuri⁶⁶. Il commissario, non potendo assistere alla riunione, invia un memoriale in cui difende l'intervento dei giurati nel processo penale esprimendo qualche dubbio sulla riforma imminente. Deliberato di sopprimere la giuria, bisogna scegliere se esautorare definitivamente l'elemento popolare oppure optare per il modello misto. Prendendo in esame la seconda opzione, Diena si domanda cosa accadrebbe se il parere dei cinque assessori fosse del tutto opposto a quello manifestato dai due magistrati. La possibilità dell'antagonismo preoccupa a tal punto il senatore da indurlo ad optare per il primo sistema, ovvero la creazione di una corte composta di soli giudici togati.

La perplessità di Diena è la stessa che anima gli altri avversari del modello misto: l'ipotesi della contrapposizione ed il rischio della sopraffazione gettano un'ombra sul dibattito, lasciando presagire futuri inconvenienti che in questa fase vengono prospettati senza essere compiutamente risolti.

La verità è che, nonostante le possibili disfunzioni, il collegio misto appare la soluzione migliore perché «il brusco passaggio dall'attuale sistema della giustizia popolare a quello dei giudici professionali e togati» potrebbe turbare eccessivamente l'opinione pubblica.

La sensibilità del legislatore suggerisce quindi la via del compromesso, che prima di tutto rappresenta una mossa vincente sul piano politico: come osserva Renzo Orlandi, «la scelta di coinvolgere l'elemento popolare, debitamente "addomesticato", nell'esercizio della giurisdizione penale, ha un potente effetto simbolico capace di irradiarsi sull'intera collettività»⁶⁷.

⁶⁵ La commissione è composta dei senatori Carlo Calisse, Mariano D'Amelio, Adriano Diena, Raffaele Garofalo, Pietro Milano Franco D'Aragona, Salvatore Pagliano, Antonio Raimondi, Gino Sarrocchi, Alessandro Stoppato e dei deputati Alfredo De Marsico, Roberto Farinacci, Saverio Fera, Luigi Maria Foschini, Valentino Leonardi, Giovanni Battista Madia, Pietro Pisenti, Arrigo Solmi e Filippo Ungaro.

⁶⁶ «io sono impenitente – osserva Diena – nel ritenere che la istituzione della giuria nei giudizi criminali, istituzione strenuamente propugnata dai nostri comuni maestri e adottata dai principali Stati, non abbia dato quei deprecati risultati che ora si lamentano». Certo alcune pronunce hanno fatto gridare allo scandalo, ma si tratta di episodi isolati per i quali c'è sempre una spiegazione: nella loro generalità i verdetti sono stati approvati dalla pubblica opinione e hanno risposto «ad un senso di giustizia rispecchiando l'onesto convincimento di chi li pronunciava». Ivi, pp. 13-14.

⁶⁷ R. ORLANDI, *La riforma fascista delle corti di assise*, cit., p. 229.

La coesistenza di magistrati e assessori dovrebbe in ogni caso rivelarsi vantaggiosa dato che:

«Ciascun elemento reca al giudizio un utile contributo. I magistrati recano la lunga esperienza professionale, l'autorità e il prestigio della carica, la competenza tecnica e la cultura giuridica, la quale si è resa oggi maggiormente indispensabile in ogni giudizio penale a causa del maggior rigore scientifico dei nuovi codici penali; gli assessori vi portano la conoscenza dell'ambiente, quella dei caratteri etnici del reato, e l'affidamento della indipendenza dei giudizi, che i liberi cittadini offrono al popolo quando sono chiamati a giudicare»⁶⁸.

Il superamento della giuria e la sua sostituzione con un sistema di corti miste è un'esigenza avvertita anche in altri paesi europei.

In Germania il giurì viene abolito nel 1924 durante la repubblica di Weimar da un decreto governativo, conosciuto come *Emminger Verordnung o Emmingersche Justizreform*, dal nome del ministro della giustizia Erich Emminger fautore della riforma⁶⁹.

Sei anni più tardi in Francia viene dato alle stampe il volume di André Toulemon, intitolato *La question du jury*, nel quale l'autore, avvocato presso la corte di appello di Parigi, dichiara di apprezzare l'idea della fusione tra elemento popolare ed elemento togato in un unico collegio giudicante⁷⁰.

⁶⁸ *Atti della commissione parlamentare*, cit., p. 36.

⁶⁹ Thomas Vormbaum osserva che «with the abolition of the jury courts, a massive downward shift of first instance jurisdiction and the first inroads into the principle of mandatory prosecution, the Emminger Decree represented a significant leap, perhaps even a turning point in the modern development of criminal procedure». T. VORMBAUM, *A Modern History of German Criminal Law*, Michael Bohlander Editor, Translated by Margaret Hiley, Heidelberg [etc], Springer, 2014, p. 169. Per un approfondimento sulla riforma Emminger: T. VORMBAUM, *Die Lex Emminger vom 4. Januar 1924. Vorgeschichte, Inhalt und Auswirkungen: ein Beitrag zur deutschen Strafrechts geschichte des 20. Jahrhunderts*, Berlin, Duncker & Humblot, 1988.

⁷⁰ «Pour améliorer le jury – scrive Toulemon – donnons aux jurés le droit de participer à la délibération sur la détermination de la peine; donnons aussi aux magistrats le droit de participer à la discussion sur la culpabilité; que les magistrats et le jury délibèrent ensemble comme les deux lobes d'un même cerveau élaborant une seule pensée, car à la fin du compte leur sentence commune est une et indivisible comme la vérité même [...] de leur commune délibération sortira une sentence qui pourra et devra être motivée, qui se présentera avec une double autorité, celle de la science et de l'expérience professionnelles et celle de la souveraineté populaire. Dans tous les cas l'institution du jury aura subi une transformation dans le sens de l'évolution raisonnable». A. TOULEMON, *La question du jury*, Parigi, Sirey, 1930, pp. 270-271. Sul passaggio dal sistema della giuria (*jury*) al

Nel dibattito italiano gli avversari del modello misto sollevano due tipi di obiezione, una storico-culturale e l'altra tecnico-applicativa.

La prima obiezione insiste sull'origine straniera dell'istituto: così come la giuria venne trapiantata dalla Francia, il sistema dell'assessorato ricalcherebbe il modello dello scabinato in uso in Germania. Il presidente D'Amelio aveva già risposto a tale osservazione notando che lo scabinato tedesco assomiglia al modello italiano «come il passerotto rassomiglia all'aquila»⁷¹.

È l'altra obiezione però quella che rischia di mettere davvero in crisi il nuovo ordinamento, perché va a colpire il principio cardine della riforma, ossia l'idea stessa della collaborazione tra elementi eterogenei.

Come già emerso nel corso della discussione avvenuta cinque anni prima, nel caso in cui tra magistrati e assessori maturi un forte dissenso vi è il serio pericolo che una componente prevalga sull'altra, diventando così arbitro esclusivo dell'intero giudizio. In circostanze eccezionali, infatti, è possibile che i magistrati riescano ad imporre la loro opinione sugli assessori o che viceversa siano gli assessori a mettere in minoranza i magistrati: in un caso o nell'altro la decisione si fonderebbe su un atto di prevaricazione avvenuto nel segreto della camera di consiglio.

Secondo il presidente della commissione, tuttavia, il sistema è congegnato in modo tale da scongiurare entrambe queste eventualità: da un lato la prevalenza numerica dei giudici popolari è valida garanzia contro il timore di sopraffazioni da parte dei due magistrati, dall'altro lato i criteri di scelta degli assessori sono tali da assicurare una corretta ed equilibrata

modello dello scabinato (*échevinage*) v. anche P. CAVIN, *Du jury à l'échevinage*, Lausanne, Bovard-Giddey, 1937. La riforma viene approvata nel 1941 sotto il governo di Vichy: L. HUGUENY, *La loi du 25 novembre 1941 sur le jury*, in *Études de science criminelle et de droit pénale comparé publiées sous la direction de L. Hugueney et H. Donnedieu de Vabres avec le concours de M. Ancel*, 1945, pp. 15-36. Per un approfondimento: J. M. DONOVAN, *Juries and the Transformation of Criminal Justice in France*, cit., pp. 158-175.

⁷¹ In Germania lo scabinato «è il più basso scalino della scala giudiziaria», mentre in Italia è «la più alta delle giurisdizioni penali». In Germania la sua competenza è limitata alle contravvenzioni e ai delitti più lievi, mentre in Italia le corti d'assise giudicano le fattispecie delittuose più gravi. Ma soprattutto, gli assessori italiani sono scelti sulla base di criteri ben diversi da quelli stabiliti per gli scabini tedeschi. Tra i due istituti quindi vi sarebbero sostanziali differenze. M. D'AMELIO, *La riforma della giuria*, cit., p. 451. Su questo tema v. anche: A. ROCCO, *La nuova corte di assise*, in *Rivista penale*, IX (1931), pp. 601-604. Secondo Eugenio Florian, invece, lo scabinato è «essenzialmente istituto della Germania». Il giurista peraltro osserva come il tribunale degli scabini non escluda necessariamente il ricorso all'istituto della giuria popolare tant'è che «in Germania vigono gli uni e gli altri, onde copiosa è la partecipazione dei così detti laici alla giurisdizione penale». E. FLORIAN, *Diritto processuale penale*, Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese, 1939³, p. 182. Sul modello dello scabinato nella Germania dell'Ottocento si rinvia a E. PESSINA, *Lo scabinato nelle moderne legislazioni tedesche*, in *Id.*, *Opuscoli di diritto penale*, cit., pp. 311-324.

amministrazione della giustizia.

Ad ogni buon conto – osserva D’Amelio – è sbagliato ragionare in termini di «perenne antitesi» tra giudici laici e togati, perché è proprio nel «concorso coscienzioso ed obiettivo delle varie facoltà morali ed intellettuali dei due elementi costitutivi del collegio, concorso che ciascuno di essi dovrà e saprà dare nei limiti giusti e col sentimento del reciproco rispetto, che si ravvisa l’intima bontà dell’istituto»⁷².

Semmai dovesse sussistere una contrapposizione di opinioni, essa si manifesterebbe al momento della redazione della sentenza.

Il progetto ministeriale prevede che la sentenza sia di regola compilata dal presidente della corte d’assise o dall’altro magistrato, perché non si può demandare una così delicata funzione a persone di moralità illibata, ma prive di cultura e competenza giuridica.

Gli assessori dunque parteciperebbero alla fase deliberativa, ma sarebbero esclusi dalla fase scritturale e non avrebbero quindi gli strumenti per verificare la corrispondenza della motivazione al pensiero della maggioranza.

Per ovviare a questa potenziale criticità, l’onorevole Sarrocchi propone che la parte motiva della decisione debba essere approvata da tutti⁷³. D’Amelio considera questa soluzione impraticabile: gli assessori infatti potrebbero essersi allontanati o assentati dopo la pronuncia del dispositivo impedendo di fatto la pubblicazione della sentenza. È quindi preferibile stabilire che la parte dispositiva debba essere firmata da tutti i componenti del collegio, mentre la sentenza soltanto dal presidente, dal relatore, qualora non sia lo stesso presidente, e dal cancelliere⁷⁴.

Il deputato Foschini ipotizza che il presidente o l’altro magistrato siano rimasti in minoranza nella deliberazione della pronuncia e chiede come sia possibile in questo caso provvedere alla redazione della sentenza⁷⁵. L’onorevole Garofalo condivide la preoccupazione del collega e «riconosce la stranezza» di far redigere la motivazione da un giudice che è di opinione contraria⁷⁶. Il presidente D’Amelio considera il problema risolvibile: in simili circostanze la sentenza sarà redatta da un assessore della maggioranza e il presidente si limiterà a correggere eventuali imperfezioni⁷⁷.

⁷² *Atti della commissione parlamentare*, cit., p. 38.

⁷³ *Ivi*, p. 30.

⁷⁴ *Ivi*, p. 31.

⁷⁵ *Ivi*, p. 29.

⁷⁶ *Ivi*, p. 30.

⁷⁷ Il presidente deve quindi piegarsi all’opinione della maggioranza. Dopotutto «anche in Tribunale o in Corte di appello possono verificarsi decisioni non approvate dall’intero Collegio, che debbono essere accettate da tutti i suoi componenti». *Ibidem*.

Non essendo evidentemente riuscito a convincere i suoi interlocutori, D'Amelio aggiunge che «col sistema in discussione, trattandosi di cinque assessori e non della vecchia giuria, il presidente potrà avvalersi di tutta la sua autorità e competenza per dimostrare ad essi che col loro giudizio andrebbero incontro ad un errore»⁷⁸.

L'intervento del presidente pone fine al dibattito su una questione che negli anni seguenti rivelerà tutta la sua carica esplosiva: i commissari si sono resi conto che su questo punto l'intero sistema avrebbe potuto implodere, ma sottovalutano il problema facendo affidamento, forse un po' troppo ingenuamente, sul clima di dialogo e di reciproco rispetto che avrebbe dovuto caratterizzare i rapporti tra magistrati e assessori nei giudizi in corte di assise.

Dopo aver formulato proposte e osservazioni puntuali sui singoli articoli del progetto, la commissione trasmette il suo parere al ministro. Siamo ormai alle battute finali di un lungo percorso, iniziato sei anni prima, che si sarebbe concluso un mese più tardi con l'approvazione del regio decreto 23 marzo 1931 n. 249 recante il nuovo *Ordinamento delle corti di assise*⁷⁹.

Nella relazione che accompagna il provvedimento, il guardasigilli esprime tutta la sua soddisfazione per l'avvenuta riforma perfettamente in linea con gli ideali della rivoluzione fascista, il cui scopo non è la distruzione ma «la graduale e prudente trasformazione degli istituti giuridici»⁸⁰.

La giuria viene dunque sostituita da un collegio misto in cui magistrati di carriera e giudici popolari devono cooperare realizzando un'armonica fusione di competenze.

La partecipazione laica nell'amministrazione della giustizia penale viene mantenuta, ma con un significato profondamente diverso rispetto al passato: se i vecchi giurati rappresentavano la sovranità popolare, i nuovi assessori intervengono in giudizio «come elemento integratore dell'organo giurisdizionale ordinario» e sono quindi soggetti alla volontà della legge e

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Il testo del provvedimento è pubblicato in *Lex. Legislazione italiana*, I (1931), pp. 446-451. Per un commento su questa fase di transizione: A. FREZZATI, *La legge sui giurati che muore e quella nuova 27 marzo 1931 IX n. 249 sulla riforma delle corti d'assise in attività al 1 luglio 1931: studio e considerazioni teorico-pratiche sull'ordinamento, col richiamo degli articoli dei codici penali attinenti al decreto e tabella contenente il numero degli assessori assegnati a ciascun circolo di corte d'assise del regno e quella determinante la circoscrizione territoriale delle sezioni*, Treviso, Longo e Zoppelli, 1931.

⁸⁰ *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli (Rocco) presentata all'udienza del 23 marzo 1931-IX, per l'approvazione delle disposizioni sull'ordinamento delle corti d'assise*, in *Lex. Legislazione italiana*, cit., p. 454. In questo senso si esprime anche Francesco Puja, presidente di sezione della corte di cassazione: «gli istituti non si distruggono ma si trasformano lentamente per renderli ancora utili e vitali». F. PUJA, *La nuova corte d'assise*, in *Rivista penale*, IX (1931), p. 240.

alla sovranità unitaria e inscindibile dello stato⁸¹.

Nel suo *Manuale pratico di procedura penale* Ugo Aloisi sottolinea con soddisfazione come la rivoluzione fascista, senza disconoscere l'apporto dei giudici non togati, sia riuscita a rovesciare il principio della sovranità popolare, travolgendo così «la premessa storica e politica dell'istituzione della giuria»⁸². Il fascismo scardina il binomio inscindibile giurì – sovranità popolare, perché «l'essenza della nazione è concepibile solo nello stato e attraverso lo stato»⁸³.

3. *Il nuovo ordinamento delle corti di assise*

Ex art. 2 r.d. 249/1931 le nuove corti di assise sono composte di un presidente di sezione di corte d'appello, di un consigliere di corte d'appello ovvero di un presidente di tribunale, e di cinque assessori i quali, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio, sono parificati ai consiglieri d'appello nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio deliberante sia sul fatto sia sul diritto.

Possono essere nominati assessori soltanto i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto, come modificato dal testo unico del 4 ottobre 1935 n. 1899⁸⁴. Oltre al requisito della cittadinanza, è richiesto il godimento dei diritti civili e politici con la conseguenza che sono esclusi gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. È inoltre necessario avere non meno di 30⁸⁵ e non più di 65 anni: in questa fascia di età si presume che la persona abbia maturato una «piena efficienza intellettuale» e sia quindi in grado di

⁸¹ *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli (Rocco)*, p. 453.

⁸² U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, cit., p. 103.

⁸³ M. PIFFERI, *Problemi costituzionali del diritto penale tra riformismo e ascesa del paradigma autoritario (1920-1940)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XLVIII (2019), p. 341.

⁸⁴ V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, II, *I soggetti del rapporto processuale penale*, Torino, UTET, 1942², pp. 198-202.

⁸⁵ Durante i lavori della commissione parlamentare il deputato Madia aveva proposto l'abbassamento del limite minimo di età a 25 anni: a 25 anni infatti si può diventare deputato e prendere parte alla formazione delle leggi, è quindi logico presupporre che a quella stessa età il cittadino sia in grado di applicarle. Il prof. De Marsico si dichiarò invece favorevole al limite dei 30 anni, perché in giudizio l'assessore «deve portare anche una matura esperienza di vita» che prima di quell'età generalmente non si possiede. Dello stesso parere il presidente D'Amelio, secondo il quale «l'età di 30 anni conferisce all'uomo un maggior senso di disciplina e di responsabilità». *Atti della commissione parlamentare*, cit., pp. 19-20.

adempiere la funzione ad essa demandata⁸⁶.

Gli assessori devono essere di «condotta morale e politica specchiatissima ed illibata», secondo una valutazione in cui viene data rilevanza alle condanne penali o disciplinari, ai procedimenti penali o disciplinari pendenti, alle misure di sicurezza e ai provvedimenti di polizia applicati o in corso di applicazione.

Nel 1935 l'iscrizione al partito nazionale fascista diventa requisito per assumere l'ufficio: soltanto chi condivide i valori e gli ideali del regime può partecipare all'amministrazione della giustizia penale in qualità di giudice popolare.

Per poter essere nominato assessore occorre inoltre appartenere ad una delle nove categorie prescritte dalla legge.

Le prime due categorie contemplano i membri del gran consiglio, del senato, della camera dei deputati e del consiglio nazionale delle corporazioni, nonché i membri della reale accademia d'Italia e i soci ordinari delle accademie o istituti indicati nella categoria VI° classe 28° articolo 1 r.d. 22 dicembre 1930 n. 1757⁸⁷. Possono essere nominati assessori anche i presidi e rettori delle province, i podestà e i vice-podestà.

La quinta e la sesta categoria annoverano gli autori di opere scientifiche o letterarie o di altre opere notevoli dell'ingegno⁸⁸ e i laureati o diplomati in una università o in un istituto di istruzione superiore. Quanto ai licenziati da un istituto d'istruzione media superiore, essi possono essere nominati assessori sempre che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per un minimo di lire mille di tributo annuo verso lo Stato⁸⁹.

⁸⁶ E. MASSARI, *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*, Napoli, Jovene, 1934, p. 170.

⁸⁷ Le accademie e gli istituti qui richiamati sono la Regia accademia delle scienze di Bologna, la Regia accademia della crusca di Firenze, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, la Regia accademia di scienze, lettere e arti di Modena, la Società reale di Napoli, la Regia accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo, la Società italiana delle scienze di Roma, la Regia accademia delle scienze di Torino, il Regio istituto veneto di scienze, lettere e arti di Venezia.

⁸⁸ Nel progetto di legge predisposto dal ministro la quinta categoria era così formulata: coloro che hanno pubblicato opere scientifiche o letterarie o altre opere dell'ingegno. La commissione parlamentare aveva ritenuto troppo vaga una simile dicitura perché «fra gli innumerevoli scrittori non è facile la selezione di coloro che veramente meriterebbero per tale titolo la nomina». *Atti della commissione parlamentare*, cit., p. 41. Accogliendo il suggerimento della commissione, il guardasigilli aveva stabilito che tali pubblicazioni o opere dovessero avere notevole importanza. *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli*, cit., p. 457.

⁸⁹ Nello schema di decreto predisposto dal guardasigilli i licenziati da un istituto d'istruzione media superiore erano ammessi in quanto tali, senza ulteriori qualifiche o precisazioni. La maggioranza della commissione parlamentare tuttavia aveva consigliato al ministro di introdurre il requisito del censo, perché «il cittadino, il quale abbia conseguito la licenza liceale e successivamente nella vita non abbia saputo conquistare altro titolo scientifico o letterario o altra posizione sociale» non è idoneo ad assumere la qualifica di assessore. *Atti*

Possono infine assumere l'ufficio gli impiegati dello Stato e i pensionati inclusi nelle categorie A e B⁹⁰, gli impiegati e i pensionati delle province e dei comuni licenziati da un istituto d'istruzione media superiore, gli ufficiali in congedo o fuori quadro o in pensione delle forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano, i presidenti e i segretari delle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute, nonché delle unioni provinciali e interprovinciali dipendenti dalle confederazioni, i segretari federali del partito nazionale fascista e i segretari politici dei fasci.

Le persone che appartengono ad una di queste categorie «danno sicuro affidamento di serietà, di onestà, di equilibrio, di intelligenza e di conoscenza della vita sociale» e sono quindi idonee a prestare servizio come assessori⁹¹.

L'articolo 5 del testo unico contempla le cause generiche di incompatibilità: è incompatibile con l'ufficio di giudice popolare la qualità di magistrato e in generale di funzionario in attività di servizio appartenente all'ordine giudiziario, di militare in servizio attivo nelle forze armate dello Stato, di funzionario e di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio, di avvocato, di procuratore legale e di patrocinatore davanti alle preture. Queste incompatibilità, che impediscono la nomina ad assessore, devono essere tenute distinte dalle cause specifiche di incompatibilità per cui una persona non può assumere l'ufficio di giudice popolare in un determinato processo⁹².

Stabiliti i requisiti positivi e negativi per la nomina, il testo unico disciplina la procedura per la costituzione della corte giudicante. I cinque giudici popolari vengono individuati con il sistema del sorteggio il quale presuppone la preesistenza di albi, a loro volta formati sulla base di elenchi redatti in ciascun comune.

Presso ogni comune è tenuto l'elenco dei cittadini residenti nel comune stesso in possesso dei requisiti per essere nominati assessori: per ciascun individuo sono indicati il nome ed il cognome, il nome del padre, l'età, la residenza e la categoria di iscrizione. Ogni anno nel mese di aprile il podestà provvede alla revisione dell'elenco, cancellando i nomi delle persone che per qualsiasi ragione hanno perduto i requisiti ed aggiungendo i nomi di coloro che invece li hanno acquisiti.

della commissione parlamentare, cit., p. 41.

⁹⁰ Allegato I r.d. 11 novembre 1923 n.2395 *Ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato*.

⁹¹ I giudici popolari – osserva il ministro – non possono più essere tratti da «una moltitudine di persone nella quale sono insieme mescolate e confuse, in una assurda parità demagogica, persone oneste e meno oneste, intelligenti e meno intelligenti, colte e ignoranti, equilibrate e squilibrate, idonee e inidonee». *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli*, cit., p. 457.

⁹² V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, II, cit., p. 208.

L'elenco così rivisto resta affisso all'albo comunale per dieci giorni consecutivi di modo che chiunque ritenga di essere stato indebitamente omesso o iscritto può, entro i successivi cinque giorni, presentare reclamo al segretario del comune che rilascia apposita ricevuta⁹³. Entro il 20 agosto il podestà trasmette la documentazione al primo presidente della corte d'appello, al quale spetta pronunciarsi sui reclami eventualmente presentati.

Da questo momento si apre un'ulteriore fase di selezione. Il primo presidente della corte d'appello, di concerto con il procuratore generale del re, assunte, quando occorra, informazioni utili nei riguardi delle persone comprese nell'elenco, compila per ciascuna corte d'assise la lista di coloro che intende proporre per la nomina. Entro il mese di ottobre la lista viene inviata al ministro della giustizia il quale, dopo aver assunto – se lo ritiene opportuno – ulteriori informazioni, procede alle nomine formando per ogni circolo di corte d'assise un apposito albo.

La scelta del guardasigilli può ricadere anche su cittadini non iscritti negli elenchi dei podestà o non compresi nelle proposte dei primi presidenti delle corti d'appello «purché abbiano gli altri requisiti prescritti e risiedano nella giurisdizione del circolo per il quale vengono nominati»⁹⁴.

Gli assessori, il cui ufficio è obbligatorio⁹⁵, sono nominati con decreto reale su proposta del ministro della giustizia. Essi prestano giuramento di fronte al presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiedono. La formula del giuramento è la seguente: «Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di conservare il segreto». L'assessore viene definitivamente iscritto nell'albo del circolo soltanto dopo che ha prestato

⁹³ La commissione parlamentare avrebbe voluto che il diritto di reclamare fosse attribuito a ciascun cittadino perché «l'azione popolare è la migliore garanzia della sincerità e dell'integrità delle liste». *Atti della commissione parlamentare*, p. 42. Il guardasigilli tuttavia non aveva dato seguito al suggerimento, perché concedere a chiunque una simile facoltà avrebbe complicato eccessivamente il procedimento ed avrebbe dato adito «a innumerevoli reclami, determinati anche da intento di rappresaglie o di denigrazione». *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli*, cit., p. 457.

⁹⁴ Art. 10 Testo unico n. 1899/1935.

⁹⁵ In seno alla commissione parlamentare ci fu un'ampia discussione sulla obbligatorietà o volontarietà dell'ufficio di assessore. Durante la discussione prevalse il primo orientamento: la carica deve essere considerata un dovere per il cittadino, il quale può sottrarsi all'espletamento della funzione soltanto per giustificati motivi. Si vuole evitare che gli assessori siano reclutati esclusivamente tra i volenterosi o tra quelli disposti ad accettare l'incarico per mere ragioni economiche, ossia per ricevere l'indennità giornaliera di 50 Lire. *Atti della commissione parlamentare*, cit., p. 42.

giuramento⁹⁶.

I giudici popolari restano in carica quattro anni: le nomine s'intendono tacitamente rinnovate di quadriennio in quadriennio, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un decreto reale di revoca, non motivato, su proposta del ministro della giustizia. Come osserva Domenico Rende, la nomina quadriennale prorogabile automaticamente rende quasi del tutto permanente la lista degli assessori e finisce per produrre una "cristallizzazione" dell'ufficio, vanificando la spontaneità e la naturalezza del contributo popolare⁹⁷.

Costituito l'albo di ciascun circolo, i nomi degli assessori vengono scritti su altrettante schede che vengono poi inserite in un'apposita urna. L'imbussolamento dei nomi viene espletato dal primo presidente della corte di appello o da un consigliere da lui delegato alla presenza del pubblico ministero in un'udienza pubblica della prima decade di ottobre. Per ogni tribunale del distretto viene poi allestita una seconda urna nella quale sono inseriti i nomi degli assessori aventi residenza nel comune dove ha sede il tribunale. La custodia della prima urna è affidata al primo presidente della corte d'appello, mentre la seconda urna è rimessa al presidente del tribunale cui si riferisce⁹⁸.

L'attività di imbussolamento precede la fase del sorteggio. La procedura di estrazione dei nomi avviene in un'aula pubblica almeno cinque giorni prima dell'inizio di ogni sessione. Il primo presidente della corte d'appello o un consigliere da lui delegato o il presidente della corte di assise estrae nove schede dalla prima urna alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, a cui spetta redigere processo verbale dell'espletata operazione. Il magistrato che ha provveduto all'estrazione deve far notificare agli assessori sorteggiati l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui devono comparire.

Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della corte di assise in pubblica udienza – presenti il pubblico ministero, l'imputato, se comparso, o il suo difensore – fa l'appello nominale dei nove assessori estratti e chiama a prestare servizio i primi cinque.

Qualora non sia possibile costituire il collegio per l'assenza di qualche sorteggiato o per altra causa, il presidente estrae dalla seconda urna due

⁹⁶ V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, II, cit., p. 205.

⁹⁷ D. RENDE, *La genesi dell'attuale Corte d'Assise*, in *Rivista penale*, XX (1942), p. 128.

⁹⁸ L'attività di imbussolamento è disciplinata all'articolo 13 del testo unico n. 1899/1935. Di tutte le operazioni deve essere compilato processo verbale, sottoscritto dal primo presidente della corte d'appello o dal consigliere da lui delegato, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

schede per ogni assessore mancante e dispone per l'immediata citazione⁹⁹. Gli assessori estratti dalla seconda urna sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione.

I cinque giudici popolari così individuati esercitano la loro funzione in tutti i giudizi della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, incompatibilità, astensione o riconsuazione¹⁰⁰.

Come si è visto, la costituzione del collegio giudicante si articola essenzialmente su due fasi: la prima consiste nella formazione degli albi e si conclude con i provvedimenti di nomina, la seconda è caratterizzata dal sistema del sorteggio, in relazione al quale la minoranza della commissione parlamentare aveva sollevato talune perplessità¹⁰¹. Nella prima fase della procedura, il ruolo assegnato al guardasigilli è indiscutibile ed è anzi esplicitamente rivendicato da Rocco nella relazione per l'approvazione del decreto: «al ministro della giustizia spetta la facoltà, sempre insindacabile, di valutazione personale e di scelta definitiva»¹⁰².

Si concretizzano così i timori espressi da Lucchini nel 1926: il giurista definiva «curioso» che si volesse conservare l'elemento popolare realizzando una riforma in cui il popolo sarebbe stato rappresentato da persone «nominate, stipendiate e controllate dal potere esecutivo o da chi per esso»¹⁰³.

Durante il tempo della sessione in cui prestano effettivo servizio, gli

⁹⁹ La seconda urna, pertanto, viene utilizzata soltanto quando occorre integrare il numero degli assessori. Come si è visto, essa contiene esclusivamente i nomi degli assessori residenti *in loco*, perché si presume che queste persone siano più facilmente reperibili in caso di necessità. V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, II, cit., p. 206.

¹⁰⁰ La commissione parlamentare aveva prospettato al ministro l'opportunità di nominare un assessore supplente nei processi di lunga durata per i quali l'impedimento, anche legittimo, di uno degli assessori effettivi avrebbe costretto al rinvio della causa o alla sospensione del dibattimento in contrasto con le esigenze di rapidità ed economia dei giudizi. *Atti della commissione parlamentare*, cit., p. 39. Il guardasigilli accoglie il suggerimento della commissione: nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente della corte ha facoltà di disporre che presti servizio anche un altro assessore in qualità di supplente. Il supplente assiste al dibattimento e sostituisce uno degli assessori effettivi in caso di impedimento o assenza. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

¹⁰¹ Secondo D'Amelio il sistema del sorteggio avrebbe potuto causare taluni inconvenienti: dopotutto «la sorte è cieca e il sorteggiato potrebbe anche essere la persona meno idonea ad un determinato giudizio». La maggioranza della commissione, tuttavia, si era pronunciata in senso contrario: «la scelta degli assessori fatta dal presidente genererebbe il sospetto che egli abbia scelto i giudici che riteneva più inclini ad assecondare il suo convincimento e che, in conseguenza, sempre più preponderante e decisiva, sia la sua opinione nel giudizio». *Atti della commissione parlamentare*, cit., p. 43.

¹⁰² *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli*, cit., p. 458.

¹⁰³ L. LUCCHINI, *Il giurì*, cit., p. 307.

assessori ricevono un'indennità giornaliera¹⁰⁴. A questa indennità, che ha carattere di remunerazione, si aggiunge l'indennità di soggiorno e di viaggio corrisposta a coloro che svolgono l'incarico al di fuori del comune di residenza. Tali indennità sono dovute anche agli assessori convocati e poi licenziati, sempre che siano comparsi in tempo utile per prestare servizio.

L'assessore che, pur essendo stato regolarmente citato, non si presenta senza addurre un giustificato motivo può essere condannato con decreto motivato del presidente della corte di assise al pagamento di una somma da 200 a 2000 lire a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di sospensione o di rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, oltre alle più gravi sanzioni stabilite dalla legge. Il decreto può essere revocato se il condannato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, dimostra di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

Una sanzione disciplinare è prevista anche per quegli assessori che, prima della pronuncia della sentenza, manifestino indebitamente il loro parere sull'oggetto del procedimento: i giudici popolari che violano il segreto vengono esclusi con decreto motivato del presidente della corte di assise dal collegio e sono condannati a pagare una somma da 300 a 3000 lire a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese di rinvio e sempre senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge¹⁰⁵.

Al di là dei criteri di scelta degli assessori e della procedura per la costituzione della corte, il fondamento della riforma consiste senza dubbio nel più volte citato principio di cooperazione tra magistrati togati e giudici popolari: nel nuovo ordinamento magistrati e assessori costituiscono un unico collegio deliberante e concorrono insieme al giudizio sul fatto e sul diritto e all'applicazione della pena, realizzando così una collaborazione integrale¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Per gli impiegati dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici l'indennità è ridotta della metà, perché essi continuano a percepire il loro stipendio anche quando prestano servizio in qualità di assessori. V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, II, cit., pp. 213-214.

¹⁰⁵ «l'applicazione di queste sanzioni disciplinari non esclude quella delle sanzioni penali stabilite per il caso in cui il fatto costituisca reato». *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli*, cit., p. 459.

¹⁰⁶ F. GABRIELLI, *Il giudice dei grandi delitti nel pensiero scientifico e nel movimento legislativo contemporaneo*, in *Rivista di diritto penitenziario*, II (1934), p. 1411. Mario Pisani osserva come il regio decreto 23 marzo 1931 operi «una sorta di fusione a caldo, per incorporazione normativa, tra le entità giudici popolari e magistratura togata, con la caduta di ogni tipo di barriera o di possibile interferenza istituzionalizzata, e così fissandosi nell'unitaria camera di consiglio la stanza di compensazione degli accordi o dei possibili disaccordi in tema di deliberazioni». M. PISANI, *La corte d'assise e il giudizio d'appello*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, LIII (2010), p. 14.

In questa prospettiva la sentenza emessa dalla corte d'assise dovrebbe essere il risultato di un processo logico formativo a cui hanno partecipato entrambe le anime del collegio in un clima di dialogo e di confronto.

In un'ottica ideale il contributo psicologico ed etico degli assessori dovrebbe fondersi con il contributo tecnico e giuridico dei magistrati, dove gli uni sono chiamati a cooperare con gli altri nell'emanazione di una sentenza rispettosa della legge, ma anche il più possibile attenta alle opinioni e ai sentimenti del popolo. Questa unità di competenza funzionale non implica però unanimità di consensi: per la condanna dell'imputato, infatti, sono sufficienti quattro voti contro tre secondo il principio della maggioranza semplice.

La collaborazione tra giudice laico e magistrato togato si traduce nella garanzia della motivazione delle sentenze¹⁰⁷: «una delle ragioni per le quali viene soppressa la giuria è che l'imputato non sa perché è condannato, la sua sorte dipendendo dal monosillabo «si» o «no» che emettono i giurati. È stato considerato un progresso della civiltà far conoscere al condannato le ragioni della sua condanna»¹⁰⁸. La stesura della motivazione nasconde tuttavia alcune insidie.

Come si è già avuto modo di constatare, il tema era stato oggetto di discussione in seno alla commissione parlamentare che aveva suggerito di tenere distinta la fase di deliberazione della pronuncia, di competenza dell'intero collegio, dalla redazione della motivazione, affidata invece ad un unico magistrato. Il r.d. 249/1931 adotta tale impostazione statuendo che la sentenza debba di regola essere compilata dal presidente o dall'altro magistrato.

Sarebbe però sbagliato attribuire valore assoluto a tale norma perché «in casi eccezionali può esservi dissenso così reciso tra magistrati e assessori, da non poter esigere che uno dei magistrati debba motivare la decisione contro la propria coscienza»¹⁰⁹. Il presidente che non se la sente di redigere una sentenza contraria al proprio convincimento può affidare l'ingrato compito ad un assessore, sebbene tale ipotesi sia concepita come rimedio

¹⁰⁷ Sul rapporto tra giudice estensore e collegialità della motivazione: E. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII (1977), pp. 199-201.

¹⁰⁸ *Atti della commissione parlamentare*, p. 29. Secondo Lucchini, invece, anche il verdetto dei giurati è in un certo senso motivato: se è vero infatti che la giuria pronuncia un puro e semplice monosillabo, «è altrettanto vero che col suo monosillabo, affermativo o negativo, il giurì decide una questione, che deve o dovrebbe essere altrettanto particolareggiata ed esauriente, la quale pertanto costituisce la ragione intrinseca e la motivazione esauriente del suo monosillabo». L. LUCCHINI, *Il giurì*, cit., p. 306.

¹⁰⁹ *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli*, cit., p. 459.

straordinario in casi, giustappunto, eccezionali¹¹⁰.

Il modello misto dunque reca «in se stesso la propria intrinseca limitazione e la ragione di possibili inconvenienti», che potranno essere attenuati soltanto facendo ricorso al buon senso e al rispetto reciproco¹¹¹.

Se il requisito della motivazione segna un decisivo cambio di rotta rispetto al passato, l'idea di un duplice vaglio di merito è ancora lontana, anzi – come osserva Mario Pisani in un suo recente studio – l'inquadramento delle corti di assise come sezioni della corte d'appello rende esplicita una valutazione che nel sistema previgente era implicita¹¹².

L'unico rimedio esperibile resta pertanto il ricorso in cassazione. In caso di annullamento con rinvio, i giudici supremi rimettono la causa ad un'altra corte di assise dello stesso distretto di corte di appello ovvero di uno dei distretti più vicini, aprendo così le porte ad una nuova valutazione nel merito della *res iudicanda*¹¹³.

Come nota Pietro De Francisci, successore di Alfredo Rocco al ministero¹¹⁴, la mancanza del giudizio di appello rischia però di snaturare la funzione della cassazione, costringendola ad oltrepassare i limiti della sua competenza per rivestire un ruolo che non le appartiene «trasformando il suo controllo di legalità in un controllo di giustizia»¹¹⁵.

4. Una difficile convivenza

A brevissima distanza dall'entrata in vigore della riforma, si registrano

¹¹⁰ «Ora com'è possibile richiedere che le sentenze di maggioranza redatte da un assessore debbano essere rigorosamente inquadrate nel vigente complesso *sistema giuridico-penale*, senza contraddizioni e senza lacune logiche, quando si pensi che l'estensore potrà essere anche persona non adusata al rigore del sillogismo impeccabile per quanto eccelsa in altri rami dello scibile e dotata di eccezionale senso pratico (art. 4 cit. R. decreto n.249)?». F. GABRIELLI, *Il giudice dei grandi delitti*, cit., p. 1416.

¹¹¹ B. CASSINELLI, *La nuova corte d'assise*, in *La scuola positiva*, XI (1931), p. 211.

¹¹² M. PISANI, *La corte d'assise e il giudizio d'appello*, cit., p. 14.

¹¹³ Nel progetto di legge la formulazione di questa norma era parzialmente diversa: «La corte di cassazione, quando in conseguenza della sua sentenza deve rinviare a nuovo giudizio, rimette il procedimento ad altra corte d'assise dello stesso distretto di corte d'appello ovvero alla stessa corte d'assise composta con magistrati ed assessori diversi». *Atti della commissione parlamentare*, cit., p. 54.

¹¹⁴ Sulla figura del nuovo guardasigilli: C. LANZA, *La «realità» di Pietro De Francisci*, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (curr.), *I giuristi e il fascino del regime*, cit., pp. 215-236.

¹¹⁵ P. DE FRANCISCI, *Sul bilancio della giustizia. Discorso pronunciato al Senato del Regno nella seduta del 25 marzo 1933*, Roma, Tipografia del Senato, 1933, pp. 20-21.

le prime opinioni sull'effettivo funzionamento delle novelle corti di assise. Le riflessioni e le previsioni cedono ora il passo alle osservazioni di carattere empirico, perché, come osserva l'avvocato Giulio Paoli, «sulla corte di assise si possono dire tante cose teoriche quante se ne vogliono», ma il problema rimane pur sempre «eminentemente pratico»¹¹⁶.

I procuratori generali del regno constatano con soddisfazione l'accresciuta severità del sistema: i dati statistici, seppur riferiti ad un periodo cronologico circoscritto, dimostrano che con l'introduzione del collegio misto il numero delle condanne è sensibilmente aumentato¹¹⁷. Questo è potuto accadere perché in camera di consiglio gli assessori «traggono dal ragionevole ossequio all'elemento tecnico le risorse intellettuali per divenire quasi emuli dei due giudici togati in una valutazione di cui è meta nobilissima il trionfo della giustizia»¹¹⁸.

Lo stesso fenomeno viene interpretato in termini opposti dall'onorevole Mario Jannelli, intervenuto nel dibattito parlamentare nella tornata di giovedì 14 aprile 1932¹¹⁹. Dopo aver ricordato la logica del compromesso in forza della quale l'elemento popolare era stato integrato con il giudizio tecnico del magistrato, Jannelli osserva come alla prova dei fatti «la giustezza teorica del principio e la nobile finalità ideale» si siano dimostrate insufficienti e inadeguate.

Pochi mesi dopo l'entrata in vigore della riforma, «la composizione mista del collegio giudicante, dal quale si auspicava un risultato armonico del giudizio, si è appalesata, invece, capace di imprimere deviazioni inattese»¹²⁰. Gli assessori, che in linea teorica dovrebbero fungere da cassa di risonanza

¹¹⁶ L'avvocato è fortemente critico nei confronti della riforma fascista delle corti di assise. Secondo Paoli si può essere favorevoli al giudice popolare o viceversa preferire il magistrato togato, ma «*tertium non datur*, nel senso che il giudice o deve essere tecnico o deve essere popolare: il giudice anfibio per me è un pessimo giudice sempre, perché né è abbastanza popolare né è sufficientemente tecnico». Tra le due opzioni (giuria o magistratura esclusivamente togata), Paoli dichiara di preferire la seconda. L'avvocato vorrebbe quindi che le corti di assise fossero abolite e la loro competenza assegnata ai tribunali. G. PAOLI, *La corte di assise*, in *La giustizia penale*, 1933, parte IV, pp. 921-942 ora in *Id.*, *Fare l'avvocato: con l'arringa nel processo Majorana e scritti vari*, a cura di Mario Pisani, Pisa, ETS, 2011, pp. 47-70.

¹¹⁷ Il procuratore generale Campili osserva che a Firenze, nel primo semestre del 1931, quando ancora operava la giuria, di 46 imputati giudicati, 19 furono prosciolti e 27 condannati a pene complessivamente miti. La nuova corte di assise, invece, ha prosciolto soltanto 5 imputati su 36 e ha condannato gli altri 31 a pene proporzionate al reato (26 imputati sono stati condannati alla reclusione per oltre cinque anni). *Le nuove corti di assise nei discorsi inaugurali*, in *Rivista penale*, III (1932), p. 570.

¹¹⁸ Così il procuratore generale di Napoli. *Ivi*, p. 573.

¹¹⁹ *Atti parlamentari. Camera dei deputati. CLXII. Tornata di giovedì 14 aprile 1932*, p. 6302.

¹²⁰ *Ivi*, p. 6303.

della coscienza popolare, nell'esperienza quotidiana non riescono a far sentire la loro voce perché sopraffatti e intimoriti dalla sapienza giuridica dei magistrati togati. La collaborazione quindi è meramente apparente ed il contributo degli assessori fondamentalmente inutile.

In un sistema che non ammette il giudizio di appello, la stessa motivazione della sentenza si trasforma in un «ingombrante fardello»: l'obbligo di esporre le ragioni della decisione, infatti, è salutare e necessario quando si riannoda alla possibilità del riesame, altrimenti costituisce soltanto «un inciampo procedurale ed una vuota esercitazione formale»¹²¹. Per il principio di eterogenesi dei fini, dunque, quello che avrebbe dovuto essere uno strumento di garanzia diventa un'incombenza inutile che nella migliore delle ipotesi si traduce in uno sterile esercizio di stile.

Le «deviazioni inattese» di cui parla Jannelli sono in realtà conseguenze tutt'altro che imprevedibili: si è visto come gli avversari del modello misto avessero ripetutamente denunciato il pericolo di reciproche sopraffazioni in camera di consiglio, perché se è vero che i magistrati possono imporre il loro giudizio sugli assessori, è altrettanto vero che gli assessori possono mettere in schiacciante inferiorità numerica i magistrati. In tali casi non si verifica un semplice dislivello di voti, ma un vero e proprio «conflitto di coscienze»¹²² che la motivazione della sentenza rischia di mettere a nudo.

La redazione della sentenza è il punto più vitale ma anche il nodo maggiormente problematico della nuova organizzazione. Ex articolo 474 c.p.p., tutte le sentenze devono contenere una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda. Al giudice dei grandi delitti però si chiede un'attenzione particolare: l'assenza di un riesame nel merito, infatti, «impone che i pronunciati della corte di assise appaghino fino alla scrupolo il bisogno della pubblica coscienza di rendersi ragione del perché di una condanna o di una assoluzione»¹²³. In tali casi dunque la motivazione deve essere redatta con la massima cura e nel modo più esauriente ed accurato possibile. Il magistrato estensore deve dar conto del processo logico formativo che ha indotto i giudici riuniti in collegio ad assolvere o a condannare il reo, giustificando pienamente il responso dato nel dispositivo.

¹²¹ Jannelli sostiene con forza la necessità dell'appello nei giudizi di assise: la legge, infatti, non può concedere a chi è stato condannato a pochi giorni di carcere o a poche migliaia di lire di multa il diritto di adire ad una autorità superiore perché riesami il pronunciato del primo giudice e poi negare quello stesso diritto a chi invece ne ha più bisogno, perché condannato a morte o all'ergastolo. Ivi, p. 6306.

¹²² Così si era espresso il deputato Limoncelli nella seduta del giorno precedente: *Atti parlamentari. Camera dei deputati. CLXI. Tornata di mercoledì 13 aprile 1932*, p. 6273.

¹²³ Sentenza emessa dalla suprema corte di cassazione il 17 giugno 1932 nella causa P.M. c. Paiano in *Annali di diritto e procedura penale*, 1933, pp. 107-111.

Intesa in questi termini, la motivazione della sentenza funge da cartina di tornasole della riuscita del processo di riforma, essendo in grado di svelare le potenzialità e allo stesso tempo le criticità del modello misto. Le riflessioni dei giuristi pongono l'accento volta a volta sulle prime piuttosto che sulle seconde dipingendo scenari idilliaci o viceversa eccessivamente catastrofici.

Dalle pagine della *Rivista italiana di diritto penale* Ugo Aloisi dichiara di essere ampiamente soddisfatto dei risultati ottenuti con la riforma, che ha saputo restituire «efficacia, serietà e prestigio» alla funzione delle corti di assise¹²⁴. Il nuovo ordinamento garantisce una fusione armonica tra giudici togati e giudici non togati che partecipano «in piena parità di condizione e in piena indipendenza di giudizio» alla decisione di tutte le questioni, siano esse di fatto o di diritto. La pronuncia che chiude il dibattito è «la sintesi delle deliberazioni adottate collegialmente da tutti e sette i giudici [...] senza che sia lecito distinguere tra magistrati e assessori»¹²⁵.

La compilazione della sentenza è di regola demandata al presidente o al consigliere *a latere*, ma nessuna disposizione impedisce che essa sia affidata ad un giudice senza toga «il che può avvenire quando nella decisione di una questione fondamentale gli assessori abbiano formato maggioranza contro la tesi sostenuta dal presidente e dal consigliere».

Nel caso in cui tale dissenso dovesse verificarsi, il sistema predispone un rimedio per superare l'*impasse* ammettendo che la sentenza possa essere compilata da un assessore, senza con ciò compromettere in alcun modo il segreto del giudizio collegiale. Situazioni simili però si verificano assai di rado ed in ogni caso devono essere interpretate come un segnale di vitalità dell'istituzione, quasi a dimostrare che in corte di assise la decisione promana da un confronto reciproco di opinioni non necessariamente convergenti.

Di ben diverso tenore la riflessione proposta da Enrico Altavilla secondo il quale «la frequenza dell'accordo deriva dalla supremazia che i magistrati togati esercitano, per le più complesse ed impensabili ragioni»¹²⁶.

Al professore peraltro interessa capire cosa accade nel caso opposto, ossia quando sono gli assessori ad imporre il loro convincimento. In tali circostanze la redazione della sentenza può essere affidata ai giudici popolari, ma nella vita reale questa soluzione difficilmente si verifica e, nei rarissimi casi in cui ciò

¹²⁴ U. ALOISI, *Le nostre corti di assise*, in *Rivista italiana di diritto penale*, I (1937), p. 17. Cinque anni prima Aloisi aveva già formulato un giudizio positivo sulla riforma: la sostituzione della giuria con il sistema dell'assessorato costituisce «la più rivoluzionaria fra tutte le riforme che il fascismo ha operato nel dominio della procedura penale». U. ALOISI, *Le riforme fasciste nel campo del diritto e della procedura penale*, Roma, Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, 1932, pp. 26-27.

¹²⁵ U. ALOISI, *Le nostre corti di assise*, cit., p. 13.

¹²⁶ E. ALTAVILLA, *La sentenza della corte di assise*, in *Rivista penale*, XVI (1938), p. 654.

avviene, si percepisce come una sorta di anomalia, quasi fosse «mostruoso» che gli assessori abbiano un'opinione diversa da quella dei magistrati.

A conferma di questo atteggiamento di ostilità e sospetto, Altavilla ricorda il caso di due impiegati municipali giudicati dalla corte di assise di Venezia per concorso in concussione continuata¹²⁷.

Giuseppe Penzo e Mansueto Bozzato erano stati incaricati dal commissario prefettizio del comune di Chioggia al pagamento dei sussidi di balatico e di allevamento erogati dall'Istituto provinciale di Venezia alle madri di figli illegittimi residenti nel territorio del comune. Secondo l'accusa i due impiegati avevano indotto le aventi diritto a dar loro somme di denaro varianti da alcune decine di centesimi ad alcune lire a titolo di mancia, compenso o rimborso per le spese delle marche da bollo.

Al termine del dibattimento – svoltosi nei giorni 9, 10 e 11 giugno 1937 – entrambi gli imputati vengono assolti per insufficienza di prove. La sentenza risulta eccezionalmente compilata da un assessore, Achille De Bei, medico chirurgo a Chioggia, e quindi firmata da lui, dal presidente della corte e dal cancelliere.

Il procuratore generale del re presso la corte d'appello di Venezia richiama l'attenzione «sul fatto singolare e molto significativo che la sentenza non fu emessa né dall'uno né dall'altro dei magistrati, né dal presidente né dal consigliere, ma bensì dall'assessore dott. De Bei Achille»¹²⁸.

A sostegno del suo ricorso in cassazione, il pubblico ministero allega un rapporto informativo della tenenza dei carabinieri di Chioggia datato 4 luglio 1937 dal quale risulta che tra l'imputato Penzo Giuseppe e l'assessore De Bei Achille «sussistono, sin da remota data, rapporti strettissimi di amicizia»¹²⁹. Inoltre, durante il processo, la popolazione vociferava che «i due incriminati sarebbero stati assolti per l'intervento dei due assessori chioggiotti e cioè De Bei dott. Achille e Manfredi Giovanni»¹³⁰.

Il fatto che la sentenza fosse stata compilata da un giudice senza toga è percepito come una vera e propria anomalia tale da giustificare un'inchiesta sugli assessori per appurare se la conclusione del processo sia stata in qualche modo influenzata da vincoli di parentela o rapporti di amicizia.

¹²⁷ ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Corte di assise di Venezia e distretto (1871-1951), Fascicoli Corte d'Assise di Venezia (1930-1951)*, b. 11, f. 85.

¹²⁸ *Motivi del ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale del re presso la corte d'appello di Venezia contro la sentenza 11 giugno 1937 della corte di assise di Venezia*. Ivi, c. 69.

¹²⁹ *Rapporto informativo della legione territoriale dei reali carabinieri di Padova tenenza di Chioggia avente ad oggetto il procedimento penale contro Penzo Giuseppe e Bozzato Manueto*. Ivi, c. 67.

¹³⁰ *Ibidem*

Su questo stesso punto, ma per ragioni opposte, si sofferma anche la difesa di Mansueto Bozzato, affidata all'avvocato veneziano Ernesto Pietriboni¹³¹. In una memoria defensionale depositata in corte di cassazione nel successivo mese di novembre, l'avvocato dichiara di essere profondamente ripugnato dalla stravagante procedura adottata nel caso di specie, che denota una mancanza di fiducia nei confronti dell'assessore estensore ed un sentimento di diffidenza verso la maggioranza del collegio giudicante¹³².

Le riflessioni proposte da Pietriboni trascendono il caso contingente per indagare la reale portata della riforma delle corti di assise approvata sei anni prima.

Episodi giudiziari di questo tenore dimostrano come «il collegio misto presenti, più frequentemente di quanto non fosse stato preveduto, dissensi fondamentali fra magistrati di toga e giudici popolari nell'atto di rendere giustizia». Gli assessori che non accettano la risoluzione propugnata dai giudici togati e che osano rivendicare la libera espressione del loro senso di giustizia sono «additati per ribelli ed incrinati dal sospetto».

Se queste sono le conseguenze della riforma – conclude Pietriboni – meglio tornare all'antica giuria, con i suoi errori e i suoi eccessi «o meglio ancora il giudice togato senza scabini, con piena responsabilità, e col vantaggio in questo caso di togliere via una volta per sempre l'assurda incongruenza dell'unico grado di merito per i reati più gravi»¹³³.

Il caso veneziano conferma i timori di Altavilla: in linea teorica la sentenza può essere compilata da un assessore, ma quando una simile ipotesi si concretizza, l'indipendenza di giudizio e l'autonomia di pensiero dei giudici senza toga vengono inevitabilmente messe in discussione.

Vicende di questo tipo, comunque, sono tutt'altro che ricorrenti, perché i magistrati raramente accettano di affidare un compito così delicato a persone prive di cultura giuridica e di competenza tecnica.

Ciò porta a quella che Altavilla definisce la più paradossale delle

¹³¹ Ernesto Pietriboni nasce a Venezia il 10 luglio 1874. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a Padova, Pietriboni si dedica al giornalismo e all'attività forense. Nel manuale *La criminologia della pratica*, edito nel 1946, l'avvocato mette a frutto la sua lunga esperienza maturata in ambito penale. L'anno seguente Pietriboni viene nominato 31° presidente dell'Ateneo Veneto, carica che conserverà sino alla morte avvenuta a Venezia il 15 dicembre 1950. Per un approfondimento biografico: <https://www.ateneo-veneto.org/it/soci/ernesto-pietriboni-0> consultato il 1 ottobre 2019.

¹³² La memoria defensionale è inserita nel fascicolo processuale conservato in Archivio di Stato a Venezia. L'anno seguente Pietriboni propone queste sue riflessioni sottoforma di articolo: E. PIETRIBONI, *Gli assessori e le Corti d'Assise*, in *La giustizia penale*, XLIV (1938), pp. 101-104.

¹³³ Ivi, p. 103.

conseguenze: il magistrato, rimasto in minoranza, deve redigere una sentenza difforme dal proprio convincimento¹³⁴. In simili circostanze il giudice deve tradurre fedelmente l'opinione della maggioranza mettendo a tacere la sua voce interiore: la sentenza così compilata rispecchia la delibera del collegio ma incrina la personalità interiore del magistrato che in tal modo si assume la responsabilità di quello che ritiene un errore altrui. D'altro canto, il giudice che nella compilazione della sentenza si lasciasse guidare dalla sua convinzione personale rivelerebbe sì un'intima probità, ma tradirebbe il pensiero della maggioranza. Per Altavilla un ordinamento che pone il magistrato di fronte a tale dilemma, obbligandolo ad atti di eroismo o a gesti di inequivocabile ipocrisia, non risponde ad esigenze di giustizia¹³⁵.

Il giudizio evidentemente negativo espresso da Altavilla viene commentato dal sostituto procuratore generale della corte di cassazione Giovanni Musillami.

Musillami non nega che talvolta il giudice estensore possa avvertire un profondo disagio nella compilazione della sentenza, ma ritiene che una simile difficoltà sia superabile affidando la redazione ad un assessore esponente della maggioranza, senza che ciò possa menomare il prestigio e la reputazione del giudice di carriera.

Il magistrato che non intende delegare ad altri una simile incombenza deve essere in grado di mettere a tacere il suo convincimento costruendo una motivazione che rispecchi l'opinione del collegio: «alla pretesa intima probità di una manifestazione sincera del suo pensiero contrario a quello della maggioranza il magistrato tecnico deve opporre il dovere del suo sacrificio per l'adempimento rigoroso del suo compito»¹³⁶.

Il giudice togato ha l'obbligo giuridico e ancor prima morale di riprodurre

¹³⁴ E. ALTAVILLA, *La sentenza della corte di assise*, cit., p. 655.

¹³⁵ Fortemente critico nei confronti del nuovo ordinamento delle corti di assise, Altavilla propone di abolire integralmente la partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia penale: «il magistrato italiano ha dato in ogni tempo prove così luminose della sua intelligenza, della sua preparazione tecnica, della sua umanità da non avere bisogno di questi temperamenti, che diminuiscono, non aumentano le garanzie». A suo avviso il collegio misto ha senso solo per particolari cause in cui occorre completare la competenza tecnica del giudice con quella di persone esperte in specifici settori, seguendo il modello adottato per il tribunale dei minorenni. Ivi, p. 657. Anche Florian ritiene che sia necessario prendere spunto dalla formazione del tribunale per i minorenni ed inserire nel collegio un esperto di determinate materie, ad esempio le scienze criminologiche. Diversamente da Altavilla, però, Florian ritiene che il contributo popolare debba essere mantenuto, perché la giustizia «penetra bene addentro la vita di un popolo, onde si rende opportuno, là dove il giudizio riguarda la criminalità più alta, la partecipazione di persone fuori dello stretto ambito giuridico e digiune di mentalità giuridica professionale». E. FLORIAN, *Diritto processuale penale*, cit., p. 181.

¹³⁶ G. MUSILLAMI, *Ancora sulla sentenza della corte di assise*, in *Rivista penale*, XVI (1938), p. 660.

fedelmente gli argomenti prevalsi in seno al collegio: il convincimento individuale, che non può essere manifestato sotto forma di *dissenting opinion*¹³⁷ non deve trapelare nemmeno inconsapevolmente.

Ancor più deplorabile sarebbe quel magistrato che «si valesse delle risorse del suo tecnicismo per costruire una motivazione difettosa e prepararne l'annullamento al fine del definitivo trionfo della sua tesi»¹³⁸. Una situazione di questo tipo è senza dubbio più grave della deviazione inconsapevole, perché posta in essere con animo deliberato e con piena intenzionalità.

L'espedito è piuttosto semplice: il magistrato rimasto in minoranza scrive volutamente una sentenza contraddittoria, il pubblico ministero propone ricorso in cassazione per contraddittorietà nella motivazione o tra motivazione e dispositivo, la suprema corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza, l'imputato viene quindi rinviato a processo dinanzi ad un'altra corte di assise che potrebbe ribaltare l'esito del primo giudizio trasformando il proscioglimento in una condanna o la condanna in un proscioglimento, sebbene questa seconda ipotesi sia nella pratica più rara. È questo l'obiettivo a cui mira il magistrato che, prendendosi gioco della maggioranza del collegio, sceglie consapevolmente di redigere una «sentenza suicida» ovvero una sentenza nella quale il dispositivo non è sorretto da una motivazione, ma da quella che Gennaro Escobedo qualche anno più tardi non esiterà a definire una vera e propria «antimotivazione». Come vedremo, Escobedo dedicherà al tema delle «sentenze suicide» uno studio attento e meticoloso trasformando le vicissitudini di un pastore sardo in un caso di rilevanza internazionale¹³⁹.

¹³⁷ Sul tema della *dissenting opinion* la letteratura giuridica si è ampiamente soffermata, soprattutto per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale. Una recente riflessione è stata proposta da F. FALATO, *Segreto della camera di consiglio ed opinione dissenziente. Un rapporto da (ri)meditare per le decisioni delle corti superiori*, Pisa, Pisa University Press, 2016 a cui si rinvia anche per la bibliografia ivi citata.

¹³⁸ G. MUSILLAMI, *Ancora sulla sentenza della corte di assise*, cit., p. 660.

¹³⁹ Cfr. capitolo III paragrafo 1. Oltre al volume che raccoglie le memorie defensionali redatte da Escobedo nella causa Mulas, ulteriori riferimenti al fenomeno delle sentenze suicide si trovano in: P. GIUDICE, *Le cosiddette sentenze "suicide" in Corte di Cassazione*, in *Rivista penale*, LXVIII (1942), pp. 389-395; P. CALAMANDREI, *Giustizia suicida*, in *Il ponte*, VI, 2 (1950), pp. 187-195; ID., *Processo e democrazia*, Padova, Cedam, 1954, p. 116; G. BELLAVISTA, *Studi sul processo penale*, Milano, Giuffrè, 1976, pp. 107-118; M. CASALINUOVO, *L'avvocato penale nel Novecento. Per una storia dell'avvocatura italiana nella ricorrenza del primo centenario della costituzione degli Ordini forensi*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2000, p.20; A. MENICONI, *La «maschia avvocatura»*, cit., p. 282; R. ORLANDI, *La riforma fascista delle corti di assise*, cit., pp. 232-236, M. STRONATI, *La grazia e la giustizia durante il fascismo*, in L. LACCHÈ (cur.), *Il diritto del duce*, pp. 144-150; C. PASSARELLA, *From Scandalous Verdicts to "Suicidal Sentences"*, cit., pp. 255-56.

La portata di tale fenomeno non deve essere sottostimata, sebbene allo stato attuale della ricerca la casistica ascrivibile alla «giustizia suicida» si riduca ad un numero circoscritto di casi. Le vicende giudiziarie che verranno esaminate nel prosieguo del lavoro – i casi Ferrigno, Mulas, Musone e Rosselli – dimostrano come un simile espediente processuale metta in discussione le fondamenta stesse del sistema, inducendo giuristi del calibro di Antolisei, Calamandrei e Carnelutti a scendere in campo per indagare le ragioni di un fenomeno di cui colgono le profonde implicazioni sul piano giuridico e pratico.

Occorre però distinguere caso per caso. La contraddizione fra motivazione e dispositivo potrebbe infatti rappresentare un errore nel processo formativo della decisione ed esulare quindi da dinamiche autodistruttive create ad arte per indurre il procuratore generale a proporre ricorso. Prima di accusare il giudice di aver commesso una frode processuale si impone quindi la prova che il ragionamento contraddittorio sia ascrivibile alla volontà dell'estensore.

Secondo Bruno Cassinelli il dubbio non sussiste quando «la contraddizione è talmente evidente e flagrante, che non può umanamente pensarsi – secondo le più ovvie massime di esperienza – ad un errore logico della maggioranza ed a una incapacità costituzionale di ragionamento» tanto più se si pensa che nel collegio vi erano due giurisperiti¹⁴⁰.

La redazione di una motivazione difettosa potrebbe essere inconsapevole o viceversa assolutamente intenzionale: un'attenta lettura della sentenza consente, di regola, di distinguere le due ipotesi, fermo restando che il risultato pratico sarebbe sempre lo stesso qualora il pubblico ministero avesse proposto ricorso in cassazione.

Il fenomeno delle «sentenze suicide» costituisce dunque una conseguenza della riforma varata nel 1931. Il nuovo ordinamento delle corti di assise avrebbe dovuto garantire il superamento del principio della separazione di competenze all'insegna di una collaborazione integrale ed armoniosa tra elementi eterogenei; la logica del dualismo, invece, è sopravvissuta sottotraccia per poi riaffiorare in una forma che forse nemmeno i più accaniti avversari del modello misto avrebbero potuto immaginare.

Ugo Spirito ed altri giuristi avevano cercato di mettere in guardia il ministro dal pericolo di sopraffazioni e abusi, ma alla fine non era stato predisposto alcun rimedio specifico. Come vedremo, quello che da taluni è considerato un semplice inconveniente processuale può condurre talvolta a fatali conseguenze.

¹⁴⁰ B. CASSINELLI, *Motivazione fraudolenta delle sentenze*, in *Il pensiero giuridico penale*, XIV (1942), p. 30.

5. «Giustizia suicida»: il caso Ferrigno

Episodi di «giustizia suicida» si verificano soprattutto verso la fine degli anni Trenta: in quasi tutti i casi l'espedito architettato dal magistrato estensore raggiunge l'obiettivo sperato, nel senso che la contraddittorietà insita nella sentenza induce il pubblico ministero a promuovere ricorso in cassazione e la cassazione ad accogliere il ricorso disponendo il rinvio della causa ad altra corte di assise¹⁴¹.

La vicenda di Giuseppe Ferrigno, al quale lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia ha dedicato uno dei suoi ultimi romanzi¹⁴², rientra perfettamente in questo archetipo processuale¹⁴³.

Giuseppe Ferrigno, padre di cinque figli, lavorava come impiegato presso il sindacato degli avvocati e dei procuratori di Palermo prima di essere licenziato per gravi irregolarità contabili e quindi sostituito dal ragioniere Antonio Speciale. Le tensioni per le difficoltà economiche provocate dal licenziamento conducono Ferrigno, impegnato nel mantenimento non solo della famiglia legittima ma anche di un'altra donna, sulla strada del crimine¹⁴⁴.

La mattina del 5 ottobre 1937 Ferrigno conduce la moglie Concetta Conigliaro fuori città con un pretesto e la colpisce con una pugnolata causandone l'immediato decesso. L'uxoricida torna quindi a Palermo, si dirige al palazzo di giustizia, lì incontra il suo sostituto e lo pugnala a morte utilizzando la stessa arma. Ferrigno si reca infine a casa del presidente del sindacato forense e dell'unione professionisti ed artisti di Palermo, l'avvocato Giuseppe Bruno, esponente di rilievo del partito fascista, e lo colpisce fatalmente al cuore. Pochi istanti dopo l'omicida viene arrestato. Nel pomeriggio di quello stesso giorno il corpo senza vita della moglie viene

¹⁴¹ R. ORLANDI, *La riforma fascista delle corti di assise*, cit., p. 234.

¹⁴² L. SCIASCIA, *Porte aperte*, Milano, Adelphi, 1987. Sciascia non indaga il fenomeno delle sentenze suicide, ma pone l'accento sulla figura del giudice *a latere*, Salvatore Petrone, fermamente contrario alla pena capitale. Da questo romanzo il regista Gianni Amelio ha tratto l'omonimo film che nel 1991 è stato candidato al premio Oscar come miglior film straniero.

¹⁴³ Sul caso Ferrigno la storiografia non è particolarmente nutrita: oltre al romanzo di Sciascia, si vedano G. BELLAVISTA, *Studi sul processo penale*, cit., p. 109; G. TESSITORE, *Fascismo e pena di morte: consenso e informazione*, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 490-504; M. STRONATI, *La grazia e la giustizia durante il fascismo*, cit., pp. 149-150; C. PASSARELLA, *From Scandalous Verdicts to "Suicidal Sentences"*, cit., pp. 260-261.

¹⁴⁴ Della situazione personale di Ferrigno scrive G. TESSITORE, *Fascismo e pena di morte*, cit., p. 491.

rinvenuto nascosto in una conca in località Piana dei Greci¹⁴⁵.

Il processo con rito sommario si svolge un mese più tardi dinanzi alla corte di assise di Palermo. Il collegio non nutre alcun dubbio sulle responsabilità dell'imputato, ma a maggioranza di sei voti accoglie la tesi della difesa secondo la quale il reo avrebbe agito in esecuzione di un unico disegno criminoso. In virtù del riconoscimento della continuazione, Giuseppe Ferrigno viene condannato all'ergastolo anziché alla pena capitale.

Nel caso di specie il convincimento del presidente Francesco Barraco deve cedere il passo di fronte all'opinione della maggioranza formata dai cinque assessori e dal consigliere a *latere*, Salvatore Petrone. In tale vicenda pertanto non si assiste ad un dissenso reciso tra giudici popolari e magistrati togati, ma alla contrapposizione tra il pensiero del presidente e quello del resto del collegio deliberante.

Rimasto in schiacciante minoranza, il presidente, anziché delegare il compito di redazione della sentenza ad un altro membro della corte, preferisce provvedere in prima persona. Si tratta di una scelta legittima, ma «discutibile»¹⁴⁶, tenuto conto che nel caso *de quo* l'incarico avrebbe potuto essere affidato al giudice Petrone, magistrato di carriera ed esponente della maggioranza¹⁴⁷. Barraco invece scrive di proprio pugno la sentenza motivando ampiamente le ragioni della condanna: nella parte finale della pronuncia il presidente spiega che i tre omicidi erano stati posti in essere in esecuzione di tre distinti disegni criminosi, salvo poi accogliere apoditticamente la tesi della continuazione. Sotto questo profilo, dunque, la sentenza appare in evidente contraddizione con se stessa, come puntualmente rilevato dal pubblico ministero nel suo ricorso.

Nel mese di aprile 1938 la prima sezione penale della cassazione accoglie il ricorso presentato dal procuratore generale, annulla la sentenza palermitana e rinvia gli atti alla corte di assise di Agrigento¹⁴⁸.

¹⁴⁵ All'indomani della tragedia il *Corriere della sera* dedica al caso un trafiletto intitolato *La strage di un forsennato. Uccide a pugnolate la moglie e due professionisti* in *Corriere della sera*, 6 ottobre 1937.

¹⁴⁶ G. TESSITORE, *Fascismo e pena di morte*, cit., p. 501.

¹⁴⁷ Nel romanzo di Leonardo Sciascia il giudice a *latere* afferma con forza la sua contrarietà alla pena capitale, ma nega di aver esercitato qualsivoglia forma di pressione nei confronti degli assessori che in camera di consiglio avevano espresso la loro opinione liberamente e senza riluttanza. Il magistrato non crede peraltro di aver risparmiato la vita al reo, perché sa che la cassazione annullerà la sentenza e rinverrà il giudizio alla corte di assise di Agrigento dove probabilmente la pena dell'ergastolo si tramuterà in una condanna a morte. L. SCIASCIA, *Porte aperte*, cit., pp. 102-109.

¹⁴⁸ Anche la difesa del reo propone ricorso. La cassazione però rigetta l'impugnazione dell'imputato reputando insussistenti i motivi presentati a sostegno del ricorso.

Il nuovo processo di merito si svolge a distanza di pochi mesi. Il 12 luglio 1938 i giudici agrigentini, a stretta maggioranza di voti, affermano che gli omicidi «sono il prodotto di tre ideazioni criminose autonome, sorte ognuna in momento diverso» negando così la tesi della continuazione¹⁴⁹. Giuseppe Ferrigno viene quindi condannato all'estremo supplizio¹⁵⁰.

La sentenza è prontamente impugnata dalla difesa del triplice omicida che nel contempo presenta una denuncia per abuso d'ufficio nei confronti del presidente della corte di assise di Palermo, il quale avrebbe volutamente reso una motivazione contraddittoria al fine di indurre il pubblico ministero a proporre ricorso in cassazione, aggirando così l'opinione della maggioranza da lui non condivisa.

La strategia difensiva dell'imputato non ha però successo. Il 10 dicembre 1938, infatti, il ricorso viene rigettato: i giudici supremi notano come la corte di assise di Agrigento abbia negato l'unicità del disegno criminoso sulla base di un apprezzamento fondato esclusivamente sulla valutazione dei risultati emersi nel corso del dibattimento, che in sede di legittimità non sono sindacabili¹⁵¹.

Quando anche la domanda di grazia – presentata dal difensore del reo nelle more del giudizio di cassazione – viene respinta, il triplice omicida non può più sottrarsi al suo destino. Giuseppe Ferrigno viene giustiziato all'alba del 21 gennaio 1939 in località Vecchia Cava di Pietra in contrada Santa Lucia¹⁵².

Alla fine, dunque, la tesi sostenuta dal presidente della corte di assise di Palermo ha prevalso. Secondo la difesa, il magistrato aveva deliberatamente compilato una «sentenza suicida»: anche riconoscendo all'estensore il beneficio del dubbio, dal punto di vista pratico il risultato non cambia, dato che la contraddizione sul punto della continuazione aveva effettivamente indotto il pubblico ministero a presentare ricorso, mettendo in moto un meccanismo conclusosi con la morte del reo. La stessa funerea sorte avrebbe potuto essere riservata ad un pastore sardo accusato di omicidio e rapina aggravata, le cui vicissitudini processuali saranno esaminate nei prossimi capitoli.

¹⁴⁹ G. TESSITORE, *Fascismo e pena di morte*, cit., p. 502.

¹⁵⁰ *La pena di morte all'autore di un triplice omicidio* in *Corriere della sera*, 13 luglio 1938.

¹⁵¹ *Corte di cassazione del Regno (prima sezione penale). Udiienza 9-10 dicembre 1938. Pres. Aloisi; Est. Jannitti Piromallo; P.M. Tancredi (concl. conf.) – Ric. Ferrigno (Avv. Leone Marchesano e Cigna; per la parte civile Avv. Ungaro)*, in *Il foro italiano*, LXIV, 1939, parte seconda, pp. 209-213.

¹⁵² *Corriere della sera*, 22 gennaio 1939.

Capitolo II

Il caso Mulas

SOMMARIO: 1. Il fatto, le indagini, il processo. - 2. 29 novembre 1939: la sentenza.
- 3. I ricorsi in cassazione.

1. *Il fatto, le indagini, il processo*¹

Nel primo pomeriggio dell'11 marzo 1937 Francesco Sanna, un pastore residente ad Orune, paese sardo situato nella provincia di Nuoro², sente dapprima un colpo di fucile isolato e subito dopo altre due detonazioni consecutive «in modo da sembrare un doppietto»³. Pensando si tratti di colpi sparati da qualche cacciatore impegnato nell'attività venatoria, Sanna decide di non segnalare il fatto alle autorità competenti sino al giorno successivo, quando apprende che in località Santa Bitta, nelle vicinanze del suo ovile, è stato rinvenuto un cadavere nascosto in un muretto a secco.

La macabra scoperta viene fatta da un giovane pastore: Dionigi Gerdanu. Il 12 marzo Giordanu, al pascolo con le sue capre nella campagna orunese, nota delle macchie di sangue sul terreno: credendo che uno dei suoi animali fosse stato aggredito da un altro animale o ferito da un cacciatore, segue le tracce ematiche che lo conducono sino ad un muretto di pietra. Dopo aver scostato qualche sasso, il pastore si rende subito conto che la sua

¹ La documentazione relativa al caso Mulas è conservata presso l'Archivio di Stato di Sassari con la seguente segnatura: ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI, *Corte d'Assise di Sassari, Procedimenti penali*, b. 384, fasc. 2 e ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI, *Corte d'Assise di Sassari, Sentenze, Vol. 1938-1939, Anno 1939*, sent. 12. Ringrazio il personale dell'Archivio per la disponibilità e la competenza dimostrate nel reperimento e nella fotocopiazione dell'incartamento processuale. Per una succinta descrizione della vicenda Mulas: C. PASSARELLA, *From Scandalous Verdicts to «Suicidal Sentences»*, cit., pp. 256-260.

² Il territorio di Orune dista 25 chilometri dal capoluogo di provincia. L'economia del paese, che si trova a 750 metri sul livello del mare e domina la valle dei Marreri, era basata principalmente sulla pastorizia. M. BRIGAGLIA, S. TOLA (curr.), *Dizionario storico-geografico dei comuni della Sardegna*, IV, Sassari, Carlo Delfino Editore, 2009, pp. 1359-1363.

³ *Verbale del dibattimento, Deposizione di Sanna Francesco*, c. 27.

supposizione era sbagliata: tra le pietre, infatti, non si trova una capra, bensì un cadavere umano di cui si intravede un piede. Spaventato, Gerdanu si reca immediatamente presso l'ufficio dei carabinieri di Nuoro⁴.

La mattina del giorno successivo l'autorità giudiziaria giunge sul posto accompagnata dal giovane pastore che conduce i carabinieri sul luogo del ritrovamento.

Rimosse le pietre, il cadavere appare nella sua interezza: il defunto è un individuo di sesso maschile che indossa soltanto mutande, calze e pantaloni. Il corpo viene trasportato a Nuoro, dove viene eseguita l'autopsia grazie alla quale è possibile determinare la causa della morte: lo sconosciuto è deceduto per lo «spappolamento del midollo spinale cervicale determinato da un colpo di fucile da caccia, calibro 20, esploso a bruciapelo contro la nuca»⁵. L'identità della vittima rimane però ignota.

La salma resta esposta nel cimitero di Nuoro sino al 15 marzo per consentirne l'identificazione, quindi il corpo viene dapprima fotografato e poi seppellito.

Pochi giorni più tardi si presenta al giudice istruttore Giovanni Enas, il quale, avendo appreso la notizia del ritrovamento di un cadavere dai giornali, vorrebbe vedere la salma, temendo possa trattarsi di suo cognato Pietro scomparso il 9 marzo⁶. Enas riconosce immediatamente i calzoni indossati dalla vittima e sequestrati dall'autorità giudiziaria. L'esumazione del cadavere e la sua successiva identificazione fugano ogni dubbio: il corpo appartiene a Pietro Deschini, residente a Bacu Abis, dove viveva con la moglie e la figlia.

Il riconoscimento della vittima imprime una svolta alle indagini.

Dalle dichiarazioni di parenti e conoscenti del defunto emergono particolari utili all'attività investigativa. Pietro Deschini, che lavora come impresario nel settore del trasporto a trazione animale del carbone in una miniera di Bacu Abis, ha ricevuto dal direttore della miniera l'incarico di acquistare delle bestie da tiro, preferibilmente muli, da impiegare nell'attività di impresa. Per far fronte ad un simile acquisto, Deschini si reca ad Iglesias, presso il Credito Italiano, e riscuote un assegno bancario del

⁴ *Verbale del dibattimento, Deposizione di Gerdanu Dionigi*, c. 24.

⁵ *Sentenza emessa dalla corte di assise di Sassari in data 29 novembre 1939*, c. 3.

⁶ «Io mi sono deciso ad andare a cercare di mio cognato a Nuoro dopo aver letto nei giornali la notizia che era stato rinvenuto un cadavere; gli stessi giornali dicevano che il cadavere aveva addosso delle immagini ed anche mio cognato aveva seco due immagini comprate nella festa di Santa Greca; tale circostanza ci fece pensare che il cadavere rinvenuto si potesse appartenere a mio cognato, dato che già da tanti giorni era partito senza che più nulla si sapesse di lui». *Verbale del dibattimento, Deposizione di Enas Giovanni cognato dell'ucciso*, c. 9.

valore di 7.480 lire.

Il 9 marzo la vittima parte in treno da Iglesias per raggiungere Ozieri, un centro abitato situato nella provincia di Sassari⁷. All'altezza di Chilivani, Deschini si addormenta: avendo perso la coincidenza per Ozieri, l'impresario decide di proseguire verso Sassari. Durante il tragitto, la vittima conosce quello che poi sarà il principale sospettato nonché protagonista dell'intera vicenda processuale, un pastore orunese di nome Francesco Mulas, che si sta recando a Sassari con la sorella Maria Pasqua per visitare un loro fratello ricoverato nell'infermeria militare presidiaria per peritonite tubercolare.

Giunti nel capoluogo sardo verso le otto di sera, Pietro e i fratelli Mulas trovano alloggio nell'albergo Sardegna. Il proprietario della struttura ricettiva assegna loro due stanze, una per la giovane donna e l'altra per i due uomini, i quali, poco dopo il loro arrivo, escono dall'albergo, mentre Maria preferisce andare in camera a riposare⁸.

La mattina seguente fratello e sorella si dirigono verso l'infermeria presidiaria: Maria s'intrattiene con il malato sino a mezzogiorno, Francesco invece poco dopo le nove va in paese e lì trova il Deschini. I due si incontrano con un conoscente di Pietro, tale Edoardo Mura, all'epoca residente a Sassari, ma che in passato aveva lavorato come maniscalco nella miniera di Bacu Abis insieme al Deschini.

I tre uomini si recano in una bettola situata nelle vicinanze e lì incontrano Michele Capitta, un maresciallo in pensione che aveva prestato servizio come comandante della stazione dei carabinieri di Bacu Abis, e suo cognato Silvio Solinas, di professione negoziante.

In osteria i commensali, che conoscono lo scopo del viaggio intrapreso da Deschini, si intrattengono parlando dell'acquisto dei muli a condizioni più o meno vantaggiose. Prima di salutarsi, i cinque uomini si accordano per incontrarsi nel primo pomeriggio a casa di Capitta. Mura, Deschini e

⁷ «Ho accompagnato mio genero Deschini da Baccu Abis fino ad Iglesias; in quella città dalla banca del Credito Italiano egli ha prelevato una somma di cui ora non ricordo l'ammontare. Quindi ci siamo separati; il Deschini mi disse che egli andava ad Ozieri per comprarvi bestie da tiro ed io me ne sono ritornato a Baccu Abis». *Verbale del dibattimento, Deposizione di Marcias Antonio suocero dell'ucciso*, c. 23.

⁸ Disposto in giudizio il confronto tra il proprietario dell'albergo e Francesco Mulas, l'albergatore riconosce subito nell'imputato la persona che si era presentata quel giorno insieme a Deschini per poi aggiungere: «il Mula sulle prime ha negato di conoscermi, ma dopo si ricordò che io ero il padrone dell'Albergo che gli aveva assegnato la camera. Egli però negava sempre di essersi presentato nel mio albergo insieme al Deschini e sosteneva che il Deschini lo avevo fatto dormire io nella camera successivamente, dopo che egli aveva già preso la camera». *Verbale del dibattimento, Deposizione di Serra Italo residente a Sassari, proprietario dell'Albergo Sardegna*, c. 25-26.

Mulas tornano quindi in albergo dove la vittima aveva lasciato un fagotto contenente del cibo, che consumano insieme in una rivendita di vino.

Dopo pranzo, Capitta e consorte incontrano lungo la via Deschini, Mulas ed una donna vestita di nero, forse la sorella dell'imputato, Maria Pasqua. Il maresciallo presenta a Deschini sua moglie e gli ricorda l'appuntamento concordato per le tre del pomeriggio: «da questo momento sparirono le tracce del Deschini a Sassari e soltanto il dodici successivo il suo cadavere fu rinvenuto murato in località vicina all'ovile del Mula»⁹.

Nonostante le indagini, non sembra possibile determinare con certezza gli spostamenti della vittima e dell'imputato nei giorni seguenti al 10 marzo. Tuttavia, il luogo di ritrovamento del cadavere, il fatto che Mulas e Deschini si fossero conosciuti a Sassari nei giorni immediatamente antecedenti l'omicidio, e la circostanza che la vittima non era mai stata nel nuorese prima di allora, fanno ricadere i sospetti sul pastore di Orune.

Secondo l'accusa, Pietro Deschini e Francesco Mulas avrebbero lasciato Sassari nel pomeriggio del 10 marzo per raggiungere Orune in treno. Deschini si sarebbe recato nella campagna di Nuoro per acquistare i muli, ignaro del piano criminoso ideato a suo danno. L'omicidio sarebbe quindi stato commesso dal Mulas, con la complicità della sorella, nel primo pomeriggio dell'11 marzo: dopo aver ucciso Deschini con un colpo sparato a bruciapelo contro la nuca, l'imputato si sarebbe impossessato del denaro e avrebbe provveduto a nascondere il corpo per occultare il delitto.

Il 27 marzo i carabinieri arrestano Francesco mentre si trova nel suo ovile poco distante dalla località in cui era stato rinvenuto il cadavere¹⁰. Durante l'arresto il brigadiere incaricato nota un fucile da caccia appeso alla parete ma non si cura di sequestrarlo, perché il telegramma proveniente

⁹ *Sentenza emessa dalla corte di assise di Sassari in data 29 novembre 1939*, c. 8.

¹⁰ La topografia del territorio è un profilo che merita un'attenzione particolare dato che, secondo l'accusa, il luogo in cui è stato nascosto il corpo di Deschini costituisce un indizio contro l'imputato. Agli atti del processo è allegata una mappa nella quale sono indicati il luogo di ritrovamento del cadavere e gli ovili dei pastori situati nelle vicinanze. Dalla mappa risulta che i fratelli Mulas possiedono due ovili: la località dove è stato rinvenuto il corpo della vittima e gli ovili della famiglia Mulas sono separati da un ruscello che secondo la deposizione del capitano dei carabinieri è «sempre guadabile in qualsiasi stagione dell'anno e in estate è completamente asciutto». *Verbale del dibattimento, Depositione di Cerri Gambarelli Lodovico capitano dei reali carabinieri*, c. 21. Anche per il pastorello Gerdanu Dionigi il ruscello può essere facilmente attraversato «sebbene quando piove in forma di forte temporale il guado sia alquanto difficile». *Verbale del dibattimento, Depositione di Gerdanu Dionigi*, c. 24. Controverso appare invece il tempo di percorrenza dagli ovili della famiglia Mulas al muricciolo di pietra, anche perché il terreno in quelle zone sembra essere particolarmente accidentato ed impervio.

da Nuoro impone di «sequestrare armi che eventualmente si trovassero nascoste nell'ovile del Mula, mentre quel fucile era bene in vista»¹¹. Il giorno successivo i carabinieri tornano sul posto per effettuare il sequestro dell'arma, ma del fucile non vi è più traccia.

Lo stesso giorno dell'arresto di Francesco, Maria Pasqua, che sino a quel momento era rimasta a Sassari al capezzale del fratello malato, rientra nel nuorese. La donna trova la casa affollata di persone che, secondo l'usanza del paese, portano alla famiglia Mulas le condoglianze «per tale disgrazia». Maria Pasqua viene così a conoscenza dei recenti accadimenti. Pochi giorni più tardi, la donna si reca nuovamente a Sassari dove viene interrogata dal commissario di pubblica sicurezza. Tornata ad Orune, e venuta a sapere che i carabinieri la stanno cercando, Maria, sopraffatta dalla paura, si nasconde, sottraendosi così alle ricerche.

A fine giugno la donna, che è sospettata di aver concorso nel delitto tramite adescamento della vittima, si costituisce all'autorità giudiziaria con la speranza di essere presto rimessa in libertà. Dopo sei mesi, Maria, ormai disillusa, decide di seguire l'esempio di altre detenute ed inizia a scrivere lettere a parenti e conoscenti in cui sostiene l'innocenza sua e di suo fratello¹².

L'attività istruttoria consente di far luce su alcuni profili della vicenda, mentre altri aspetti restano nell'ombra. Tutti coloro che in un modo o in un altro sono coinvolti nel caso vengono sentiti dall'autorità inquirente che, dopo lunghe indagini, è in grado di formalizzare le accuse contro i due imputati: Francesco e Maria sono accusati di omicidio aggravato «per avere in località Santa Bitta (Nuoro) l'undici marzo 1937 allo scopo di conseguire una rapina, mediante una fucilata, cagionato la morte di Deschini Pietro», nonché dei reati di rapina aggravata, soppressione aggravata di cadavere e detenzione abusiva di armi commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo¹³.

Nonostante gli indizi emersi a suo carico, il principale sospettato in un

¹¹ *Verbale del dibattimento, Deposizione di Marongiu Guido brigadiere dei reali carabinieri*, c. 21-22.

¹² «Quando sono ritornata in paese, ho saputo che i carabinieri mi avevano cercato, ed allora ho avuto paura e mi sono nascosta alle loro ricerche e credendo che presto avrebbero liberato anche mio fratello; ma poi, quando ho visto che mio fratello era tenuto ancora in prigione, ho deciso di costituirmi anche io alla autorità giudiziaria. Ritenevo che mi avrebbero rimessa subito in libertà; ma passati sei mesi, ancora ero tenuta arrestata ed allora anche io, nella speranza di trarne giovamento, ho fatto come vedevo fare e come mi consigliavano le altre donne carcerate insieme con me e cioè ho scritto delle lettere per difendere la nostra innocenza». *Interrogatorio dell'imputata Mula Maria Pasqua*, c. 7. Secondo il presidente della corte d'assise, queste lettere servivano a 'consigliare' i testimoni, affinché sostenessero la tesi difensiva adottata dagli imputati seguendo le istruzioni ricevute dalla famiglia Mulas.

¹³ *Sentenza emessa dalla corte di assise di Sassari in data 29 novembre 1939*, cc. 1-2.

primo momento smentisce di aver avuto qualsivoglia contatto con la vittima. Interrogato dal giudice, Francesco ammette soltanto di essersi recato a Sassari con la sorella per visitare il fratello malato, ma nega di aver mai conosciuto Pietro Deschini. Soltanto in fase dibattimentale Mulas confessa di aver dormito con la vittima la notte tra il 9 ed il 10 marzo e di aver trascorso insieme a Deschini la mattina del giorno seguente, negando sempre tuttavia di avergli proposto l'acquisto di muli di cui peraltro non disponeva.

Il dibattimento si svolge nel mese di novembre 1939 dinanzi alla corte di assise di Sassari: come prescrive il testo unico n. 1899/1935, il collegio giudicante è composto di due magistrati e cinque assessori¹⁴.

Tra i testimoni dell'accusa vi sono Michèle Capitta ed Edoardo Mura, le cui deposizioni risultano fortemente pregiudizievoli per il reo. Edoardo Mura conferma di aver trascorso la mattina del 10 marzo in compagnia della vittima e dell'imputato. Mura conosceva il motivo per cui Deschini si era recato a Sassari ed aveva proposto al suo compare l'acquisto di alcuni muli. Secondo la deposizione rilasciata dal teste, Mulas aveva detto alla vittima che ad Orune sarebbe stato possibile concludere l'affare a condizioni più vantaggiose¹⁵.

Anche Capitta aveva sentito Mulas dire a Deschini che, se fosse andato ad Orune, gli avrebbe procurato dei muli «a condizioni migliori che a Sassari». L'ex maresciallo avrebbe voluto dissuadere Deschini dal recarsi in quel luogo dove, a suo avviso, non vi erano muli, ma non era riuscito a confidare i suoi timori al diretto interessato perché Mulas era sempre presente¹⁶.

Francesco dal canto suo nega di aver mai proposto alla vittima di recarsi ad Orune per concludere l'affare. L'imputato sostiene di aver soggiornato a Sassari dal 9 al 15 marzo, circostanza che, se dimostrata, lo avrebbe scagionato dalle accuse.

¹⁴ Presidente comm. Emanuele Pili, consigliere cav. Carlo Cacciapuoti, e i cinque assessori comm. Giuseppe Tomè, prof. Antonio Cadeddu, dott. Giuseppe Pilo, ing. G. Battista Biancu e dott. Gavino Martinez. Il cancelliere è il signor Peppino Zappareddu.

¹⁵ *Verbale del dibattimento, Depositione di Mura Edoardo*, c. 14. Mulas smentisce: «Non ho mai offerto dei muli in vendita al Deschini ed in particolare non gli ho proposto mai di venire al mio paese per acquistare muli od altro bestiame da tiro; ricordo che egli mi ha chiesto se avevo di quegli animali; ma io gli ho risposto che non avevo nessun mulo». *Interrogatorio dell'imputato*, c. 2.

¹⁶ *Verbale del dibattimento, Depositione di Capitta Michele*, c. 10-11. Silvio Solinas, invece, era venuto a conoscenza dell'offerta del Mulas soltanto indirettamente tramite lo stesso Deschini: «Il Mula, in mia presenza, non ha detto al Deschini che dalle sue parti ci erano dei muli da vendere; solamente dal Deschini io ho appreso che il Mula gli aveva detto appunto che dalle sue parti ci erano da vendere muli e cavalli, bestie da lavoro insomma». *Verbale del dibattimento, Depositione di Solinas Silvio Felice*, c. 13.

La permanenza del sospettato nel capoluogo sardo viene confermata da alcuni testimoni, tra i quali Francesco Pili che all'epoca dei fatti lavorava come piantone nei reparti chirurgia ed infettivi dell'infermeria presidiaria sassarese. Il teste dichiara di aver visto l'imputato non soltanto il 10 marzo, ma anche nei giorni seguenti:

«Io ricordo di aver visto nell'infermeria il Mula, perché il fratello ricoverato era malato molto grave tanto che ci era stato dato l'ordine di permettere ai parenti di visitare tutti i giorni l'ammalato. In seguito ho visto lo stesso Mula Francesco verso l'ora della libera uscita e cioè verso le ore diciotto; a tale ora siamo usciti noi militari ed è uscito anche il Mula Francesco; uscendo dall'infermeria, il Mula Francesco disse che andava a mangiare e che sarebbe ritornato più tardi. Ho visto il Mula Francesco anche nei giorni successivi fino al quattordici marzo; in quei giorni io lo vedevo sempre e gli ho anche parlato, ma naturalmente non stavo sempre appresso a lui. Il giorno quattordici il Mula mi ha salutato dicendomi che l'indomani mattina sarebbe partito»¹⁷.

Anche il terrazziere Corrias Giovanni depone di aver visto Mulas Francesco nell'infermeria militare il 10 marzo e nei giorni seguenti. Tale deposizione tuttavia sembra contraddire quanto lo stesso testimone aveva dichiarato al giudice in precedenza: in fase istruttoria, infatti, il terrazziere aveva detto che l'imputato si era allontanato dall'infermeria «per andare al suo paese» per poi ritornare al capezzale del fratello malato. Secondo l'accusa il teste era stato subornato, ipotesi smentita dal diretto interessato, che tuttavia alla fine preferisce confermare la prima versione dei fatti¹⁸.

Gli avvocati difensori sostengono con fermezza l'alibi del loro assistito: Mulas non può aver commesso l'omicidio avvenuto nella campagna nuorese nel primo pomeriggio dell'11 marzo perché quel giorno si trovava a Sassari.

¹⁷ *Verbale del dibattimento, Deposizione di Pili Francesco*, c. 41.

¹⁸ «Data la evidente falsità della deposizione», il pubblico ministero chiede che il testimone sia incriminato ed arrestato. Il presidente si riserva di decidere ed ordina che nelle more il teste sia tenuto in custodia. Dopo aver ascoltato i testimoni in difesa dell'imputato, Corrias viene fatto rientrare nella sala di udienza. Nuovamente interrogato il teste risponde: «confermo tutto quello che ho deposto davanti al giudice istruttore, poiché oggi non ricordo bene e mi posso esser sbagliato». In seguito a questa dichiarazione, il pubblico ministero non insiste più nella sua richiesta di incriminazione e Corrias viene licenziato insieme a tutti gli altri testimoni. *Verbale del dibattimento*, cc. 37 e 45.

L'imputato avrebbe saputo del ritrovamento del cadavere da Sanna Francesco, il pastore che aveva sentito i tre colpi di fucile provenire da un luogo non precisato nelle vicinanze del suo ovile. In dibattimento Mulas dichiara di aver incontrato Sanna mentre stava rientrando ad Orune il 15 marzo. Il teste conferma di aver parlato con il sospettato, ma non è in grado di dire con certezza se il colloquio sia avvenuto il 15 marzo o il giorno precedente.

Se a carico di Francesco sembrano sussistere gravi indizi, nei confronti della sorella, invece, non emergono significativi elementi di prova. I testimoni a difesa descrivono Maria Pasqua come una donna che ha sempre condotto «una vita onestissima sotto tutti i riguardi», «molto religiosa» e «incapace di commettere qualsivoglia delitto»¹⁹. Un altro teste dichiara che Maria aveva rifiutato di sposare un uomo del paese reputandolo un «delinquente»: il testimone non sa se questo o altri episodi abbiano generato degli attriti, ma riferisce che secondo voci di paese tra le due famiglie ci sarebbe stato del rancore²⁰.

Il fatto, apparentemente estraneo all'omicidio del Deschini, ha invece una notevole rilevanza perché due segnalazioni anonime paventano la possibilità che l'atroce delitto sia stato commesso proprio da questo pretendente respinto, il quale poi avrebbe trasportato il corpo della vittima vicino all'ovile del Mulas per far ricadere la colpa sul fratello di Maria Pasqua.

Secondo il presidente della corte di assise, tuttavia, questa tesi altro non è che un tentativo di depistaggio ideato dalla famiglia Mulas per vecchi risentimenti e per sviare le tracce. Il pretendente respinto in ogni caso era stato formalmente indagato, ma nei suoi confronti non era emerso alcun elemento concreto: dopo oltre un anno di carcerazione, l'uomo era stato prosciolto in fase istruttoria.

Terminata l'audizione dei testimoni di accusa e difesa, è il momento della discussione finale. Nella sua requisitoria il pubblico ministero chiede la pena di morte per Francesco e l'assoluzione per insufficienza di prove a favore della sorella. Gli avvocatori difensori chiedono invece l'assoluzione piena per Maria Pasqua e l'assoluzione per insufficienza di prove nei confronti del

¹⁹ *Verbale del dibattimento, Deposizione di Chessa Dott. Giovanni medico condotto in Orune*, c. 37. Di analogo tenore la deposizione resa da Baranca Rosina, madrina dell'imputato: «Conosco molto bene la Maria Mula fino da quando era piccola, perché ella è stata la mia alunna quando io ero insegnante ad Orune. Quando ella è venuta a farmi la visita a Tempio nei giorni in cui sopra ho detto, la ho trovata ancora con lo stesso carattere ingenuo e docile che aveva da bambina; le ho anche domandato se si fosse sposata o se avesse in vista qualche partito di matrimonio ed ella mi rispose che voleva farsi monaca». *Verbale del dibattimento, Deposizione di Baranca Rosina insegnante*, c. 39.

²⁰ *Verbale del dibattimento, Deposizione di Zizi Giuseppe insegnante e conciliatore in Orune*, c. 38.

fratello. Il processo si conclude il 29 novembre 1939 con la pronuncia di una sentenza che negli anni seguenti farà a lungo discutere, diventando uno degli esempi più noti e citati di «giustizia suicida».

2. 29 novembre 1939: la sentenza

La sentenza viene redatta, come spesso accade, dal presidente della corte di assise. Il testo del provvedimento presenta la tradizionale ripartizione in «fatto» e «diritto»: nella prima parte l'estensore ripercorre gli avvenimenti nell'ordine in cui si sono susseguiti dalla scoperta del cadavere della vittima sino all'arresto di Francesco e Maria Pasqua dando conto altresì delle indagini svolte, nella seconda parte enuncia – o meglio dovrebbe enunciare – le ragioni a supporto del dispositivo.

Sin dalle prime righe la motivazione appare chiaramente sbilanciata a sfavore dell'imputato: a carico di Francesco, infatti, vi sono molteplici elementi di colpevolezza, *in primis* il luogo di ritrovamento del cadavere dal quale «si irradiano vivi sprazzi di luce sull'autore di questa fosca tragedia»²¹.

Il corpo è stato rinvenuto nel nuorese, una zona che non rientrava nel programma di lavoro della vittima: Deschini non aveva nessun motivo di avventurarsi «nella regione impervia ed insidiosa della Barbagia di Nuoro, se non vi fosse stato attirato ed accompagnato da qualcuno»²².

Secondo l'estensore, le indagini per identificare l'aggressore non lasciano adito a dubbi: «attorno a quella bara di pietra che celava il cadavere, vi erano pochissimi ovili, di cui qualcuno disabitato, ma nessuno dei pastori dei dintorni aveva avuto contatti con l'ucciso, all'infuori del Mula»²³.

Non ha quindi senso per il giudice indagare la maggiore o minore distanza tra gli ovili perché, anche ammettendo che le proprietà dell'imputato si trovassero a più di dieci minuti di cammino dal muretto a secco utilizzato per nascondere il corpo, i pastori degli ovili più vicini non avrebbero comunque potuto essere sospettati non presentando alcun collegamento con la vittima.

Secondo il magistrato estensore, l'incontro tra Pietro e Francesco a Sassari e, due giorni più tardi, il ritrovamento del corpo in località Santa Bitta nei pressi dell'ovile dell'imputato legano indissolubilmente la vittima al suo aggressore.

²¹ *Sentenza emessa dalla corte di assise di Sassari in data 29 novembre 1939, c. 9.*

²² *Ibidem*

²³ Ivi, c. 9-10.

La difesa avverte «il peso enorme di queste circostanze» ed elabora l'unica strategia possibile: il Deschini in realtà sarebbe stato ucciso altrove e poi trasportato in quei luoghi per far ricadere la colpa sul pastore di Orune. L'autore dell'efferato delitto sarebbe stato il pretendente respinto da Maria Pasqua, nei confronti del quale però nulla di concreto era emerso durante le indagini.

Il presidente della corte non si lascia ingannare da una tesi che a suo avviso è stata concepita da parenti ed amici della famiglia Mulas per strappare l'imputato dai «due denti della tenaglia che lo stringevano inesorabilmente»²⁴.

L'estensore inoltre ricorda che l'11 marzo il pastore Francesco Sanna aveva sentito tre colpi di arma da fuoco provenire dal sito in cui fu poi rinvenuto il cadavere. Questa testimonianza dimostrerebbe che l'omicidio è stato perpetrato proprio in quella zona e che l'autore del delitto abita sul posto o quantomeno nelle immediate vicinanze. E «l'unico vicino che abbia avuto recenti rapporti con l'ucciso, giova ripeterlo, è il Mula»²⁵.

Lo stesso imputato, resosi perfettamente conto che l'incontro avuto con il Deschini a Sassari è per lui altamente pregiudizievole, in fase istruttoria smentisce con risolutezza tale circostanza²⁶ per poi fare parziali ammissioni nel corso del dibattimento continuando peraltro a negare «ciò che gli sembra più compromettente» ed in particolare la promessa di procurare alla vittima l'acquisto di muli a buone condizioni.

Agli occhi del presidente, da queste parziali ammissioni si desume con certezza che è stato il Mulas e non altri a suggestionare Deschini e «a trascinarlo nei suoi oscuri domini per ucciderlo e depredarlo dei denari che aveva portato per l'acquisto»²⁷. La prospettiva di concludere un affare vantaggioso avrebbe convinto il Deschini ad allontanarsi dagli amici fidati per spingersi in luoghi impervi ed insidiosi.

L'estensore della sentenza non manca di prendere in considerazione l'alibi dell'imputato che tuttavia viene ritenuto assolutamente inadeguato. Le testimonianze di coloro che avrebbero visto Mulas nell'infermeria militare

²⁴ Ivi, c. 10.

²⁵ Ivi, c. 14.

²⁶ «Durante tutta l'istruttoria egli nega di avere conosciuto il Deschini, di aver dormito e di essere uscito con lui; di aver con lui parlato con Mura, con Capitta, con Solinas e con Soro; nega di avergli promesso dei muli; nega persino durante le ricognizioni ed i confronti. Nega tutto ciò perché intende che ammetterlo equivale a confessarsi reo. E si noti che fin dal primo interrogatorio afferma di essere arrivato a Sassari l'otto, quando nessuno gli aveva ancora contestato che il Deschini è arrivato il nove; ma egli ben lo sapeva ed appunto perciò retrodata il suo arrivo». *Ibidem*.

²⁷ Ivi, c. 16.

nei giorni dell'omicidio non escludono infatti che l'imputato, partito il 10 marzo dal capoluogo sardo, vi abbia fatto ritorno qualche giorno più tardi per «dare così l'impressione di una permanenza ininterrotta»²⁸.

D'altronde il reo, se avesse davvero soggiornato a Sassari dal 10 al 15 marzo, avrebbe saputo indicare il luogo scelto per trascorrere quelle notti ed invece sul punto Mulas è caduto in evidente contraddizione: l'uomo infatti in un primo momento dichiara di aver alloggiato in una casa, di cui non ricorda l'esatta ubicazione, poi però cambia versione sostenendo di aver dormito nei locali dell'infermeria. L'imputato afferma di non aver detto subito la verità per non compromettere l'infermiere che lo aveva ospitato contro il divieto del direttore dell'ospedale, ma questa spiegazione viene etichettata come «troppo ingenua»: Mulas non è in grado di dire dove ha pernottato semplicemente perché in quei giorni non si trovava a Sassari²⁹.

Nemmeno le deposizioni testimoniali rese in dibattimento a favore della difesa fanno vacillare l'opinione dell'estensore: i testimoni sono stati chiaramente subornati dalla famiglia degli imputati, come si evince da una lettera scritta in carcere da Maria Pasqua e rivolta ai suoi parenti per indurre i testi a deporre secondo le istruzioni ricevute. Ed infatti Corrias Giovanni, «dopo una breve sosta in camera di riflessione», conferma le dichiarazioni rese al giudice istruttore, mentre Pili Francesco altro non è che un «testimone compiacente racimolato all'ultima ora per tentare di ingannare la giustizia, giacché di lui non si fa alcun cenno in istruttoria e neppure nello scritto clandestino sequestrato alla Maria tra le persone da subornare»³⁰.

Alibi e testimonianze a difesa non scalfiscono dunque la ferma convinzione di un presidente che conosce la fisionomia giudiziaria dell'isola in virtù della lunga esperienza maturata nelle aule di giustizia della regione³¹.

La singolare psicologia degli isolani è dipinta con estrema lucidità, ma anche con una dose di sapiente ironia, da Mario Berlinguer nei suoi *Ricordi di vita giudiziaria sarda* dati alle stampe nel 1945³².

²⁸ Ivi, c. 19.

²⁹ Ivi, c. 17.

³⁰ Ivi, c. 19.

³¹ Pili Emanuele intraprende la carriera giudiziaria nel 1905. Soltanto nel mese di marzo 1936, però, il magistrato viene incaricato della funzione di presidente del circolo della corte di assise di Sassari: F. CUCCU, *Profilo della magistratura italiana: la Corte di Cassazione dal Fascismo alla Repubblica. Tesi di dottorato pubblicata il 19 aprile 2017*, pp. 300-309: https://iris.unica.it/retrieve/handle/11584/249629/303246/TesiDiDottorato_FrancescaCuccu.pdf, consultata il 4 ottobre 2019.

³² M. BERLINGUER, *In Assise. Ricordi di vita giudiziaria sarda*, Roma, Mondadori, 1945. In questa sede si fa riferimento alla nuova edizione del testo curata dalla casa editrice Il Maestrale di Nuoro nel 2012. Sulla vita e l'esperienza professionale di Mario Berlinguer:

L'avvocato osserva come i giudici dell'isola diffidino degli alibi prodotti dagli imputati «tanto il buon raccolto di prove nei dibattimenti è stato devastato dalla gramigna degli alibi falsi»³³. A ciò si associa il malcostume delle testimonianze false «con cui spesso si affronta audacemente anche il rischio della incriminazione»³⁴.

Forse perché abituato a simili espedienti, il presidente nella causa Mulas non nutre alcun dubbio sulla responsabilità del pastore di Orune, la cui pericolosità sociale³⁵ è definita «eccezionalmente impressionante». Il giudizio sulla personalità dell'imputato appare come il coronamento di un ragionamento proteso a dimostrare la colpevolezza del reo: Francesco Mulas

M. PANIGA, *Mario Berlinguer. Avvocato, magistrato e politico nell'Italia del Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2017.

³³ A riprova di questo atteggiamento, Berlinguer ricorda il processo instaurato nei confronti di una banda di dodici rapinatori. Uno degli assalitori afferma di non ricordare dove si trovasse e cosa stesse facendo la sera in cui era stato commesso il delitto. In fase dibattimentale, però, l'imputato ha una ispirazione improvvisa e dichiara che, all'epoca dei fatti, stava viaggiando in treno senza biglietto, tanto che il controllore gli aveva fatto pagare una multa. Effettuato il controllo sul bollettino delle contravvenzioni presso la Direzione generale delle ferrovie, l'alibi viene confermato: il giorno della rapina il reo era stato multato perché sprovvisto di titolo di viaggio. Il reo viene assolto, ma l'avvocato vuole andare in fondo alla questione e nel corso di un colloquio nel suo studio chiede al suo assistito come mai per lungo tempo si fosse dimenticato di una simile circostanza. L'uomo confessa di aver incaricato un amico di salire in treno e farsi sorprendere senza biglietto per pagare la multa a suo nome: il rapinatore aveva taciuto per tutto quel tempo perché, se avesse parlato subito, i passeggeri seduti nello stesso scompartimento del treno avrebbero sicuramente dichiarato al giudice che il viaggiatore non era lui: «bisognava aspettare che i loro ricordi svanissero e fare il colpo di scena all'ultima ora». Un episodio emblematico per Berlinguer, che sa bene come gli alibi siano «l'estrema immancabile risorsa di tutte le costruzioni difensive». M. BERLINGUER, *In Assise. Ricordi di vita giudiziaria sarda*, cit., pp. 24-29.

³⁴ Ivi, p. 63.

³⁵ Pochi anni più tardi, Francesco Antolisei avrebbe definito la pericolosità criminale come «la molto rilevante attitudine di una persona a commettere un reato». Il concetto di pericolosità allude ad uno stato della persona, mentre il reato è una condotta umana: ciò nondimeno, presupposto indispensabile per la dichiarazione di pericolosità è la commissione di un fatto che la legge configura come reato. L'accertamento della pericolosità deve essere compiuto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 133 c.p. che riguardano sia la gravità del reato, sia la capacità a delinquere del reo. Quest'ultima viene desunta da una serie di elementi: il tipo di reato commesso, i motivi dell'azione criminosa, il comportamento contemporaneo o successivo al reato, i precedenti del reo, il suo carattere e l'ambiente in cui vive. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffrè, 1947, pp. 333-350. Come sarà rilevato dalla difesa in sede di gravame, in questo caso non sembra essere stato compiuto un accertamento specifico sulla pericolosità sociale dell'imputato, che viene proclamata con declamazioni dal sapore squisitamente retorico.

«rivela una particolare intensità di dolo con la fulminea concezione della strage, appena sa che il povero Deschini ha in tasca una somma rilevante destinata all'acquisto di diversi muli, e per la persistenza nel proposito criminoso fino alla consumazione efferata. Era venuto a Sassari per restare al capezzale del fratello morente e dopo una breve visita di un'ora lo lascia; riesce a distogliere il suo nuovo amico dalla cordialità del compare e dell'amico e lo trascina presso il suo ovile, che è la sua casa, offrendogli ospitalità ed amicizia, e poi tradisce queste due virtù fondamentali della stirpe, uccidendolo a tradimento con una fucilata a bruciapelo alla nuca»³⁶.

Anche le modalità di occultamento del corpo ed il luogo prescelto per nascondere il cadavere denotano malvagità e perversione d'animo³⁷, confermando così un giudizio che sembra inequivocabilmente condurre ad una sentenza di condanna.

Ma proprio quando il lettore meno se lo aspetta si assiste ad un *coup de théâtre*: sino a questo momento il presidente ha analizzato con solerte acribia le ragioni per cui Mulas avrebbe dovuto essere condannato, in chiusura invece riporta fugacemente i dubbi emersi in seno al collegio giudicante, che l'estensore reputa destituiti di fondamento ma che nondimeno sono in grado di cambiare il destino dell'imputato.

Il colpo di scena è racchiuso in un breve ma significativo passaggio: «Nonostante queste gravissime prove di reità, la Corte si è lasciata impressionare da qualche elemento di dubbio»³⁸.

Innanzitutto il collegio ha considerato la possibilità «che taluno, avendo appreso che il Deschini disponeva di una grossa somma, lo abbia seguito da Bacu Abis o da Sassari per rapinarlo, e saputo che il Mula voleva condurlo nel nuorese per vendergli dei muli, lo abbia trascinato presso l'ovile di costui e ivi lo abbia ucciso per far ricadere la responsabilità sullo stesso Mula». In tal caso l'imputato sarebbe stato totalmente estraneo ai fatti ed il piano criminoso ideato dal vero colpevole avrebbe raggiunto il suo obiettivo dato che il pastore di Orune sta rischiando la vita per un delitto che in realtà

³⁶ *Sentenza emessa dalla corte di assise di Sassari in data 29 novembre 1939*, cc. 19-20.

³⁷ «Indice di pravit  di animo, anzi di anestesia morale,   poi l'operazione macabra di averlo seppellito tra i duri sassi, in vista del suo ovile, in localit  dove passava spesso col bestiame, senza alcun raccapriccio per quel cadavere, che egli si illudeva sarebbe rimasto per sempre occulto "sotto la guardia della grave mora", ma che per un uomo sensibile sarebbe stato sempre un ricordo perenne e torturante del suo misfatto». Ivi, c. 20.

³⁸ *Ibidem*.

non ha commesso. Quest'ipotesi tuttavia secondo il presidente non merita ulteriori indagini non essendo «sorretta da alcun barlume di prova»³⁹.

In secondo luogo la corte si è lasciata condizionare «da alcune manchevolezze dell'istruttoria»: da un lato le indagini svolte non sono riuscite a spiegare come mai vicino al muretto fossero state trovate poche tracce ematiche, mentre avrebbe dovuto esserci una quantità di sangue ben maggiore; dall'altro non è stato possibile determinare con certezza il mezzo di trasporto utilizzato dalla vittima e dal suo aggressore per raggiungere la campagna orunese nel pomeriggio del 10 marzo⁴⁰. Tali mancanze investigative instillano il dubbio nei componenti del collegio; il presidente invece non mostra alcun tentennamento e resta pienamente convinto della colpevolezza del reo.

Infine la corte prende in considerazione l'ipotesi del concorso di persone nella commissione del delitto: in tal caso si tratta di capire il ruolo avuto dall'imputato nella vicenda. L'omicidio potrebbe essere stato perpetrato da un cooperatore, mentre Mulas avrebbe voluto soltanto commettere una rapina. L'attività posta in essere dall'imputato può in ogni caso aver avuto «minima importanza nella preparazione e nella esecuzione del reato»⁴¹.

Gli interrogativi sollevati dalla corte non convincono il magistrato estensore che non nutre alcun dubbio: l'imputato e nessun altro ha convinto la vittima ad avventurarsi in quei luoghi impervi per ucciderla e deprenderla della considerevole somma di denaro in suo possesso. Ciò nondimeno, il presidente deve uniformarsi alla volontà del collegio ed assolvere Francesco Mulas per insufficienza di prove.

In una manciata di frasi si verifica dunque un mutamento di prospettiva che sarà oggetto di un'approfondita e attenta riflessione da parte di eminenti giuristi. La sentenza è sicuramente sbilanciata: nella prima parte della motivazione sono analizzati con didascalica solerzia gli indizi e le presunzioni a carico del reo; nelle ultime righe, invece, sono succintamente menzionati gli elementi di dubbio emersi in seno al collegio giudicante. Benché «non sorretti da alcun barlume di prova», tali motivi di perplessità insinuano il seme del dubbio nella maggioranza del collegio che, quindi, preferisce assolvere il reo.

La tensione provata dal presidente è quasi palpabile: la sua opinione deve inevitabilmente cedere il passo all'opinione della maggioranza che – vale la pena ripeterlo - si è lasciata impressionare da pochi, infondati elementi di dubbio.

Francesco Mulas deve essere assolto nonostante le «gravissime prove

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Ivi, cc. 20-21.

⁴¹ Ivi, c. 21.

di reità» esistenti a suo carico: quel «nonostante» impone una torsione del ragionamento, esclude quella che sembrava una condanna inevitabile ed apre inaspettatamente le porte ad una sentenza di assoluzione.

La corte infatti, visti gli articoli 479 e 276 c.p.p., «assolve Mula Francesco dei reati ascrittigli per insufficienza di prove e Mula Maria Pasqua dei reati ascrittigli per non aver commesso i fatti e ordina la immediata scarcerazione di entrambi se non detenuti per altro reato e se non debbano essere consegnati ad altre autorità»⁴².

3. *I ricorsi in Cassazione*

La sentenza emessa dalla corte di assise di Sassari potrebbe nascondere un forte dissenso tra magistrati togati e giudici laici riuniti in collegio. Secondo i principi ispiratori della riforma approvata nel 1931, magistrati e assessori avrebbero dovuto collaborare all'insegna del buon senso e del rispetto reciproco, mentre nel caso di specie la sentenza sembra essere il frutto di una convivenza forzata.

Non è dato sapere se la redazione di un simile provvedimento sia dovuta allo zelo eccessivo di un presidente fortemente convinto della propria opinione o piuttosto ad una mal celata volontà di indurre il procuratore generale a promuovere ricorso in cassazione: il risultato in ogni caso non cambia perché il ricorso viene puntualmente presentato.

Il pubblico ministero adduce due motivi a sostegno della sua impugnazione: la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 475 n. 3 c.p.p. per mancanza o contraddittorietà nella motivazione e la violazione dell'articolo 479 c.p.p. Il primo è senza dubbio il motivo principale ed infatti è proprio su questo punto che il procuratore si sofferma con maggiore attenzione⁴³.

Il pubblico ministero entra subito nel vivo della questione notando come la motivazione della sentenza sia divisa in due parti: nella prima sono enunciati gli elementi di colpevolezza, nella seconda i dubbi «dai quali la corte si è lasciata impressionare». Tra le due parti vi «è uno stridente

⁴² Ivi, c. 22. Anche Maria Pasqua, dunque, viene assolta ma nel suo caso la decisione è unanime. Dopo tutto, non vi erano prove che Maria Pasqua avesse adescato la vittima o che fosse stata presente quando Francesco aveva proposto al Deschini dei muli o che conoscesse le intenzioni delittuose del fratello.

⁴³ *Motivi di ricorso del procuratore generale (Cagliari, 24 gennaio 1940)*, cc. 24-33.

contrasto che rende la motivazione manifestamente contraddittoria»⁴⁴. Per dimostrare in cosa consista questo contrasto, il procuratore esamina con puntualità i motivi alla base dell'assoluzione.

Il primo elemento di dubbio, come si è visto, si fonda sulla possibilità che il Deschini non sia stato ucciso dall'imputato ma da un'altra persona, la quale poi avrebbe nascosto il corpo della vittima nei pressi dell'ovile del Mulas per far ricadere su di lui la responsabilità. Il procuratore osserva come lo stesso presidente, dopo aver enunciato questa teoria, la metta subito da parte in quanto «non sorretta da alcun barlume di prova».

In realtà l'estensore della sentenza aveva sostenuto esattamente il contrario nella prima parte della motivazione, traendo le sue conclusioni dalle modalità di occultamento del cadavere: se il vero colpevole avesse davvero voluto addossare la colpa del misfatto sul pastore di Orune, non avrebbe certo provveduto a nascondere il corpo, ma lo avrebbe lasciato ben in vista nei pressi dell'ovile della famiglia Mulas. Solo l'imputato aveva tutto l'interesse ad usare una precauzione simile. La contraddittorietà della motivazione su questo primo profilo è dunque «evidentissima»⁴⁵.

Il secondo elemento di perplessità manifestato dalla corte consiste in due presunte lacune istruttorie che la sentenza si limita ad enunciare senza approfondire. Queste presunte manchevolezze sono facilmente superabili ed in parte anzi sono superate dalla stessa sentenza «la cui motivazione è in continua contraddizione con se stessa».

Il procuratore generale osserva come sia del tutto normale che vicino al muretto a secco non siano state trovate consistenti tracce ematiche: «l'omicida che si è preoccupato di nascondere il cadavere, non poteva non preoccuparsi di far scomparire il sangue il che era facilissimo poiché questo era depositato sul terreno». Quanto alla ricerca della strada percorsa da Mulas e Deschini per raggiungere il luogo del delitto, il procuratore rammenta le parole usate dallo stesso presidente secondo il quale sarebbe «superfluo precisare quale sia la via seguita dai due per trasferirsi in agro di Orune»⁴⁶.

In terzo luogo la corte ha considerato l'ipotesi che l'imputato abbia voluto soltanto la rapina, mentre l'omicidio sarebbe attribuibile ad un correo o che comunque il ruolo avuto dal Mulas nella preparazione e nella esecuzione del delitto sia stato di minima importanza. Ma anche tale dubbio appare palesemente in contrasto con la prima parte della motivazione nella quale sono esaminate con minuzia di particolari le molteplici prove

⁴⁴ Ivi, c. 24.

⁴⁵ Ivi, c. 25.

⁴⁶ Ivi, cc. 26-27.

di colpevolezza. Il luogo di ritrovamento del cadavere, le modalità di occultamento del corpo, i tre colpi di fucile uditi dal pastore Francesco Sanna, il contegno processuale dell'imputato, la fragilità del presunto alibi e la sua eccezionale pericolosità sociale dimostrano che l'unico possibile autore dell'efferato omicidio altri non è che il Mulas, il quale ha ideato, preparato e materialmente commesso il delitto⁴⁷.

Nella parte conclusiva del ricorso il sostituto procuratore espone il secondo motivo di gravame, ossia la violazione dell'articolo 479 c.p.p. L'articolo in questione stabilisce che «se non risultano sufficienti prove per condannare, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione per insufficienza di prove». Nel caso di specie, tuttavia, l'imputato era stato assolto solo per il dubbio che potesse meritare le attenuanti previste dal codice penale nell'ipotesi di concorso di persone nel reato⁴⁸: le conseguenze di tale dubbio – conclude un po' troppo succintamente il procuratore generale – «dovevano essere ben altre»⁴⁹.

Anche Francesco Mulas propone ricorso in cassazione: la sentenza della corte d'assise, infatti, violerebbe l'articolo 479 1° capoverso c.p.p. «in quanto riconosce il carattere di prova (per quanto non sufficiente) ad elementi non seri né probanti». Per dimostrare questo assunto, l'avvocato difensore ripercorre la causa nei suoi punti principali cercando di fare chiarezza in un mare di affermazioni tutt'altro che fondate⁵⁰.

Secondo la prospettiva della difesa, occorre distinguere le risultanze oggettive della causa da quelle che sono le tesi elaborate dall'accusa. Da tutto ciò che è stato raccolto nel corso delle indagini emergono due sole certezze: è vero che il Deschini e il Mulas hanno soggiornato a Sassari ed ivi sono stati visti insieme sino alle 13.30 del 10 marzo ed è vero che il cadavere del Deschini è stato trovato nascosto in località Santa Bitta due giorni più tardi. Tutto il resto «è frutto di pretesa logica se non di fantasia»⁵¹.

⁴⁷ Ivi, cc. 27-32.

⁴⁸ Il sostituto procuratore richiama l'art. 114 c.p., quindi la possibilità di diminuire la pena quando il giudice ritiene che l'opera prestata da taluna delle persone concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, e l'art. 116 c.p. nel caso in cui il reato commesso sia stato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.

⁴⁹ Ivi, c. 33.

⁵⁰ ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI, *Corte d'Assise di Sassari, Procedimenti penali*, b. 384, fasc. 2, *La difesa del Mulas a prova della sua innocenza*, cc. 34-54.

⁵¹ «su questi due elementi, distanti, in certo senso, nel tempo e nello spazio, nell'assenza assoluta di qualunque elemento di prova che li unisca nei confronti dell'imputato non è possibile procedere ad affermazioni di responsabilità in un processo in cui la posta è la vita di un uomo». Ivi, c. 36.

Secondo l'ipotesi accusatoria vittima e imputato sarebbero partiti assieme da Sassari nel pomeriggio del 10 marzo in direzione Santa Bitta; la difesa invece sostiene che quel giorno Deschini abbia lasciato Sassari senza il Mulas per raggiungere Ozieri, ossia la destinazione verso cui era diretto sin dal principio⁵².

Non corrisponde a verità la tesi per cui la vittima sarebbe stata indotta dai fratelli Mulas a recarsi nella campagna di Nuoro per acquistare i muli. Se così fosse, peraltro, Maria Pasqua avrebbe avuto lo specifico compito di sedurre la vittima per convincerla a seguire lei ed il fratello in luoghi impervi dove sarebbe stato attuato il piano criminoso. Maria però non è affatto una *femme fatale* in grado di ridurre il Deschini completamente e ciecamente ai suoi voleri, ma è una donna onesta e pia «incapace di commettere qualunque azione anche solo scorretta», a tal punto che lo stesso procuratore ne ha chiesto l'assoluzione.

La tesi della suggestione, pertanto, è destituita di qualsivoglia fondamento. Inoltre nessun testimone ha visto la vittima e l'imputato partire dal capoluogo sardo e compiere un viaggio che dura quasi un'intera giornata; senza dimenticare che per stabilire l'eventuale rilascio dei biglietti ferroviari avrebbero dovuto essere svolte delle indagini, rimaste invece incompiute⁵³.

Altrettanto infondata è la tesi secondo cui Deschini sarebbe stato ucciso in località Santa Bitta. L'affermazione dell'accusa si fonda sulle tre detonazioni udite dal teste Sanna, ma, come ha dimostrato l'autopsia, Deschini è morto a causa di un unico colpo di fucile sparato a bruciapelo. Non vi è quindi corrispondenza tra la testimonianza e la causa di morte, anche se l'estensore della sentenza sembra non darci peso reputando «inutile sbizzarrirsi in vane ipotesi per spiegare le altre due detonazioni»⁵⁴.

Oltretutto, se la vittima fosse stata uccisa in quel luogo, l'autorità investigativa avrebbe trovato tracce ematiche «in quantità ben maggiore di quella rappresentata dalle piccole macchie, di cui si parla nel verbale di descrizione di località»⁵⁵. La morte, dunque, non può che essere avvenuta altrove, come ipotizzato dai carabinieri nei primi giorni d'indagine quando

⁵² Deschini era partito da Iglesias proprio con l'intento di andare ad Ozieri, in treno tuttavia si era addormentato e a Chilivani aveva perso la coincidenza: «risponde, quindi, ad assoluta verosimiglianza ritenere che il Deschini si sia comportato così come qualunque altro al suo posto, e che, essendo arrivato a Sassari per errore, sia ripartito all'indomani 10 marzo, per la destinazione originaria». Ivi, c. 37.

⁵³ Ivi, cc. 40-41.

⁵⁴ Ivi, c. 43.

⁵⁵ Ivi, c. 44.

ancora Mulas non era sospettato⁵⁶.

A questo punto la difesa richiama l'attenzione sul pretendente respinto da Maria Pasqua che era stato indagato e poi prosciolto in fase istruttoria. Costui è proprietario di un ovile che dista poco più di un'ora di cammino dal terreno di Santa Bitta e viene descritto come «uomo di indiscussa pericolosità che trae, assieme ai suoi figli, illeciti lucri dal furto ed anche dalla soppressione delle persone».

Sarebbe stato dunque assolutamente doveroso compiere una perquisizione nella sua abitazione, dove forse l'autorità inquirente avrebbe rinvenuto il denaro sottratto all'ucciso: tale pista investigativa, peraltro, era stata suggerita da due lettere anonime che l'accusa attribuisce a Maria Pasqua senza nemmeno procedere alla consueta perizia grafica. La verità è che «il presupposto della colpevolezza del Mulas era così assoluto che si rinunciò a qualunque indagine potesse riguardare altri imputati»⁵⁷.

Se l'accusa non è in grado di provare che il Mulas abbia lasciato Sassari, da solo o con il Deschini, il 10 marzo, la difesa invece può dimostrare che l'imputato è rimasto nel capoluogo sardo per diversi giorni, avendo fatto ritorno a casa soltanto il giorno 15. È sufficiente a tal fine rammentare le testimonianze a favore del pastore orunese ed anche la deposizione dello stesso Sanna – confermata in udienza – che «il 14 o il 15 marzo vide passare nei pressi del proprio ovile Mulas Francesco reduce da Sassari»⁵⁸.

Il fatto che Mulas durante tutta l'istruttoria e sino al dibattimento avesse negato persino di conoscere la vittima non deve sorprendere più di tanto: il peso delle accuse e gli interrogatori insistenti avevano spinto il sospettato a tacere la verità credendo di trarne beneficio⁵⁹. Un simile comportamento non è infrequente soprattutto da parte di uomini «semplici ed ignoranti accusati d'improvviso di reati gravissimi».

Qui trova spazio una riflessione socio-psicologica sull'indole del

⁵⁶ Rapporto redatto dai carabinieri il 19 marzo: «Si ritiene che il Deschini giunto ad Ozieri si sia accompagnato con una comitiva di loschi individui, che, con la scusa dell'acquisto di quadripedi, lo abbiano condotto nelle campagne dei Comuni di Benetutti e Nule, ucciso e depredata della somma che possedeva. Il cadavere deve essere stato poscia portato nella località Santa Bitta del Comune di Nuoro, dove venne rinvenuto, e ciò per sviare le indagini». Ivi, c. 46.

⁵⁷ Ivi, c. 49.

⁵⁸ Ivi, c. 51.

⁵⁹ «Non ho portato ai carabinieri tutte queste giustificazioni – dirà poi in udienza Francesco Mulas – perché essi, quando mi ebbero arrestato, mi fecero vedere la fotografia del morto, dicendomi «questo lo hai ucciso tu» e ciò mi causò una forte e paurosa impressione, che m'impedì di rispondere in mia difesa: quindi sono rimasto per un mese nelle mani della pubblica sicurezza ed ogni giorno venivo interrogato dal Commissario ed ero talmente impressionato che non ho detto la verità». Ivi, c. 53.

sospettato e sul suo contegno processuale poco collaborativo: la reticenza iniziale si addice perfettamente «alla mentalità del pastore sardo che ritiene opportuno e prudente chiudersi in una negativa assoluta, che corrisponde al suo temperamento chiuso ed ostinato»⁶⁰.

Dopo tutto, il primo accorgimento dell'imputato isolano è «*dae su no no si tinghe papiuru*» ossia «con i dinieghi non si possono imbrattar carte»⁶¹. Secondo Mario Berlinguer, questo sarebbe un vero e proprio dogma del processo sardo: il sospettato, colpevole o innocente che sia, deve sempre mantenere un riserbo diffidente nei confronti di tutti, difensore compreso.

La difesa infine prende in considerazione la figura morale dell'imputato che non aveva precedenti penali, notando come nei suoi confronti non fosse emerso nulla di speciale durante le indagini: ciò nonostante, l'accusa, stravolgendo ogni logica, aveva definito «eccezionalmente impressionante» la pericolosità sociale del reo che «con la fulminea concezione della strage» aveva dimostrato una «particolare intensità di dolo» e una notevole «pravità d'animo». La capacità a delinquere di Francesco Mulas, pertanto, era stata aprioristicamente stabilita, proprio come la sua colpevolezza⁶².

La memoria presentata dalla difesa appare interamente basata sugli elementi di fatto della causa, che viene analizzata a tutto tondo smontando una ad una le affermazioni dell'accusa.

In queste pagine non si trova alcuna critica esplicita alla tecnica di redazione della sentenza, né alcun riferimento ad una giustizia apparentemente «suicida»: come vedremo nel prossimo capitolo, il tema verrà esaminato con un elevato livello di tecnicismo e di sapienza giuridica in autonome memorie defensionali, che, unitamente ai pareri di illustri giuristi, saranno raccolte in un volume dato alle stampe nel 1943⁶³.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ M. BERLINGUER, *In Assise. Ricordi di vita giudiziaria sarda*, cit., p. 22.

⁶² ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI, *La difesa del Mulas a prova della sua innocenza*, c. 54.

⁶³ G. Escobedo, *Le sentenze suicide ...*, cit., pp. 23-167.

Capitolo III

L'istituto dell'«antimotivazione»

SOMMARIO: 1. La strategia difensiva di Gennaro Escobedo. – 2. I pareri di illustri giuristi. – 3. Confutazione della tesi avversaria. 4- La decisione della suprema corte.

1. La strategia difensiva di Gennaro Escobedo

La motivazione della sentenza redatta dal presidente della corte di assise di Sassari, anziché riportare le circostanze e i fatti che avevano indotto il collegio ad assolvere il reo, illustra le ragioni a sostegno della condanna e soltanto in chiusura menziona i dubbi che hanno spinto la corte ad emettere una sentenza di proscioglimento. Secondo il magistrato estensore, infatti, la corte si sarebbe lasciata impressionare da elementi di dubbio non sorretti da alcun accenno di prova, finendo così per assolvere Mulas nonostante le gravissime prove di colpevolezza esistenti a suo carico.

Il disorientamento che si avverte leggendo la sentenza potrebbe essere dovuto alla mala fede del presidente, ad un suo eccesso di zelo, o piuttosto rappresentare il risultato di un processo deliberativo difettoso: le diverse ipotesi saranno attentamente vagliate dalle parti e poi discusse dinanzi alla suprema corte di cassazione nel mese di marzo 1942.

Protagonista indiscusso di questa seconda fase del giudizio è il difensore dell'imputato, Gennaro Escobedo, un giurista che, superati i settant'anni di età, ha ormai raggiunto un'indiscutibile esperienza forense ed un elevato livello di maturità scientifica¹.

¹ Escobedo nasce a Reggio Calabria il 14 aprile 1868. Rimasto orfano di padre e madre, viene educato dallo zio nutrendo sin da adolescente una forte passione per la letteratura e la poesia. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'università di Napoli, Escobedo si trasferisce a Roma ed ivi intraprende con successo la carriera forense. Nel 1895 viene pubblicato il primo numero della «Giustizia penale», rivista di diritto e procedura penale fondata da G. Escobedo e G. B. Impallomeni. Negli anni seguenti il giovane avvocato si dedica senza soluzione di continuità all'esercizio della professione e alla cura della rivista che vanta tra i suoi collaboratori personalità illustri. La passione per la difesa lo accompagna sino alla morte: la causa Mulas rappresenta l'ultima grande battaglia intrapresa

Escobedo intravede nella vertenza giudiziaria del pastore di Orune «un nuovo e complesso problema processuale che investiva la vitalità stessa della Corte di assise»². L'avvocato sposa con entusiasmo la causa Mulas e la questione di diritto ad essa inscindibilmente legata, trovando un rimedio a quello che lui definisce «l'istituto dell'antimotivazione».

Nella difesa perorata dinanzi alla suprema corte la figura dell'imputato rimane sullo sfondo per lasciare spazio ad una disamina squisitamente giuridica in cui Escobedo si interroga sul senso stesso della partecipazione laica nell'amministrazione della giustizia e sugli esiti della riforma varata dieci anni prima.

Nel complesso, le cinque memorie defensionali presentate dall'illustre giurista affrontano una pluralità di temi che si intrecciano, rivelando «il grande travaglio di uno spirito teso alla ricerca del vero in un crescendo di ardore e di entusiasmo»³.

Gli obiettivi ideali della difesa sono enunciati all'inizio della quarta memoria: Escobedo intende difendere il principio di legalità, la serietà della giustizia, l'istituto delle corti di assise ed il ricorso all'analogia in materia di procedura penale, argomento quest'ultimo che, come vedremo, ha un particolare rilievo nella elaborazione della strategia difensiva proposta dall'avvocato.

Soltanto in seconda linea il giurista si ripropone di difendere il suo assistito. L'avvocato lo dichiara apertamente: «in questa causa colui che meno difendiamo è il Mulas. Gli obiettivi della nostra difesa son ben più alti»⁴. Dopo tutto, la questione sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato non ha importanza, perché «se anche il Mulas fosse confesso, egli avrebbe diritto, come qualsiasi altro imputato, al rispetto della sentenza di assoluzione che lo riguarda, legalmente emanata»⁵. Ciò non toglie che, secondo Escobedo, la prova della colpevolezza del Mulas sia tutt'altro che raggiunta e che al

dal penalista che denuncia con vibrante ardore l'abuso processuale commesso dal presidente della corte di assise di Sassari promuovendo, a sostegno della sua convinzione, il parere di eminenti giuristi italiani e tedeschi. Escobedo muore all'alba del 30 marzo 1942 pochi giorni dopo aver saputo che la cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dal pubblico ministero evitando così al suo assistito l'alea di un nuovo giudizio. La vita dell'illustre giurista è ripercorsa nella prefazione del volume *Le sentenze suicide*. Per ulteriori dettagli: C. STORTI, *Escobedo Gennaro*, in E. CORTESE, I. BIROCCHI, A. MATTONE, M. N. MILETTI (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 803-804.

² G. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, cit., p. 13.

³ Così Mercedes Escobedo nella prefazione al volume scritta poco dopo la morte del marito. Ivi, p. 17.

⁴ Ivi, p. 129.

⁵ Ivi, p.p. 125-126.

contrario vi siano serie ragioni per sostenere la sua innocenza⁶.

Nel caso di specie, tuttavia, occorre innanzitutto ristabilire il principio di legalità che deve costantemente informare il procedimento penale: «se questo principio è violato o, peggio, se questo principio è eluso con artificio, un principio fondamentale della nostra civiltà giuridica viene a crollare, e ad esso sottentra niente altro che l'anarchia giudiziaria, la quale potrà travolgere la sorte degli innocenti come potrà aprire via di scampo ai colpevoli»⁷.

In primo luogo l'avvocato prende in considerazione i motivi del ricorso proposto dal procuratore generale.

Come si è visto, il procuratore aveva impugnato la sentenza ai sensi dell'art. 475 n. 3 c.p.p., rilevando una palese contraddittorietà nei motivi della decisione, da cui conseguiva la sua nullità. A suo parere, infatti, tra la prima parte della motivazione, ove sono enunciati gli elementi di colpevolezza, e la seconda parte, in cui sono succintamente indicati gli elementi di dubbio, vi «è uno stridente contrasto che rende la motivazione manifestamente contraddittoria». Il procuratore dunque non aveva rilevato un conflitto tra motivazione e dispositivo, ma una contraddizione insita nella sola motivazione⁸.

La tesi del pubblico ministero è ampiamente contestata da Escobedo, secondo il quale la motivazione non è affatto contraddittoria, ma al contrario è pienamente coerente con se stessa essendo tutta protesa a dimostrare la colpevolezza dell'imputato. Una motivazione di tale tenore sarebbe stata perfettamente logica se fosse sfociata in un dispositivo di condanna: il punto è che nel caso *de quo* il collegio aveva votato a favore dell'assoluzione ed il presidente, anziché spiegare i motivi a sostegno di tale decisione, aveva scritto una sentenza di contenuto opposto. La sentenza impugnata, dunque, altro non è che una «caricatura di sentenza» in cui la motivazione, in sé coerente, è di condanna, mentre il dispositivo è di assoluzione.

Una simile pronuncia, che tradisce anziché tradurre il deliberato del collegio, non è nulla, come sostiene il procuratore, ma giuridicamente inesistente e ideologicamente falsa.

⁶ Gli elementi a favore dell'innocenza sono quelli previamente illustrati nel ricorso ed in particolare il luogo di ritrovamento del cadavere (Mulas non avrebbe mai nascosto il corpo in prossimità del suo ovile); la mancanza di una pozza di sangue sul terreno (a dimostrazione che Deschini sarebbe stato ucciso altrove e poi trasportato lì per far ricadere la responsabilità sul Mulas); la mancanza di un collegamento tra le tre detonazioni sentite da Sanna Francesco e le modalità dell'omicidio (la morte della vittima, infatti, era dovuta allo spapolamento del midollo spinale causato da una sola fucilata sparata a bruciapelo).

⁷ Ivi, p. 126.

⁸ *Motivi di ricorso del procuratore generale*, cc. 24-33.

Escobedo espone la sua tesi con un ragionamento che denota una notevole abilità argomentativa ed uno spiccato spirito innovativo.

Dottrina e giurisprudenza insegnano che una sentenza è inesistente quando «per vizio inerente ad uno dei suoi elementi essenziali è assolutamente inidonea a produrre gli effetti che la legge le assegna»⁹. La motivazione di una sentenza deve sorreggere e sostenere il dispositivo, mentre nella causa Mulas «lo combatte e lo svaluta», tradendo così la sua funzione precipua e risolvendosi in una vera e propria «antimotivazione». La sentenza emanata dal presidente della corte di assise di Sassari è giuridicamente inesistente perché «priva della forza necessaria a conferire vita a se stessa».

Oltretutto, nei confronti dell'imputato la pronuncia è estremamente pericolosa, perché mira all'apertura di un nuovo procedimento vanificando così la precedente delibera assolutoria¹⁰. Se infatti la corte avesse accolto il ricorso ed annullato l'intero giudizio, la causa sarebbe stata rinviata ad altra corte di assise dove si sarebbe svolto un nuovo processo che avrebbe potuto concludersi con una pronuncia di condanna. Se ciò si fosse concretizzato, la cassazione avrebbe decretato il trionfo della frode processuale ordita dal magistrato estensore, che in questo modo sarebbe riuscito a far prevalere la sua tesi aggirando l'opinione della maggioranza del collegio.

Escobedo prosegue la sua argomentazione notando come la sentenza non sia soltanto giuridicamente inesistente ma anche ideologicamente falsa, perché l'estensore ha alterato la verità di un fatto – la delibera del collegio – con possibilità di arrecare un danno all'imputato. Anche ammettendo che il presidente abbia agito per eccesso di zelo, la falsità ideologica non sarebbe esclusa, al massimo potrebbe essere concessa al colpevole l'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale¹¹.

Un eccesso di potere così flagrante si verifica perché in assise cooperano elementi non omogenei. Questo è il fulcro della questione, questo dunque il punto su cui l'avvocato sofferma la propria attenzione perché, come si è anticipato, il fenomeno delle sentenze suicide, di cui il caso Mulas rappresenta

⁹ G. Escobedo, *Le sentenze suicide*, cit., p. 80.

¹⁰ Ivi, p. 85.

¹¹ L'articolo 276 del codice Zanardelli puniva con la reclusione da cinque a dodici anni il pubblico ufficiale che «ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non conformi a verità, od omette o altera le dichiarazioni da lui ricevute, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento». Il codice del 1889 prevedeva anche un'ipotesi minore di falso nel caso in cui il delitto fosse stato commesso «per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri». Questa fattispecie – osserva Escobedo – non è ammessa nel nuovo codice, quindi non ha alcuna importanza dimostrare che sia stato proprio Mulas a commettere il delitto. Ivi, p. 88.

l'episodio più noto, è una conseguenza della riforma varata nel 1931.

Si è visto come, nel tentativo di superare gli inconvenienti del processo con intervento dei giurati, il legislatore avesse optato per un sistema misto fondato sulla stretta collaborazione tra magistrati ed assessori, realizzando una soluzione di compromesso tra chi avrebbe voluto il mantenimento della giuria e chi invece avrebbe preferito una magistratura esclusivamente togata.

La tanto acclamata cooperazione era stata però limitata alla fase della deliberazione. Il procedimento di formazione del giudizio in corte di assise, infatti, risulta scisso in due momenti distinti: il momento della delibera, di competenza dell'intero collegio, ed il momento della redazione della sentenza, che spetta ad un solo membro della corte, di regola il presidente.

A deliberazione avvenuta, gli assessori conferiscono mandato implicito al presidente affinché rediga una pronuncia conforme alla decisione votata dalla maggioranza, ma non partecipano alla redazione della sentenza, che infatti non devono firmare. Gli assessori dunque rimangono estranei a questa seconda fase e non hanno modo di esercitare alcun controllo su di essa¹².

L'eccesso di potere si verifica nel momento in cui il presidente, fraudolentemente o «per malinteso amore di giustizia», tradisce il mandato ricevuto e redige una sentenza votata all'autodistruzione.

Dopo aver denunciato gli inconvenienti del sistema misto, Escobedo propone la sua personale opinione in materia. La soluzione a suo avviso non può consistere in un ritorno al giurì, «che ha fatto il suo tempo ed era composto di persone incompetenti per la funzione che dovevano assolvere», bensì nella costituzione di un collegio giudicante interamente formato da tecnici sia in materia giuridica sia nelle materie ausiliarie (criminologia, psicofisiologia, psichiatria, medicina legale, etc.). Questa soluzione appare al nostro come l'unica in grado di assicurare tutte le garanzie di cui la giustizia ha bisogno¹³.

¹² «Nei giudizi di Corte di Assise vi è un taglio netto, un distacco preciso fra il periodo in cui tutto il Collegio procede al giudizio e delibera e il periodo in cui un solo magistrato redige la sentenza senza che gli altri componenti la Corte vi abbiano alcuna ingerenza, senza che essi la possano firmare.». Ivi, p. 102.

¹³ Ivi, p. 72. Già nel 1935 Escobedo aveva auspicato l'abolizione della componente popolare nei giudizi penali e l'adozione, in determinati ambiti, di un giurì tecnico: «per giudicare dei più gravi delitti – scrive il giurista commentando lo studio di F. Gorphe sull'evoluzione moderna della giurisdizione criminale – ai giurati ed agli scabini vanno sostituiti esclusivamente i magistrati» che devono essere selezionati «per capacità ed elevatezza di grado». In talune circostanze, però, il giudice deve essere affiancato da esperti in una data scienza (ad esempio la medicina legale o la psichiatria) che con la loro competenza tecnica possono integrare il giudizio giuridico del magistrato. Secondo Escobedo, la giustizia penale nella repressione dei più gravi delitti deve essere depurata «da tutte le

Nell'eterno dibattito tra i sostenitori e gli oppositori della partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia, l'avvocato si schiera dunque tra coloro che vorrebbero l'abrogazione integrale dell'elemento laico: il grado di complessità raggiunto dal processo penale e la sua continua interazione con specifici settori del sapere suggeriscono un superamento della tradizione ed una maggiore attenzione alle esigenze imposte dalla nuova realtà sociale.

Nel caso di specie, il contributo delle scienze criminologiche avrebbe consentito di indagare la personalità ed il carattere dell'imputato ed il suo livello di pericolosità sociale, che il presidente della corte di assise di Sassari non aveva esitato a definire «eccezionalmente impressionante»¹⁴.

In attesa dell'auspicata riforma, la frode commessa ai danni del Mulas non può incontrare l'avallo della suprema corte. Nel rispetto delle regole del sistema in vigore, occorre dunque trovare un rimedio per difendere il principio di legalità ed evitare che il pastore di Orune venga sottoposto ad un nuovo giudizio dagli esiti imprevedibili.

Ancora una volta si vede con chiarezza il duplice obiettivo perseguito dall'avvocato: da un lato la salvaguardia di un valore fondante l'ordinamento, dall'altro la difesa dell'imputato che ha diritto alla redazione di una sentenza conforme alla delibera del collegio. La composizione eterogenea della corte di assise può piacere o non piacere, ma deve comunque essere rispettata perché:

«se fosse lecito frustrare e rendere vana la deliberazione della corte di assise attraverso sentenze che non attuano ma distruggono la deliberazione, rendendo facili i ricorsi del Pubblico Ministero diretti a farla porre nel nulla, in tal caso l'istituto stesso dell'assessorato necessariamente volgerebbe rapido verso inglorioso tramonto»¹⁵.

scorie dei pregiudizi e delle tradizioni del passato » per ergersi «su basi esclusivamente scientifiche»: del resto, un giudice che ispira le sue decisioni alla scienza non è per questo meno sensibile «a tutti quegli elementi che rendono la giustizia aderente, senza essere crudele, alle necessità sociali». G. ESCOBEDO, *Giurì, scabinato, giurì tecnico: a proposito dello studio di F. Gorphe* L'évolution moderne de la jurisdiction criminelle, in *Giustizia penale*, 41 (1935), parte IV, pp. 206- 216.

¹⁴ Sentenza emessa dalla corte di assise di Sassari in data 29 novembre 1939, cit., cc. 19-20.

¹⁵ G. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, cit., p. 54. Nella quarta memoria defensionale, Escobedo torna sulla questione e ribadisce che «se l'estensore della sentenza della Corte d'assise possedesse il diritto di veto alla assolutoria legalmente pronunciata attraverso la motivazione fraudolenta; se esso, in sostanza, giudice unico, potesse sostituirsi alla Corte, per far prevalere in ogni caso la sua volontà, non occorrerebbe neppure un provvedimento del legislatore per abrogare le Corti di assise; ma la sentenza stessa della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso del

La sentenza impugnata, oltre a rappresentare il fallimento della cooperazione tra magistrati togati e giudici laici, costituisce un grave pericolo per l'imputato. Infatti, qualora la cassazione accogliesse il ricorso presentato dal procuratore generale rinviando gli atti ad un'altra corte di assise, Mulas sarebbe sottoposto ad un nuovo giudizio e correrebbe il rischio di essere condannato a morte.

La posta in gioco dunque è la vita di un uomo che era stato legalmente assolto e che ora invece rischia la pena capitale¹⁶. La sentenza *de qua*, pertanto, in rapporto a se stessa è una «sentenza suicida», ma nei rapporti con l'imputato ironicamente prosciolto «è una vera e propria sentenza ... omicida»¹⁷.

Il legislatore non ha predisposto un rimedio per simili situazioni, ma il difetto di una norma processuale non autorizza l'operatore del diritto a desistere.

Come si è anticipato, il rimedio potrebbe consistere nella declaratoria di nullità della sentenza e della delibera che l'ha preceduta, con conseguente rinvio della causa ad altra corte di assise per lo svolgimento di un nuovo giudizio. Tale soluzione, tuttavia, sarebbe profondamente ingiusta perché legittimerebbe l'operato dell'estensore, generando il caos nei procedimenti in corte di assise ed autorizzando il presidente che si fosse trovato in minoranza ad esercitare impunemente il diritto di veto, vanificando così il voto della maggioranza. Una sentenza che contraddice la deliberazione del collegio non può impegnare la responsabilità del medesimo e non può portare all'annullamento dell'intero giudizio¹⁸.

Pubblico Ministero avverso il Mulas, rinviasse questi a nuovo giudizio, importerebbe virtualmente l'abrogazione necessaria della Corti di assise, che sarebbe innanzi tutto abolita, quale Collegio, dall'opera individuale dello stesso Presidente». Ivi, p. 131.

¹⁶ In Italia la pena di morte viene ripristinata nel 1926 nell'ambito dei provvedimenti emanati per la difesa dello stato. Il codice Rocco prevede la pena capitale in materia di delitti politici e per taluni reati comuni, tra i quali l'omicidio commesso per eseguire o occultare un altro reato ovvero per assicurare a sé o ad altri il profitto o l'impunità di un altro reato. La vicenda giudiziaria di Francesco Mulas rientra perfettamente in questa fattispecie: l'imputato infatti è accusato di aver ucciso Pietro Deschini allo scopo di impadronirsi della somma di denaro di cui la vittima disponeva. Per un approfondimento sulla disciplina della pena di morte nel codice Rocco: G. TESSITORE, *Fascismo e pena di morte*, cit., pp. 232-250. Sulla reintroduzione dell'estremo supplizio negli anni del fascismo v. anche C. DANUSSO, *Patibolo ed ergastolo dall'Italia liberale al fascismo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4 (2017), pp. 51-67.

¹⁷ G. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, cit., p. 89.

¹⁸ «la finalità dell'estensore della sentenza fu quella appunto di rendere irrita e nulla la liberazione di assolutoria emessa dalla Corte di assise, redigendo una sentenza facilmente annullabile sul ricorso del Procuratore generale, con la necessità dell'esperimento di un

La distinzione tra sentenza nulla per difetto o contraddizione dei motivi e sentenza inesistente ed ideologicamente falsa perché tesa a distruggere anziché sorreggere la delibera del collegio si rivela dunque fondamentale: la nullità della sentenza redatta dal presidente uniformandosi alla volontà della maggioranza si comunica al precedente giudizio, mentre l'inesistenza contraddistingue soltanto la sentenza e non si estende alla previa deliberazione, che rimane perfettamente valida¹⁹.

La soluzione pertanto non può consistere in un provvedimento di cassazione con rinvio, ma deve essere ricercata altrove facendo ricorso al principio di analogia²⁰. In via analogica l'autore ritiene applicabile l'art. 476 n. 2 c.p.p. che contempla l'istituto della rettificazione della sentenza quando occorre completare la motivazione insufficiente²¹.

nuovo giudizio innanzi ad altra Corte di assise». Se la cassazione decidesse di accogliere il ricorso, la frode processuale elaborata dal presidente «sarebbe consumata e diremo quasi felicemente coronata dal successo». Ivi, p. 59.

¹⁹ L'articolo 189 c.p.p. dispone che «il giudice, nel dichiarare la nullità di un atto, stabilisce anche d'ufficio se la nullità si comunica a determinati atti anteriori o contemporanei connessi con quelli annullati». Come insegna Castellano «non basta che l'atto posteriore o contemporaneo annullato dipenda dall'atto anteriore o dall'altro atto contemporaneo, ma occorre, per comunicarsi la nullità, che l'atto nullo abbia su quello anteriore o contemporaneo la sua necessaria origine, come se si trattasse di unità di atti». G. CASTELLANO, *Il codice di procedura penale nella sua attuazione pratica*, Milano, L. di G. Pirola, I, 1933, p. 438. Nel caso di specie il collegamento tra la delibera del collegio e la redazione della sentenza è stato reciso per opera arbitraria del magistrato estensore: la delibera quindi deve essere preservata perché perfettamente valida, mentre la sentenza che beffardamente assolve Francesco Mulas deve essere eliminata. G. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, cit., pp. 94-106.

²⁰ Secondo Escobedo, l'analogia, vietata in materia di diritto penale sostanziale, in tema di diritto processuale penale non solo è ammessa, ma è anzi indispensabile per la vita stessa dell'azione penale perché «senza la quotidiana applicazione delle regole dell'analogia non vi sarebbe processo penale che potesse essere condotto a termine». Ivi, p. 42. La riforma delle corti di assise ha introdotto una nuova funzione, ossia quella della redazione della sentenza in conformità alla delibera del collegio da parte del magistrato estensore, ma non ha esplicitamente previsto alcuna forma di controllo su di essa. Il principio per cui «ad ogni funzione non può non corrispondere un controllo» dovrebbe invece operare anche in questi casi. Il ricorso all'analogia consente dunque di colmare un vuoto normativo, perché non è accettabile «trincerarsi nella incolmabilità della lacuna della legge e rassegnarsi alla dura inevitabile ingiustizia». Ivi, p. 121.

²¹ Ex art. 476 c.p.p. la rettificazione della sentenza viene disposta anche d'ufficio nei seguenti casi: 1. quando occorre rettificare le generalità dell'imputato o di altre persone, sempre che non sia dubbia la loro identità fisica; 2. quando occorre completare la motivazione insufficiente; 3. quando il dispositivo della sentenza è difforme da quello letto all'udienza ed esistente negli atti; 4. nel caso di mancanza di requisiti non prescritti a pena di nullità. G. CASTELLANO, *Il codice di procedura penale*, III, cit., p. 220.

Se il legislatore con scrupolosa sollecitudine ha previsto la rettificazione di una sentenza con motivazione insufficiente, a maggior ragione simile istituto dovrebbe trovare applicazione nei confronti di un provvedimento ben più grave che potrebbe condurre ad infauste conseguenze.

Ai sensi dell'art. 476, la rettificazione della sentenza viene disposta a norma dell'art. 149 co. 2 c.p.p., il quale prevede che qualora il provvedimento sia stato impugnato e l'impugnazione non sia stata dichiarata inammissibile, alla correzione provvede il giudice competente a decidere sull'impugnazione. Applicando a stretto rigore il dettato normativo al caso di specie, avendo il procuratore generale proposto ricorso in cassazione, spetterebbe alla suprema corte rettificare la sentenza, se non fosse che la cassazione non può farlo perché non è giudice del fatto.

Questo apparente ostacolo è facilmente superabile: la cassazione infatti può agire delegando il giudice che ha emesso il provvedimento da rettificare, ossia rinviando gli atti alla corte di assise di Sassari affinché un altro dei suoi membri rediga una nuova motivazione in conformità alla precedente delibera votata dal collegio.

Lo stesso principio, puntualizza per correttezza Escobedo, dovrebbe operare nel caso in cui la maggioranza si fosse pronunciata a favore della condanna e l'estensore, convinto dell'innocenza del reo, avesse scritto una motivazione assolutoria²². La soluzione proposta dall'avvocato, pertanto, è attuabile ogniqualvolta la motivazione – o meglio quella che Escobedo definisce «antimotivazione» – sia in contrasto voluto con la deliberazione.

Avverso la sentenza rettificata entrambe le parti potrebbero poi proporre ricorso in cassazione nei modi e con le formalità prescritte dalla legge: il pubblico ministero insisterebbe allora per la condanna dell'imputato, mentre Mulas chiederebbe una piena assoluzione.

È vero che ex art. 190 c.p.p. i provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione non sono impugnabili, ma è altrettanto vero che vi sono dei provvedimenti che il legislatore non ha qualificato come impugnabili semplicemente perché non li ha ritenuti possibili²³.

²² «Per le stesse ragioni dianzi discorse, anche nella ipotesi in cui l'imputato condannato dalla Corte di assise sia stato nella motivazione della sentenza redatta dal Presidente dichiarato innocente [...] non potrebbe senz'altro essere cassata la sentenza con rinvio a nuovo giudizio; ma su ricorso dell'imputato o del Pubblico Ministero la causa dovrebbe essere nuovamente rimessa alla stessa Corte di assise, perché altro dei suoi membri redigesse la motivazione della sentenza in conformità alla deliberazione presa di condanna». G. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, cit., p. 109.

²³ L'avvocato ritiene che «se la violazione di legge verificatasi fosse di tale natura da apparire

Il codice disciplina la carenza e la contraddittorietà dei motivi mentre non si occupa del contrasto intenzionale tra motivazione e dispositivo per il semplice fatto che non aveva previsto «il fenomeno morboso dell'antimotivazione»²⁴. Avendo però simili provvedimenti fatto la loro apparizione nello scenario processuale italiano, occorre trovare un rimedio perché tali sentenze «sono da considerare come *extra-vagantes* rispetto al nostro ordinamento» e «non possono in verun caso ottenervi diritto di cittadinanza, ma debbono essere assoggettate agli ordinari controlli giurisdizionali per essere poste nel nulla, come meritano»²⁵.

Nelle prime quattro memorie defensionali l'avvocato ha proposto un ragionamento coerente e razionale che mira a raggiungere un duplice risultato: ristabilire la legalità violata e contemporaneamente evitare a Francesco Mulas l'alea di un nuovo giudizio.

Nella quinta ed ultima memoria, Escobedo conferma gli obiettivi della sua strategia difensiva, ma, inaspettatamente, introduce una nuova teoria che, se accolta, renderebbe inutile il ricorso alle tesi tenacemente sostenute sino a questo momento.

La nuova teoria si fonda su un presupposto differente riassumibile in questi termini: «la nullità della sentenza non esiste, per la ragione che questa non è realmente contraddittoria»²⁶. Una simile presa di posizione denota evidentemente un significativo mutamento di approccio: sino ad allora Escobedo aveva sostenuto con forza la teoria della contraddittorietà intenzionale tra motivazione e dispositivo, mentre ora nega l'esistenza stessa del contrasto che sussisterebbe solo in apparenza. Per capire questo inaspettato cambio di strategia, è indispensabile ricapitolare i fatti della causa e soprattutto analizzare la sentenza impugnata da un diverso punto di vista.

imprevedibile, la mancanza di apposita norma che regoli le modalità della riparazione non elimina la possibilità che la violazione della legge imprevedibile debba essere riparata. In caso diverso le violazioni di leggi più gravi, che sono quelle imprevedibili, rimarrebbero prive della possibilità di riparazione». Ivi, p. 49.

²⁴ Gli avversari del modello misto, in realtà, avevano tentato di mettere in guardia il ministro Rocco notando come in camera di consiglio avrebbero potuto verificarsi episodi di sopraffazione e prevaricazione. In questo senso si era chiaramente espresso Ugo Spirito nel giugno 1926 in seno al gruppo italiano dell'associazione internazionale di diritto penale. La questione della redazione della sentenza era stata oggetto di discussione da parte della commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sullo schema di decreto predisposto dal guardasigilli: ai dubbi sollevati da Foschini, Garofalo e Sarocchi, il presidente D'Amelio aveva risposto che il magistrato estensore rimasto in minoranza avrebbe dovuto piegarsi alla opinione della maggioranza. Cfr. capitolo I paragrafo II.

²⁵ G. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, cit., p. 46.

²⁶ Ivi, p. 148.

Si è visto come nel corso del processo non fosse stata raggiunta la piena prova a carico dell'imputato, nei confronti del quale sussistevano però taluni indizi di colpevolezza. In fase di discussione erano emersi alcuni elementi di dubbio che alla fine avevano indotto la corte ad assolvere il reo per non provata reità. Un tale quadro probatorio ha creato nell'animo dei giudici uno stato di perplessità che è sfociato in un proscioglimento per insufficienza di prove²⁷.

Una sentenza assolutoria con formula dubitativa in cui coesistono sospetti di responsabilità e indizi di innocenza è perfettamente legittima e quindi, di regola, non dà adito a discussioni né a controversie.

Nel caso di specie, però, la sentenza è stata inficiata dal personale convincimento del presidente secondo il quale il pastore di Orune è colpevole e socialmente pericoloso. Il presidente ha manifestato la sua opinione inserendo nella motivazione «declamazioni drappeggiate in paludamenti retorici»²⁸ a sostegno delle quali non è stata addotta alcuna prova di carattere oggettivo. Il magistrato estensore ripete come in un ritornello che «il Mulas è l'autore del fatto commesso con pieno dolo e in circostanze tali da rivelare un'eccezionale temibilità di delinquente»²⁹.

Simili asserzioni hanno trasformato una «sentenza perplessa» in una «sentenza contraddittoria», ma:

«Se voi togliete alla sentenza le personali affermazioni del Presidente sulla colpevolezza del Mulas (queste sì non sorrette da alcuna prova), la sentenza cessa di essere contraddittoria, perché i sospetti che l'accusa accumulava contro il Mulas non

²⁷ Il codice di procedura penale distingue l'assoluzione piena dall'assoluzione per insufficienza di prove. Se ai fini della punizione le due ipotesi si equivalgono, deve tuttavia essere tenuta ben presente «la profonda diversità della loro natura e del loro valore». Nel primo caso, infatti, il processo di cognizione ha raggiunto il suo scopo, mentre nel secondo caso il giudice rimane incerto e non può fare altro che constatare l'impossibilità dell'accertamento. In questa seconda ipotesi si registra dunque un insuccesso, perché «vi è bensì stato un processo ma non una decisione; il vero è che la questione di fatto rimane insoluta». F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, IV, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1949, p. 204.

²⁸ A dimostrazione del suo assunto, l'avvocato cita alcuni esempi: «sussiste la prova irrefutabile che il Mulas trascinò il Deschini verso il suo ovile in agro di Nuoro, limitrofo a quello di Orune, e ve lo trascinò con l'idea già preconcepita di ucciderlo»; «vi è la certezza che fu il Mulas e non altri a suggestionarlo con quel miraggio ed a trascinarlo nei suoi oscuri domini per ucciderlo e deprearlo» ed ancora «indice di pravità di animo, anzi di anestesia morale, è poi la operazione macabra di averlo seppellito fra i duri sassi in vista del suo ovile [...]». G. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, cit., p. 154.

²⁹ Ivi, p. 155.

erano incompatibili con le ragioni per lo meno di dubbio che si elevavano a sua discolpa e rendevano impossibile la condanna»³⁰.

Nel caso in esame il presidente non ha soltanto manifestato un'opinione individuale, ma ha anche attribuito il suo personale convincimento al collegio, falsificando la deliberazione assunta dalla maggioranza.

La falsità ideologica però – è questa la chiave di volta della nuova tesi difensiva – non interessa la sentenza nel suo complesso, ma soltanto quelle parti in cui la colpevolezza dell'imputato viene data per certa ed inequivocabile. La sentenza, depurata da simili dichiarazioni, cesserebbe dunque di palesare una contraddizione tra motivazione e dispositivo, perché i sospetti di reità e gli indizi di innocenza «sono compatibili se riflessi nella coscienza del giudice, la quale rimane così in uno stato di perplessità, che è cosa ben diversa dalla contraddizione»³¹. Venuta meno la contraddittorietà, verrebbero meno anche le ragioni del ricorso presentato dal procuratore.

In via principale pertanto l'avvocato chiede alla cassazione di qualificare come ideologicamente false le affermazioni che si leggono nella sentenza per cui il Mulas sarebbe l'autore dell'assassinio e di ordinarne la cancellazione ai sensi degli articoli 380 e 480 c.p.p.: eliminate queste frasi, la sentenza non sarebbe più contraddittoria ed il ricorso del pubblico ministero dovrebbe essere rigettato.

Nella denegata ipotesi in cui i giudici supremi decidano di non accogliere questa tesi, Escobedo chiede alla corte di cassare la sentenza impugnata perché inesistente e ideologicamente falsa, senza tuttavia travolgere la deliberazione del collegio giudicante.

L'avvocato inoltre invoca l'applicazione dell'art. 476 n. 2 c.p.p. in via analogica, in virtù del quale la causa dovrebbe essere rinviata alla stessa corte di assise di Sassari, affinché un altro dei componenti il collegio rediga una nuova sentenza, avverso la quale entrambe le parti potrebbero poi esperire i rimedi che per legge loro competono³².

Mantenendo sempre un ritmo serrato ed incalzante, la difesa proposta da Gennaro Escobedo ha preso in esame plurimi principi di diritto processuale penale tessendo un ragionamento logico e coerente, espressione di quella che lo stesso giurista ha qualificato come «giurisprudenza creatrice».

La varietà dei temi affrontati è funzionale a sostenere la tesi che più sta a cuore al giurista, ossia il pernicioso impiego dell'«antimotivazione», la sua origine e le sue possibili conseguenze. Il comportamento del presidente

³⁰ Ivi, p. 153.

³¹ Ivi, p. 165.

³² Ivi, pp. 126, 127, 165.

della corte di assise è il *leitmotiv* attorno al quale si sviluppa la riflessione di Escobedo che approfitta delle vicissitudini di un pastore sardo per portare alla luce un tema di notevole rilievo.

La redazione di una «sentenza suicida» da parte di un magistrato forse troppo zelante ha messo in evidenza i difetti del sistema misto, dimostrando come le preoccupazioni e le inquietudini manifestate dieci anni prima da alcuni giuristi dotati di particolare sensibilità giuridica fossero tutt'altro che infondate.

2. I pareri di illustri giuristi

A sostegno della sua tesi, Escobedo chiede il supporto di dodici eminenti giuristi italiani e tedeschi, i cui pareri sono pubblicati in appendice nel volume che raccoglie le cinque memorie defensionali presentate dall'avvocato³³.

I giuristi interpellati partecipano alla fervida disputa proponendo argomentazioni che convergono verso lo stesso risultato: tutti stigmatizzano l'operato del presidente della corte di assise di Sassari ed invitano la cassazione a non prestarsi al suo "gioco" sottoponendo Francesco Mulas ad un nuovo giudizio che potrebbe concludersi con una condanna a morte.

Se tutti sono concordi nel ritenere che il ricorso del pubblico ministero non debba essere accolto, a questa conclusione, tuttavia, giungono percorrendo strade diverse, che meritano di essere esaminate con attenzione.

Analizzando il tessuto logico del ragionamento proposto dai singoli autori può essere individuato un punto di convergenza, che consiste nella peculiarità della formazione del giudizio in corte di assise a seguito della riforma varata nel 1931.

Come già spiegato da Escobedo, nei procedimenti in assise occorre distinguere il momento costitutivo della deliberazione, di competenza del collegio, dal momento esecutivo di redazione della sentenza, che spetta ad un singolo magistrato, di regola, ma non necessariamente, il presidente della corte. Luigi Ferrara osserva come il momento costitutivo «ha il suo epilogo essenziale nella lettura immediata del dispositivo della sentenza all'udienza», mentre il momento esecutivo altro non è che «la traduzione in atto della già consumata fase conclusiva del rapporto processuale»³⁴.

³³ I giuristi interpellati sono Edmund Mezger, Wolfgang Mittermaier, Piero Calamandrei, Luigi Ferrara, Eugenio Florian, Filippo Vassalli, Francesco Canelutti, Alfredo De Marsico, Francesco Campolongo, Enrico De Nicola, Francesco Antolisei e Paolo Rossi. Ivi, pp. 171-246.

³⁴ L. FERRARA, *Delitto e quasi delitto giudiziario*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 191.

Eugenio Florian distingue la fase di formazione ideologica della pronuncia dalla formazione scritturale della sentenza, notando come «il momento esecutivo non dovrebbe mai, per difetti suoi propri, influire sul momento della deliberazione»³⁵. La scissione tra questi due momenti è rilevata anche da Filippo Vassalli che pone l'accento sul rapporto di intima coerenza esistente, di regola, tra motivazione e decisione³⁶.

Francesco Carnelutti non condivide questa impostazione, perché l'efficacia giuridica del provvedimento è attribuita all'atto nel suo complesso con la conseguenza che «quando se ne toglie via l'ultima parte, cade anche il resto»³⁷. Il professore preferisce distinguere tra atto e documento, dove l'atto si riferisce alla pronuncia deliberata dal collegio, mentre il documento è la sentenza redatta dal presidente³⁸. Vedremo come su queste premesse Carnelutti costruisca una trama argomentativa parzialmente diversa, che tuttavia nel suo epilogo non si discosta dalle teorie elaborate dagli altri giuristi.

Alla luce della distinzione tra deliberazione collegiale e redazione individuale dei motivi, è possibile delimitare le competenze attribuite agli assessori da un lato e al presidente dall'altro. Come si è visto, gli assessori partecipano alla deliberazione della pronuncia ma sono estranei alla stesura della sentenza, che viene firmata esclusivamente dal cancelliere, dall'estensore e dal presidente qualora non abbia provveduto in prima persona alla compilazione. Quest'ultimo «per il suo alto e delicatissimo ufficio dovrebbe essere l'incarnazione della correttezza», mentre nella causa Mulas ha commesso un palese eccesso di potere, perché non ha dato alla decisione del collegio «una forma rispondente al suo spirito e alla sua portata». Agendo come ha agito, il magistrato è venuto meno ad un suo preciso dovere non soltanto morale ma anche giuridico, tirando un «colpo mancino alla maggioranza del collegio per renderne vana la deliberazione»³⁹. Nel caso *de quo* il giudice ha nascosto nella sentenza «l'ordigno esplosivo che ne produrrà l'annullamento», mettendo in atto quello che Piero Calamandrei

³⁵ E. FLORIAN, *Flagrante contrasto fra deliberazione e sentenza in assise. Sentenza che rinnega il verdetto*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 198.

³⁶ F. VASSALLI, *Difetto di motivazione e redazione contraria alla deliberazione nelle sentenze di assise*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 207.

³⁷ F. CARNELUTTI, *Falsa motivazione di sentenza*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 210.

³⁸ «Una distinzione secondo me è ben quella che deve mettere sulla strada buona, ma non tra il deliberare e lo scrivere, sibbene tra l'atto e il documento. Ciò che è sottoposto al giudizio della Corte di cassazione è l'atto mediante il quale l'imputato è stato assolto, ma, come questo è un atto passato, serve al controllo la sua prova, costituita da quel documento che è stato redatto dal Presidente ostinato». *Ibidem*.

³⁹ F. ANTOLISEI, *La sentenza volutamente contraddittoria*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 227.

non esita a definire un vero e proprio «sabotaggio giudiziario»⁴⁰.

Un simile comportamento denota un evidente disprezzo della legalità e al contempo determina «una grave svalutazione degli assessori, la messa in dubbio della loro capacità di giudicare»⁴¹. Il magistrato che redige una sentenza di questo tenore tradisce la decisione della maggioranza e si prende gioco degli assessori con i quali invece è tenuto a collaborare. Un eventuale dissenso tra giudici togati e popolari dovrebbe essere risolto facendo ricorso al buon senso, invece spesso accade che «o gli assessori si annullano ed il sistema è ferito nell'organo o i magistrati (e più spesso il Presidente) reagiscono e il sistema è ferito nella giustizia»⁴². Entrambe le ipotesi sanciscono l'inesorabile fallimento del principio di cooperazione.

La situazione è ancor più grave se si considera che il caso Mulas non è un episodio isolato. Il meccanismo infatti è stato messo in atto anche in altre occasioni: «il fenomeno, nell'attuale funzionamento della corte di assise, si è verificato già da un gran pezzo – osserva Ferrara – e quindi, oltre a non esser nuovo, ha già statisticamente acquistato una sua particolare fisionomia»⁴³.

La critica nei confronti dell'operato del presidente è dunque unanime,

⁴⁰ P. CALAMANDREI, *Sentenze sintomatiche*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 182. Secondo Calamandrei le sentenze suicide rientrano nel genere delle «sentenze sintomatiche» perché rivelano un certo stato d'animo del giudice la cui ragione morale si riflette nella sentenza producendo aberrazioni giuridiche. L'autore annovera nella medesima categoria le sentenze elusive, così definite perché «per isfuggire alle difficoltà di dover risolvere una questione di diritto particolarmente grave e impegnativa, preferiscono giudicare la causa in fatto, rimandando la decisione della questione di diritto a migliore occasione». Tanto le une quanto le altre rivelano «le debolezze umane del giudicante». Ivi, pp. 178-179. In *Processo e democrazia* Calamandrei torna sul tema degli sfasamenti che possono inficiare la motivazione: oltre al fenomeno delle sentenze suicide, l'autore menziona le sentenze polemiche «nelle quali qualche giudice nostalgico ha preso pretesto dal caso sottoposto al suo giudizio per trasformare la motivazione, in cui dovrebbero trovar posto soltanto i motivi giuridici attinenti alla causa, in una tribuna da comizio, destinata a dare sfogo ai risentimenti dell'uomo di parte». P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, cit., p. 116.

⁴¹ W. MITTERMAIER, *Contrasto fra motivazione e dispositivo: annullamento della sola sentenza*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 175.

⁴² A. DE MARSICO, *Per il caso Mulas*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 213.

⁴³ L. FERRARA, *Delitto e quasi delitto giudiziario*, cit., p. 185. La vicenda processuale del pastore di Orune rappresenta sicuramente il caso più noto di giustizia suicida, ma di certo non l'unico. È già stato menzionato il caso Ferrigno in cui, come si è visto, l'espedito processuale ha raggiunto il suo scopo: la cassazione infatti aveva annullato la pronuncia della corte di assise di Palermo rinviando la causa alla corte di assise di Agrigento. A stretta maggioranza di voti, i giudici agrigentini avevano condannato a morte il triplice omicida. Cfr. capitolo I paragrafo 5. Altri episodi di giustizia suicida sono menzionati in P. GIUDICE, *Le cosiddette sentenze "suicide" in Corte di Cassazione*, cit., pp. 390-391.

anche se i toni assumono sfumature diverse: se da un lato Luigi Ferrara qualifica il comportamento del magistrato come intenzionale, doloso e voluto antiprocessualmente per attuare la *reformatio in peius* della pronuncia⁴⁴, dall'altro Piero Calamandrei non nega che il presidente possa aver agito così «per raggiungere un fine che egli ritiene superiore alla osservanza della legge formale», sebbene simili «machiavellismi politici» non si addicano alla funzione del giudice «che deve esser sempre limpida e ingenua»⁴⁵.

Un altro punto sul quale i giuristi interpellati da Escobedo esprimono un parere differente concerne la natura e la portata del vizio che si riscontra nella sentenza impugnata.

Secondo Filippo Vassalli la fattispecie si pone al di fuori dei tradizionali canoni ermeneutici fondati sulla mancanza o sulla contraddittorietà della motivazione. La peculiarità del caso Mulas consiste nel fatto che il magistrato estensore ha inserito nella sentenza le sue convinzioni personali, manifestando al contempo seri dubbi sulle ragioni che avevano indotto il collegio a deliberare una pronuncia assolutoria: si tratta quindi di una incongruenza logica tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, con la conseguenza che il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto per un «motivo non consentito dalla legge»⁴⁶.

Enrico De Nicola ritiene invece che non si debba confondere il concetto di contraddizione con quello di difformità: quando il pensiero dell'estensore «per un difetto di logica interna perde la sua continuità» sussiste una contraddizione, quando invece «il ragionamento tende deliberatamente a una illazione diversa a quella a cui deve pervenire» si rientra nell'ipotesi della difformità. Stabilite queste premesse, è evidente che nel caso in esame non vi è una contraddizione quanto piuttosto una difformità voluta tra motivazione e dispositivo⁴⁷.

Francesco Antolisei dal canto suo preferisce parlare di motivazione insufficiente dato che la parte motiva «non espone in modo adeguato le ragioni per le quali era rimasto nell'animo della corte il dubbio che l'imputato non fosse autore dell'efferato delitto»⁴⁸.

Anche Paolo Rossi qualifica la fattispecie in termini di omissione di una parte della motivazione, ossia degli argomenti dubitativi espressi dalla maggioranza del collegio. L'avvocato considera un fattore apparentemente

⁴⁴ L. FERRARA, *Delitto e quasi delitto giudiziario*, cit., p. 194.

⁴⁵ P. CALAMANDREI, *Sentenze sintomatiche*, cit., p. 183.

⁴⁶ F. VASSALLI, *Difetto di motivazione*, cit., pp. 206-207.

⁴⁷ E. DE NICOLA, *Rimedi giuridici a una sentenza anormale*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 224.

⁴⁸ F. ANTOLISEI, *La sentenza volutamente contraddittoria*, cit., p. 229.

trascurato dagli altri giurisperiti ed in un primo momento anche dallo stesso Esbodedo: la formula adoperata dal giudice per assolvere l'imputato. Francesco Mulas non è stato assolto per non aver commesso il fatto, ma per non provata reità, quindi per insufficienza di prove. In una sentenza assolutoria con formula dubitativa devono per definizione essere indicate tanto le presunzioni di responsabilità quanto gli elementi di dubbio: in una simile ipotesi gli indizi a carico del reo non solo non sono in contrasto con il dispositivo, ma anzi sono necessari per legittimarlo. Il problema è che nella causa Mulas il presidente ha illustrato soltanto le argomentazioni di colpevolezza, redigendo dunque una sentenza con motivazione insufficiente⁴⁹.

Il diverso inquadramento del problema si ripercuote sulla scelta del rimedio idoneo a risolvere l'inconveniente processuale, con la consapevolezza però che la vicenda del pastore sardo solleva una questione di carattere generale sulla necessità di mantenere, riformare o piuttosto abolire la partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia penale.

Eugenio Florian propone due vie diverse che peraltro conducono allo stesso risultato: il procedimento di correzione della sentenza o il procedimento ordinario di annullamento di cassazione con gli opportuni adattamenti, nel senso che in questo caso i giudici supremi dovrebbero rinviare gli atti alla corte di assise di Sassari affinché un altro membro dello stesso collegio giudicante rediga una nuova motivazione conforme alla previa decisione⁵⁰.

Anche secondo Francesco Campolongo la corte suprema non dovrebbe fare altro che cassare la sentenza e disporre il rinvio della causa «per uniformare i *considerando* alla deliberazione di assoluzione»⁵¹.

Altri giuristi prediligono il ricorso all'istituto della rettificazione di cui all'articolo 476 c.p.p. seppur con taluni distinguo: Francesco Antolisei ritiene applicabile in via analogica l'articolo 476 n. 3 che sancisce il potere di rettifica quando il dispositivo della sentenza è difforme da quello letto in

⁴⁹ Le prove «che l'estensore ha creduto di accumulare a carico del giudicabile nella sua parziale motivazione non sono contraddittorie con la formula d'assoluzione per insufficienza di prove. Anche se egli avesse indicato, oltre quelli che si leggono nella sentenza, altri diversi e maggiori elementi probatori, l'assolutoria per insufficienza potrebbe, in tesi, presentarsi perfettamente logica, anzi doverosa, sol che, dove l'estensore ha sollevato la penna, sottacendo gli argomenti della maggioranza, la motivazione continuasse, esprimendo completamente, semplicemente, onestamente, quei motivi di dubbio che hanno indotto gli assessori al proscioglimento». P. ROSSI, *Nullità della sentenza o completamento della motivazione insufficiente*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 241.

⁵⁰ E. FLORIAN, *Flagrante contrasto fra deliberazione e sentenza in assise*, cit., pp. 199-200.

⁵¹ F. CAMPOLONGO, *Incongruenze giudiziarie*, in *Le sentenze suicide*, cit., p. 218.

udienza⁵²; Paolo Rossi invece invoca l'articolo 476 n. 2 facendo appello alla procedura di completamento della motivazione insufficiente⁵³.

Il procedimento di annullamento con rinvio (nei termini indicati) e la procedura di rettificazione consentono comunque di raggiungere lo stesso obiettivo, ossia l'integrazione del dispositivo «valido come tale con una motivazione che non sia sostanzialmente una beffa e giuridicamente una non-motivazione»⁵⁴.

Parzialmente diverso il ragionamento seguito da Enrico De Nicola che, come si è visto, sostiene la tesi della difformità voluta tra dispositivo e motivazione. Nella difformità tra le due parti della sentenza, la prevalenza deve necessariamente essere attribuita al dispositivo, poiché è nel dispositivo che si sostanzia l'autorità della cosa giudicata⁵⁵.

La soluzione proposta da Francesco Carnelutti si discosta significativamente dalle teorie precedenti pur pervenendo a conclusioni in linea con la strategia difensiva elaborata da Escobedo. Partendo dalla distinzione tra atto (deliberazione) e documento (sentenza), Carnelutti ritiene che la cassazione non debba né accogliere né respingere il ricorso quanto piuttosto «ordinare prima di tutto, quando ne sia fatta debita istanza, la verifica del documento che le sta dinnanzi» e spingersi sino alla ricostruzione della verità mediante una procedura laboriosa ma fattibile: «si tratterà d'interrogare i singoli giudici e di conoscere così, attraverso le loro dichiarazioni, quali sono stati i veri motivi della decisione» per giungere alla sostituzione del documento falso con quello vero⁵⁶.

⁵² F. ANTOLISEI, *La sentenza volutamente contraddittoria*, cit., p. 234.

⁵³ P. ROSSI, *Nullità della sentenza o completamento della motivazione insufficiente*, p. 241.

⁵⁴ P. CALAMANDREI, *Sentenze sintomatiche*, cit., p. 182.

⁵⁵ E. DE NICOLA, *Rimedi giuridici a una sentenza anormale*, cit., pp. 224-225. L'autore cita Vincenzo Manzini il quale scrive che «la regola *disputatum, iudicatum* non è esatta, perché l'autorità della cosa giudicata non investe tutto ciò di cui si è disputato, bensì soltanto ciò di cui si è disputato e deciso [...] L'autorità della cosa giudicata, pertanto, è propria esclusivamente del dispositivo della sentenza, il quale, ove occorra, può bensì essere interpretato con la motivazione, ma non va confuso con essa». V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, IV, *Del procedimento penale*, cit., p. 433. A supporto della sua tesi, De Nicola riporta la massima di una sentenza emessa dalla prima sezione penale della cassazione: «Poiché il dispositivo è la parte della sentenza che deve rimanere immutabile, poiché in quello si sostanzia il giudicato, poiché il dispositivo precede la motivazione – e quindi questa si deve uniformare a quello – poiché dal dispositivo letto in udienza le parti private e il Pubblico Ministero desumono il loro interesse e diritto a impugnare la sentenza, è agevole concludere che nella difformità fra motivazione e dispositivo, è a questo che deve attribuirsi valore prevalente, perché è esso che deve essere eseguito» in *Giustizia penale*, 1936, parte IV, col 154, m. 280.

⁵⁶ F. CARNELUTTI, *Falsa motivazione di sentenza*, cit., pp. 211-212.

La proposta di Carnelutti tocca un aspetto essenziale della disciplina processuale nei giudizi punitivi in corte di assise, ovvero l'impossibilità di ricostruire a posteriori il ragionamento compiuto dai giudici riuniti in collegio. Come osserva l'avvocato Bruno Cassinelli, nell'ordinamento attuale «non esiste una norma di diritto positivo, la quale espressamente permetta di ripercorrere il cammino a ritroso, risalendo fino alla decisione collegiale degli assessori e dei magistrati tecnici»⁵⁷. Dalle pagine della *Rivista penale*, Domenico Rende avanza una proposta che mira a colmare questa lacuna e a garantire una pronta risoluzione della questione. Secondo Rende, ogni corte di assise dovrebbe tenere un registro segreto in cui annotare, per i singoli capi di sentenza, se essa sia stata deliberata all'unanimità o a semplice maggioranza. Nella seconda ipotesi si dovrebbero succintamente menzionare gli argomenti addotti dalla maggioranza e dalla minoranza, senza però riportare i nomi dei singoli votanti per non violare la segretezza del voto in camera di consiglio. Il verbale dovrebbe essere firmato da tutti i membri della corte prima della lettura del dispositivo in udienza e consegnato in copia autentica alla cassazione che così avrebbe modo di controllare se la motivazione della sentenza rispecchi realmente il pensiero della maggioranza⁵⁸. Con l'ausilio di un simile registro, la procedura invocata da Carnelutti non sarebbe stata necessaria ed i giudici supremi avrebbero potuto ricostruire con relativa tranquillità i veri motivi della decisione emessa dalla corte di assise sassarese.

Quale che sia il rimedio elaborato dai giuristi interpellati da Escobedo, tutti escludono la possibilità di una rinnovazione del dibattimento che metterebbe in serio pericolo la sopravvivenza dell'imputato e delle stesse corti d'assise. La cassazione della sentenza legittimerebbe *de facto* l'operato del presidente che, pur rimasto in minoranza, avrebbe il potere di falsare la decisione della maggioranza mediante la redazione di una motivazione fraudolenta. Dopo tutto, il presidente che non è in grado di redigere una motivazione contraria al suo personale convincimento può sempre delegare l'incarico ad un membro della maggioranza, che potrà essere l'altro magistrato togato oppure – la legge non lo esclude – uno degli assessori. I giudici popolari infatti non rivestono una funzione decorativa, ma sono persone alle quali l'ordinamento ha riconosciuto capacità di giudizio⁵⁹.

⁵⁷ B. CASSINELLI, *Motivazione fraudolenta delle sentenze*, cit., p. 31.

⁵⁸ D. RENDE, *Il funzionamento dell'attuale corte d'assise nel primo decennio della sua vita*, in *Rivista penale*, XX (1942), p. 247.

⁵⁹ Per Paolo Rossi il rispetto della legge è essenziale anche da parte di coloro che non condividono le scelte compiute dal legislatore. L'avvocato ad esempio non nasconde le sue riserve verso l'operato degli assessori che «non danno né la garanzia di un giudizio

In un articolo pubblicato nella *Rivista di diritto processuale*, il professor Andrioli dichiara di condividere la soluzione del caso e le argomentazioni proposte dai giuristi intervenuti nella vertenza⁶⁰.

Dopo aver esposto succintamente le opinioni svolte sull'argomento, Andrioli si chiede se la motivazione di una sentenza possa essere giuridicamente imputabile ad un soggetto diverso da quello a cui risale la paternità del dispositivo. Per rispondere a tale interrogativo, il giurista ritiene opportuno chiarire quale debba essere la finalità della motivazione, ossia quella di «narrare l'iter logico, dopo aver percorso il quale, il soggetto perviene ad emettere una dichiarazione di volontà». Se la motivazione deve essere intesa in questi termini, allora tra l'organo che dichiara la propria volontà e l'autore della motivazione deve sussistere una necessaria identità. Quando questa identità viene meno, si è al di fuori della motivazione propriamente detta, con la conseguenza pratica che fra il dispositivo e la sentenza delle corti di assise non esiste quella stretta correlazione che di solito sussiste tra motivazione e dispositivo in ogni altra forma di sentenza⁶¹.

Data la «profonda diversità funzionale e strutturale che distingue il meccanismo di formazione della pronuncia della corte di assise», le norme del codice di procedura penale in tali ipotesi devono essere utilizzate *cum grano salis*. In simili circostanze, pertanto, è pienamente condivisibile il ricorso in via analogica al procedimento di rettificazione, che consente la messa a punto della sentenza «nel più ampio quadro della motivazione degli atti giurisdizionali»⁶².

umano, né quella di un giudizio giuridico». Tutti i sistemi, dopo tutto, hanno i loro pregi e i loro difetti, ma possono pur sempre «esaurire abbastanza bene il compito loro demandato dalla società». Perché ciò accada, una circolare dovrebbe chiarire una volta per tutte che il presidente rimasto in minoranza non ha l'obbligo di redigere la sentenza e che dunque può, anzi deve, affidare la redazione ad un membro della maggioranza: «quando l'estensore sarà un laico, non si pretenderanno da lui né miracoli di bello stile, né scintillio di sottigliezze giuridiche, ma tutti troveranno soddisfacente una chiara e semplice motivazione di puro fatto». P. Rossi, *Nullità della sentenza o completamento della motivazione insufficiente*, cit., p. 244.

⁶⁰ V. ANDRIOLI, *Sul contrasto fra il dispositivo e la motivazione della sentenza della corte d'assise*, in *Rivista di diritto processuale civile*, XIX (1942), pp. 147-151.

⁶¹ «Se il paragone non fosse troppo ardito – scrive Andrioli – sarei indotto a ravvicinare la sentenza della corte d'assise alle relazioni ministeriali ai codici, con le quali hanno in comune la caratteristica di non esser motivazione in senso tecnico, ma di rappresentare un elemento di primissimo ordine per ricostruire l'intenzione del legislatore e, nel caso nostro, della corte d'assise». Ivi, p. 151.

⁶² *Ibidem*

3. *Confutazione della tesi avversaria*

In corte di cassazione l'udienza per la discussione della causa Mulas viene fissata il 13 marzo 1942. In quella data si svolge la requisitoria del pubblico ministero, che si oppone alle tesi difensive ed insiste per l'annullamento dell'intero giudizio.

A sostegno del ricorso proposto dal procuratore generale e a confutazione delle teorie sostenute da Escobedo, l'avvocato Vincenzo Macherione, che assiste la vedova Deschini costituitasi parte civile nel processo, deposita una memoria «in tema di rimedi legali circa una sentenza contraddittoria nella motivazione e tra la motivazione e il dispositivo»⁶³.

La parte civile innanzitutto contesta le modalità della difesa avversaria che ha intrapreso una «vera e propria crociata» creando un caso giudiziario dove, in realtà, si era verificato un inconveniente tutt'altro che eccezionale a cui effettivamente l'attuale ordinamento delle corti di assise può dar luogo⁶⁴.

L'avvocato dell'imputato ha elevato il caso Mulas al «fastigio di una celebrità addirittura internazionale» facendo appello a eminenti giuristi italiani e stranieri, i quali, peraltro «non pare abbiano avuto cognizione degli atti del processo e nemmeno della sentenza impugnata». Questo imponente spiegamento di forze, ritenuto sproporzionato ed eccessivo, nasconde un'impossibilità di fondo: il difensore, non potendo dar prova dell'innocenza del proprio assistito, ha messo in atto una «fervorosa propaganda» che avrebbe assicurato al reo una sorprendente assoluzione.

L'abilità difensiva di Escobedo – osserva Macherione – ha portato ad un paradossale ribaltamento dei ruoli: il pastore sardo, accusato di delitti efferati, è diventato la vittima inconsapevole di una trappola ordita dal magistrato estensore, l'unico vero colpevole dell'intera vicenda. Una tale coreografia

⁶³ ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI, *Corte d'Assise di Sassari, Procedimenti penali*, b. 384, fasc. 2, *Breve memoria nell'interesse della parte civile Marcias Balbina Ved. Deschini*, pp. 1-38.

⁶⁴ Situazioni di questo tipo non si verificavano nelle abolite corti di assise «nelle quali il verdetto, non insolitamente aberrante, non doveva, però, essere motivato, risparmiando così all'estensore della sentenza la tortura morale ed intellettuale di dovere, ad ogni costo, giustificare gli errori altrui». Ivi, p.11. Il sistema misto invece può generare simili inconvenienti per due ordini di ragioni: la cooperazione forzosa tra elementi eterogenei e l'obbligo di motivazione. Per tali motivi si va accentuando «un movimento per la ricostituzione della *Corte criminale*, composta esclusivamente di magistrati, che essendo tutti elementi omogenei danno (in confronto degli assessori, specie dopo la disposta loro stabilizzazione nei ruoli) maggiore garanzia di giustizia oculata, competente e serena e rendono possibile che la sentenza, comunque decisa, venga redatta da un magistrato della maggioranza». Ivi, p.2.

giudiziaria impedisce di esaminare i fatti per quello che realmente sono e la verità è che la corte di assise di Sassari ha assolto un feroce assassino «stretto da sicure prove di colpevolezza».

L'avvocato di parte civile propone quindi una breve cronistoria del caso per poi esaminare con attenzione il tenore della sentenza. Come lo stesso Escobedo non manca di rilevare nella quinta ed ultima memoria defensionale, Mulas era stato assolto per insufficienza di prove, quindi con formula dubitativa. In simili circostanze è preciso dovere dell'estensore riprodurre nella motivazione gli elementi contrari e favorevoli al reo, ma ciò che il presidente non può fare è «distruggere o attenuare le prove a carico, né creare disonestamente delle prove a discarico»⁶⁵.

Nel caso *de quo* il magistrato ha cercato di redigere una motivazione che rispecchiasse la volontà del collegio giudicante menzionando tutto quello che nel corso del processo era emerso a favore del reo, ma la natura del materiale probatorio ha reso inevitabile una sperequazione tra le prove a carico e quelle a discarico. Il presidente non può giustificare ciò che è logicamente e giuridicamente ingiustificabile «assumendosi per di più la paternità di errori altrui»⁶⁶.

Descritto in questi termini l'operato dell'estensore, l'accusa di frode processuale e di falsità ideologica sono destinate a cadere facendo conseguentemente crollare l'impianto difensivo di controparte. L'avvocato di parte civile intende però confutare anche le altre tesi avversarie che considera alla stregua di ardite innovazioni procedurali del tutto inaccettabili.

Come si è dimostrato, la difesa del reo denuncia una contraddizione tra motivazione e dispositivo, ma nega che questo contrasto possa sfociare nell'annullamento del giudizio con rinvio della causa ad altro giudice.

In realtà – puntualizza Macherione – la contraddizione tra motivazione e dispositivo è causa di nullità assoluta e come tale conduce inevitabilmente all'annullamento dell'intera sentenza.

A sostegno della sua tesi, l'avvocato richiama una pronuncia della stessa Cassazione risalente a non molti anni prima e riguardante un altro processo per omicidio conclusosi nella primavera del 1935 con una discussa

⁶⁵ Ivi, p. 10.

⁶⁶ Così scrive Macherione: «con tutta la buona volontà, ed anche travisando scorrettamente i fatti, difficilmente si potrà arrivare ad una motivazione idonea a giustificare quello che giustificabile non è, perché la verità è provvidenzialmente quasi sempre insopprimibile, ed essa affiora (come è affiorato dalla terra il cadavere del povero Deschini) ad ammonire coloro che hanno ingiustamente deciso l'assoluzione e colui che della ingiusta decisione ha tratto immeritato profitto». Ivi, p. 11.

assoluzione impugnata dal pubblico ministero⁶⁷. Un anno dopo, il 14 maggio 1936, i giudici supremi avevano accolto il ricorso notando come la sentenza emessa dalla corte di assise di Santa Maria Capua Vetere

«si presenta priva di quel profilo logico e rettilineo che distingue subito una decisione esprimente una convinzione sincera, da un'altra che brancola nel buio e cerca di soddisfare alla meno peggio all'obbligo della motivazione. Essa, anzi [...] apparisce come divisa in due parti, di cui una enumera argomenti di accusa da essa stessa ritenuti gravi, ed un'altra li combatte debolmente, cosicché il lettore resta molto perplesso intorno al valore delle sue conclusioni»⁶⁸.

È interessante notare come nel caso di specie la parte civile fosse rappresentata proprio da Gennaro Escobedo, il quale dunque aveva tutto l'interesse a sostenere il ricorso presentato dal pubblico ministero.

A difesa del suo assistito, Escobedo aveva presentato una memoria in cui denunciava la stridente contraddizione insita nella sentenza emessa dalla corte di assise di Santa Maria Capua Vetere⁶⁹.

Il collegio aveva sottovalutato l'efficacia probatoria del materiale raccolto e, tormentato dal dubbio, aveva scelto di assolvere gli imputati senza però giustificare «questa condizione psicologica di perplessità». La

⁶⁷ La sera dell'otto luglio 1933 Luigi Petruolo da Marcianise, fattore della signora Leonetti, sta rientrando a casa alla guida della sua auto in compagnia del fratello Michele e dei suoi due figli, Raffaele di sette anni e Nicola di cinque. Ad un certo punto contro l'abitacolo vengono esplosi dei colpi di pistola, uno dei quali ferisce alla testa il piccolo Nicola, che poco dopo muore. Le indagini portano alla luce un clima di odio e rancore ai danni di Luigi Petruolo, esecutore degli ordini impartiti dalla signora Leonetti nei confronti dei coloni dei fondi. Cesare Moretta, Paolo Moretta e Michele Pica vengono rinviati a giudizio con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'omicidio; Michele Musone, Rosa Moretta, Agostino Moretta e Giuseppe Caterino sono invece accusati di aver concorso nel predetto omicidio in qualità di mandanti. Il processo si conclude il 3 aprile 1935: la corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver richiamato l'attenzione sugli elementi raccolti a carico degli imputati, pronuncia una sentenza di assoluzione perché ritiene che i predetti elementi non siano sufficienti a «costituire la base di una prova giuridica». *Corte di cassazione del Regno (prima sezione penale). Udienza 14 maggio 1936. Pres. Aloisi; Rel. Bevilacqua; Est. Rende; P.M. Marfori-Savini (concl. conf.) – Ric. P. M. c. Musone ed altri (avv. Messoro e Persico pel res. Musone; avv. Escobedo e Martucci per la p. civile)*, in *La giustizia penale*, XLII, 1936, parte IV, pp. 515-545.

⁶⁸ Ivi, p. 545.

⁶⁹ I punti salienti della memoria redatta dall'avvocato sono pubblicati in calce alla sentenza emessa dalla cassazione: G. ESCOBEDO, *Il controllo della corte suprema sulla motivazione delle sentenze*, pp. 515-545.

pressoché totale mancanza di motivazione si era risolta in un vizio logico della sentenza che infatti era stata prontamente impugnata dal procuratore generale. Nell'interesse della giustizia, la quale «è offesa non meno dalla assoluzione dei colpevoli che dalla condanna degli innocenti», Escobedo chiedeva l'annullamento della pronuncia ed il rinvio della causa ad un'altra corte di assise⁷⁰.

Secondo Macherione, lo stesso ragionamento dovrebbe valere nel caso Mulas: la sentenza sassarese deve essere annullata per manifesta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e la causa rinviata ad altri giudici per una nuova valutazione di merito. Ammesso e non concesso che tale contrasto configuri addirittura un'ipotesi di inesistenza giuridica come sostenuto da controparte, il risultato non cambierebbe: dichiarata l'inesistenza, infatti, la cassazione dovrebbe comunque annullare l'intera decisione e disporre il rinvio della causa ad altra corte⁷¹. La difesa invece vorrebbe tranciare il provvedimento in due parti «una, la motivazione, destinata a perire, l'altra, il dispositivo, destinato, per comodità dell'imputato, a sopravvivere al corpo mutilato e sezionato della inscindibile sentenza»⁷². Questa soluzione, tanto ingegnosa quanto paradossale, non è giuridicamente ammissibile⁷³.

Altrettanto assurdo è il ricorso all'istituto della rettificazione di cui all'articolo 476 n. 2 c.p.p.: per Macherione una motivazione contrastante col dispositivo non può essere corretta o sostituita dal giudice *a quo*, ma soltanto annullata dal giudice *ad quem*. È vero che Escobedo invoca il citato articolo in via analogica, ma l'analogia non può operare quando la disposizione di legge si fonda su «un principio basilare che si oppone a qualsiasi estensione di applicazione» e l'istituto della correzione degli atti processuali è concepito come rimedio di carattere eccezionale per quegli

⁷⁰ L'avvocato Macherione si rammarica «dell'amnesia del valoroso contraddittore» o della crisi spirituale che nella causa Mulas gli ha fatto mutare «la sua precedente apprezzata opinione di giurista circa gli esatti criteri morali e giuridici ai quali devono ispirarsi gli estensori delle sentenze, segnatamente delle corti di assise». *Breve memoria nell'interesse della parte civile*, cit., p. 24.

⁷¹ «Potrà sembrare logicamente assurdo che si annulla ciò che non esiste, ma altro rimedio non può trovarsi fuori di quello dell'annullamento, se si vuole pervenire alla eliminazione (che deve essere totale) degli effetti giuridici di un atto inesistente». Ivi, p. 31.

⁷² Ivi, p. 30.

⁷³ Come insegna Aloisi «è evidente che il solo dispositivo, il quale non abbia più nella sentenza la sua necessaria integrazione non solo non ha più alcuna ragione d'essere, ma deve ineluttabilmente cadere per poter essere, a suo tempo, sostituito dal dispositivo della sentenza che, a sua volta, sostituirà quella annullata». U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, cit., p. 256.

errori che non sono motivo di nullità e che possono essere corretti senza modificare la sostanza dell'atto⁷⁴.

Dimostrata l'infondatezza delle tesi difensive, il caso può finalmente apparire per quello che è: un imputato che ha «barbaramente soppresso e depredata un uomo nel pieno vigore della sua vita» è stato assolto perché la maggioranza del collegio giudicante ha valutato erroneamente le prove emerse nel corso del processo. La sentenza impugnata altro non fa che palesare questo macroscopico errore, di cui lo stimato presidente non poteva assumersi la responsabilità.

Il ricorso proposto dal procuratore generale deve dunque essere accolto e la causa rinviata per un nuovo esame dinanzi ad un'altra corte di assise, la quale «valutate seriamente e logicamente tutte le risultanze processuali, non potrà lasciare impunito un così atroce misfatto, che ha destato raccapriccio in tutta la Sardegna e profonda pietà per il povero Deschini»⁷⁵.

4. *La decisione della suprema corte*

Terminata la perorazione di parte civile, prende la parola l'avvocato dell'imputato che per un'ora e mezza illustra alla corte le sue affermazioni e deduzioni in tono «chiaro sintetico e vibrante»⁷⁶.

Conclusa la discussione, spetta alla corte suprema pronunciarsi sulla questione a cinque anni di distanza dall'atroce delitto⁷⁷.

La prima sezione penale della cassazione è presieduta da Ugo Aloisi che in passato aveva già avuto modo di manifestare il suo apprezzamento per la riforma varata nel 1931, auspicando un'armoniosa collaborazione tra magistrati di carriera e giudici popolari⁷⁸.

Dopo aver brevemente ricapitolato i fatti, la corte osserva come la sentenza sia stata impugnata sia dall'accusa che dalla difesa; l'impugnazione dell'imputato, tuttavia, è stata proposta fuori termine (il 21 ottobre 1941) e viene quindi dichiarata inammissibile. Circoscritto così il campo di indagine al solo ricorso del pubblico ministero, la cassazione prende in esame la

⁷⁴ Breve memoria nell'interesse della parte civile, cit., p. 35.

⁷⁵ Ivi, p. 38.

⁷⁶ G. ESCOBEDO, *Le sentenze suicide*, cit., p. 19.

⁷⁷ Corte suprema di cassazione (Prima sezione penale). Udiienza 13-20 marzo 1942. Pres. Aloisi; Est. Borsari; P. M. Giudice (concl. diff.) – Ricc. P.M. e Mulas (Avv. Escobedo; per la parte civile Avv. Macherione), in *Il foro italiano*, LXVII, 1942-XX, parte II, pp. 143-150.

⁷⁸ U. ALOISI, *Le nostre corti di assise*, cit., pp. 1-17.

motivazione della sentenza tenendo costantemente presente «il significato e la portata della formula con la quale la corte d'assise ha, a conclusione del suo ragionamento, pronunciato l'assoluzione dell'imputato»⁷⁹.

Francesco Mulas è stato assolto per non dimostrata reità perché in seno al collegio erano emersi alcuni elementi di dubbio. È compito dell'illustre consesso valutare se tale dubbio potesse logicamente sussistere: se dalle premesse risulta che il dubbio non aveva alcuna ragione di esistere, la corte deve senz'altro riconoscere il vizio logico della motivazione che la rende inefficace; se invece dalle premesse appare che la valutazione delle prove in un senso o nell'altro poteva effettivamente generare uno stato di dubbio, allora la decisione del giudice di merito è insindacabile non essendo possibile ricercare «la fondatezza o infondatezza obiettiva del dubbio».

Una sentenza assolutoria per insufficienza di prove è per definizione una sentenza che manifesta una perplessità nell'animo del giudicante: se è vero che la motivazione deve dar conto di questa perplessità, è altrettanto vero che il legislatore non ha stabilito quale debba essere l'importanza e la gravità degli elementi di dubbio affinché gli stessi possano produrre i loro effetti nella decisione⁸⁰. Il dubbio rivela una condizione di incertezza che rifugge da ogni tentativo di classificazione e di catalogazione soprattutto in un ordinamento, come quello italiano, che non accoglie il sistema della prova legale ed affida la decisione al libero convincimento del giudice⁸¹.

Nel caso *de quo* il binomio stato di perplessità - assoluzione con formula dubitativa è stato fundamentalmente rispettato. La sentenza impugnata infatti, dopo aver enunciato gli elementi probatori a carico del reo, pone in rilievo i motivi di dubbio che hanno indotto la corte a pronunciare un'assolutoria ed afferma esplicitamente che non era stato possibile ricostruire nel dettaglio le attività svolte dall'imputato nei due giorni precedenti la scoperta del cadavere.

Il dubbio può apparire di scarsa rilevanza «e nondimeno essere allo stato sufficiente ad invalidare nell'animo del giudice la certezza necessaria

⁷⁹ Corte suprema di cassazione (Prima sezione penale). Udiienza 13-20 marzo 1942, p. 147.

⁸⁰ «Se è doveroso esigere la completa omogeneità della motivazione della sentenza, contrasterebbe con l'essenza stessa del dubbio la pretesa di una giustificazione obbiettivamente perfetta di tutto il complesso di idee, di osservazioni, di collegamenti psichici, che, partendo dalla base di un elemento obbiettivo contrastante con gli elementi di certezza, ha condotto il giudice ad uno stato soggettivo di dubbio. È invece sufficiente che dall'enunciazione dei motivi di dubbio appaia logicamente ammissibile che il giudice non ha condannato per non essersi completamente convinto». Ivi, p. 149.

⁸¹ Sul superamento del sistema della prova legale nel codice di procedura penale del 1930: L. GARLATI, «Contro il sentimentalismo». L'impianto inquisitorio del sistema delle prove nel c.p.p. del 1930, in *Criminalia*, 2012, pp. 181-227.

per condannare». L'importante è che dalla motivazione emerga una condizione di perplessità «indipendentemente dallo stile e dalle parole usate dall'estensore»⁸².

La cassazione mostra così di condividere la distinzione proposta *in extremis* da Escobedo tra sentenza contraddittoria e sentenza perplessa, ma non ritiene che le affermazioni del presidente abbiano falsificato la volontà del collegio. Ciò che conta – giova ripeterlo – è che nella motivazione sia sostanzialmente espresso il dubbio che ha indotto il giudice ad assolvere l'imputato per non provata reità⁸³.

La cassazione non nasconde le difficoltà correlate al controllo giuridico della motivazione nei giudizi in corte d'assise dove magistrati togati e giudici popolari cooperano per assicurare una retta amministrazione della giustizia nei casi più gravi e atroci.

Come dichiarato dal guardasigilli nella relazione al re che accompagna il regio decreto 249/1931, i laici sono in grado di dare «un contributo psicologico ed etico per ottenere una valutazione del fatto dedotto in giudizio e della personalità dell'imputato il più possibile consona alle opinioni e ai sentimenti del popolo, entro i limiti, beninteso, della legge»⁸⁴.

Diversamente dai vecchi giurati, gli assessori lavorano al fianco dei magistrati di professione e non possono esimersi dal dar ragione del loro giudizio.

La motivazione di una sentenza assolutoria con formula dubitativa deve illustrare il pensiero logico compiuto dal giudice, tenendo conto delle considerazioni emerse durante la discussione in camera di consiglio e delle perplessità che possono aver animato i componenti della corte.

In simili circostanze non si può pretendere – spiega la cassazione – una perfetta omogeneità nella struttura della motivazione, altrimenti si correrebbe il rischio di considerare contraddittorie sentenze che in realtà non lo sono, alterando gli equilibri del sistema e colpendo «nella sua intima essenza l'istituto delle Assise». È per tali ragioni che il controllo giuridico della motivazione di competenza della cassazione assume in questi casi una connotazione di particolare complessità.

La suprema corte tiene altresì conto delle difficoltà che può incontrare

⁸² *Corte suprema di cassazione (Prima sezione penale). Udienza 13-20 marzo 1942*, p. 148.

⁸³ Diverso era stato il giudizio espresso sei anni prima in causa Musone. All'epoca la cassazione aveva accolto il ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza emessa dalla corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, riscontrando nella pronuncia impugnata una grave perplessità di giudizio che non poteva non riverberarsi sull'intera decisione. La sentenza Musone palesava incertezza ed incoerenza logica, che la cassazione non sembra ravvisare nella sentenza Mulas.

⁸⁴ *Relazione a S.M. il re del ministro guardasigilli (Rocco)*, cit., p. 453.

il magistrato estensore nella redazione della sentenza, soprattutto quando questi si sia trovato in minoranza in seno al collegio giudicante.

In simili circostanze il giudice a cui viene affidato l'ingrato compito potrebbe cadere in tentazione ed enfattizzare talune affermazioni accentuando certi elementi a scapito di altri, ma quello che non può e non deve fare è sostituire il suo personale convincimento alla deliberazione votata dalla maggioranza.

Alcune considerazioni possono assumere una speciale coloritura senza «che da tale constatazione debba senz'altro trarsi la conseguenza dell'inefficacia della motivazione a legittimare il dispositivo». È quanto accaduto nel caso di specie: il presidente ha attribuito particolare rilievo a talune valutazioni affermando che le prove raccolte indicano il Mulas come l'autore dei reati, ma ha poi motivato la decisione del collegio mediante l'indicazione di specifici elementi oggettivi che «hanno creato nel giudice uno stato di perplessità non meramente soggettivo ed arbitrario»⁸⁵.

Per questi motivi, la cassazione ritiene non sussistente la pretesa contraddittorietà nella sentenza impugnata. Il ricorso viene dunque rigettato⁸⁶.

La sentenza della suprema corte così motivata non appaga completamente nessuna delle due parti. La cassazione infatti ha ritenuto che le espressioni usate dal presidente non abbiano frustrato la deliberazione del collegio, sconfessando *in toto* la tesi della difesa che, come si è visto, attribuiva alle declamazioni del presidente ben altro significato. Escobedo peraltro non ha modo di controbattere a simili argomentazioni perché muore dopo aver saputo della vittoria ma prima che fosse resa nota la motivazione della sentenza⁸⁷.

⁸⁵ *Il foro italiano*, LXVII, 1942-XX, parte seconda, p. 150.

⁸⁶ Come si ricorderà, il procuratore generale aveva proposto ricorso in cassazione per due motivi: nullità della sentenza per mancanza o contraddittorietà della motivazione e violazione dell'articolo 479 c.p.p. in quanto l'imputato era stato assolto soltanto per il dubbio che egli potesse meritare le attenuanti di cui agli articoli 114 e 116 c. p. La suprema corte si concentra quasi integralmente sul primo punto, mentre liquida in poche righe l'esame del secondo motivo di gravame. A questo proposito, la cassazione osserva come il giudice di merito abbia escluso l'applicabilità degli articoli 114 e 116 c.p. «non già perché le prove raccolte fossero insufficienti per determinare la misura della responsabilità del Mulas, ma per l'incertezza sull'azione stessa svolta dall'imputato e sulla sua partecipazione ai fatti commessi in danno del Deschini». Il secondo motivo di gravame, pertanto, è manifestamente infondato.

⁸⁷ Nel corso di una recente ricerca Francesca Cuccu ha rinvenuto nel fascicolo personale del magistrato Emanuele Pili conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato un rapporto del presidente della prima sezione penale della corte di cassazione datato 8 febbraio 1947 nel quale si fa riferimento alla strategia difensiva portata avanti da Escobedo nella causa Mulas. Aloisi ricorda che la sentenza emessa dall'assise di Sassari era stata confermata perché «riportava obiettivamente tanto le risultanze contrarie che quelle favorevoli all'imputato, e bene a ragione concludeva per il proscioglimento dell'imputato stesso per insufficienza di prove». Pare che lo stesso Escobedo avesse riconosciuto la correttezza della decisione

La sentenza viene invece commentata da Pietro Giudice, sostituto procuratore generale del re alla corte suprema, che critica la decisione della cassazione, resa «in aperto contrasto – a suo avviso – con un decennale costante indirizzo giurisprudenziale»⁸⁸.

Il sostituto procuratore non nutre alcun dubbio: la motivazione della sentenza della corte di assise di Sassari è in conflitto con il dispositivo, perché mentre questo assolve il pastore di Orune per insufficienza di prove, la motivazione dimostra la colpevolezza e la pericolosità dell'imputato senza fornire chiari elementi di dubbio tali da condurre ad un'assolutoria per non provata reità. Se è vero che non si può pretendere una giustificazione obiettivamente perfetta dello stato di perplessità maturato nell'animo del giudicante, è altrettanto vero che nella motivazione devono essere esposti in modo logico e convincente tutti i fatti e le circostanze che hanno generato questa condizione di dubbio. Se ciò non avviene, si verifica inevitabilmente una contraddizione tra motivazione e dispositivo che, come tale, è causa di nullità assoluta della sentenza.

Secondo Escobedo e i giuristi da lui interpellati, tale contraddizione sarebbe stata predisposta dal magistrato estensore che, deliberatamente o per eccesso di zelo, aveva sostituito il suo personale convincimento alla deliberazione del collegio.

Il sostituto procuratore contesta questa tesi elaborata dalla difesa per raggiungere l'unico risultato che davvero le stava a cuore, ossia evitare all'imputato l'alea di un nuovo processo⁸⁹. Nel caso di specie esisteva senza dubbio una volontà di assoluzione in capo alla maggioranza, ma questa volontà era irragionevole perché basata «su pochi motivi di nessun rilievo probatorio e contrastanti con altri motivi, più numerosi e gravi, di sicura colpevolezza»⁹⁰. Dopo tutto, i presidenti delle corti di assise non hanno certo il potere taumaturgico di rendere logica una volontà illogica.

Anche volendo ammettere la frode processuale e la falsità ideologica, il

della cassazione in una lettera diretta al presidente della prima sezione penale subito dopo aver saputo l'esito del giudizio. Il testo del rapporto è trascritto in F. CUCCU, *Profilo della magistratura italiana*, cit., p. 305. Probabilmente la lettera a cui fa riferimento il rapporto è stata scritta da Escobedo subito dopo la pronuncia della sentenza della cassazione prima che fossero rese note le motivazioni. Se non fosse morto pochi giorni più tardi, Escobedo, forse, sarebbe intervenuto nuovamente sulla delicata questione.

⁸⁸ P. GIUDICE, *Le cosiddette sentenze "suicide" in Corte di Cassazione*, cit., pp. 389-395.

⁸⁹ «L'avvocato temeva un nuovo giudizio, temeva che il Mulas, giudicato da altra Corte di Assise, venisse condannato a morte perché egli ben conosceva le risultanze processuali, e fece perciò richiamo a tutte le sue risorse di grande e sperimentato patrono per riuscire a mantenere ferma la sentenza di assoluzione. Lo scopo concreto fu raggiunto». Ivi, p. 393.

⁹⁰ Ivi, p. 394.

risultato non cambierebbe, perché il sistema attuale, osserva Giudice, non contempla un meccanismo in grado di ristabilire la volontà dei giudici che si convinsero a favore dell'assoluzione⁹¹. In simili circostanze, pertanto, l'unico rimedio resta l'annullamento dell'intera sentenza ed il rinvio della causa ad altra corte di assise per un nuovo giudizio⁹².

Nella vicenda di cui si tratta, il presidente non ha commesso nessun eccesso di potere nella redazione della sentenza che è contraddittoria semplicemente perché è scaturita da un *iter* argomentativo viziato: «non dolo processuale pertanto né frode, né quasi delitto giudiziario né inconcepibile audacia nella motivazione della sentenza Mulas, ma soltanto riproduzione fedele di un processo logico difettoso»⁹³.

La suprema corte di cassazione ha però ritenuto diversamente «e noi – conclude il sostituto procuratore con malcelato rammarico – non possiamo che inchinarci al suo giudizio»⁹⁴.

⁹¹ Il tema è stato trattato nel paragrafo 2 del presente capitolo, con particolare riferimento alle proposte avanzate da Francesco Carnelutti e da Domenico Rende.

⁹² La soluzione elaborata da Escobedo è invece condivisa da Cassinelli: l'avvocato romano ritiene che il procedimento di correzione offra «la via di ritornare al giudice che ha pronunciato la sentenza per ottenere l'adeguamento di essa ai motivi realmente ispiratori della medesima». B. CASSINELLI, *Motivazione fraudolenta delle sentenze*, cit., p. 31.

⁹³ P. GIUDICE, *Le cosiddette sentenze "suicide"*, cit., p. 394.

⁹⁴ Ivi, p. 395.

Epilogo

Secondo Escobedo e i giuristi da lui interpellati, l'inconveniente processuale verificatosi nella causa Mulas è una conseguenza della riforma varata nel 1931.

Il sistema misto ha imposto la cooperazione tra magistrati togati e giudici popolari in fase di deliberazione, ma al contempo ha assegnato ad un singolo magistrato il compito di redigere la motivazione della sentenza affinché le parti possano conoscere le ragioni della decisione.

Di regola, questa delicata funzione viene assegnata al presidente o al giudice *a latere*, perché generalmente gli assessori non possiedono l'abilità tecnica necessaria per la redazione della sentenza. Il magistrato estensore ha l'obbligo morale e giuridico di rispettare la volontà del collegio anche se, per ipotesi, in sede di discussione si fosse trovato in minoranza. Può accadere però che egli infici volutamente, o per eccesso di zelo, la decisione della maggioranza mediante la stesura di una sentenza votata all'autodistruzione.

Il fenomeno di quella che Escobedo chiama «antimotivazione» volta a produrre una «sentenza suicida» è generato dunque da un possibile conflitto che si sviluppa in un sistema in cui la deliberazione ha carattere collegiale mentre la motivazione è un atto individuale.

Un simile inconveniente non poteva verificarsi nei giudizi penali con l'intervento dei giurati: nei processi con giuria, infatti, il presidente della corte si limitava a prendere atto del verdetto senza l'obbligo (né il diritto) di apporvi alcuna motivazione. Le «sentenze suicide» rappresentano pertanto uno dei «grondanti risultati»¹ della riforma ideata e attuata dal regime fascista.

La caduta del regime, tuttavia, non basta ad apportare significativi cambiamenti in tema di partecipazione laica nell'amministrazione della giustizia penale. Il decreto legislativo luogotenenziale 6 agosto 1944 n. 170 conferma il modello misto, sostituendo soltanto agli assessori cinque giudici popolari scelti tra coloro che non hanno mai svolto attività fasciste².

L'anno successivo vengono istituite le corti di assise straordinarie (cosiddette c.a.s.) per i reati di collaborazionismo³. Le c.a.s. sono composte

¹ B. CASSINELLI, *Motivazione fraudolenta delle sentenze*, cit., p. 25.

² D. Lgs. Lgt 6 agosto n. 170, poi modificato dal D. Lgs. Lgt. 6 ottobre 1944 n. 290. A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, p. 261.

³ D. Lsg. Lgt. 22 aprile 1945 n. 142 *Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi*. L'attività delle corti di assise straordinarie nel dopo-

da un presidente e da quattro giudici popolari tratti da un elenco di cinquanta cittadini compilato dal presidente del tribunale sulla base di una lista formata dai comitati di liberazione nazionale. Pochi mesi più tardi tali corti, pur mantenendo la loro composizione, vengono trasformate in sezioni speciali delle corti di assise ordinarie⁴.

Nel dopoguerra, pertanto, il rapporto tra magistrati togati e giudici popolari rimane sostanzialmente inalterato, rendendo ancora possibili episodi di «giustizia suicida».

Uno dei casi più eclatanti si verifica nel mese di ottobre 1949 quando la corte di assise di Perugia assolve due agenti dei servizi investigativi militari dall'accusa di concorso nell'omicidio dell'esule antifascista Carlo Rosselli.

La morte di Carlo Rosselli e di suo fratello Nello era avvenuta a Bagnoles de l'Orne il 9 giugno 1937 per mano di un gruppo di nazionalisti francesi denominati *cagoullards*.

Secondo l'accusa, i *cagoullards* avevano agito su mandato conferito da due agenti dei servizi investigativi italiani. Dopo aver scritto una motivazione tutta protesa a dimostrare la responsabilità degli imputati, il magistrato estensore dichiara che la corte non ha però potuto esimersi da un dubbio «tenue è vero, ma pur sempre un dubbio»: Carlo Rosselli poteva essere rimasto vittima di una strage maturata «nel torbido mondo del fuoriuscitismo internazionale», senza alcun coinvolgimento effettivo dei servizi investigativi italiani. Conseguentemente, gli imputati vengono

guerra è stato oggetto di approfondite indagini soprattutto negli ultimi anni. Senza pretesa di esaustività e completezza, si segnalano i seguenti riferimenti bibliografici: G. SPARAPAN (cur.), *Fascisti e collaborazionisti nel Polesine durante l'occupazione tedesca: i processi della Corte d'Assise Straordinaria di Rovigo*, Venezia, Marsilio, 1991; M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, *Fascisti alla sbarra: l'attività della Corte d'Assise straordinaria di Venezia, 1945-1947*, Venezia, Istituto veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea, 1999; R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Milano, Baldini & Castoldi, 1999, pp. 181-208; A. ALBERIGO, *Il collaborazionismo fascista e i processi alla corte straordinaria d'assise: Genova 1945-1947*, Genova, COEDIT, 2007; T. OMEZZOLI, *I processi in Corte straordinaria d'assise di Aosta: 1945-1947*, Aosta, Le Château, 2011; A. MANDREOLI, *Il fascismo della repubblica sociale a processo: sentenze e amnistia (Bologna 1945-1950)*, Trapani, Il pozzo di Giacobbe, 2017; F. VERARDO, *I processi per collaborazionismo in Friuli. La Corte d'Assise Straordinaria di Udine (1945-1947)*, Milano, Franco Angeli, 2018; C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVAZZI, *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia: i processi presso le corti d'assise e nei tribunali militari*, Bologna, Il Mulino, 2019; A. MARTINI, *Dopo Mussolini: i processi ai fascisti e ai collaborazionisti (1944-1953)*, Roma, Viella, 2019.

⁴ D. Lgs. Lgt. 5 ottobre 1945 n. 625 *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*.

prosciolti per insufficienza di prove⁵.

Proprio come nella vicenda Mulas, la motivazione della sentenza perugina è quasi integralmente diretta a dimostrare la colpevolezza degli imputati e soltanto alla fine menziona l'elemento di dubbio che, nonostante tutto, ha indotto la corte ad assolvere i due agenti per non provata reità. La logica conclusione delle argomentazioni esposte dall'estensore nella prima parte della motivazione sarebbe stata la dichiarazione di responsabilità degli imputati, ma i giudici hanno ritenuto opportuno assolvere in conseguenza di un dubbio «sia pur vago ed affidato a supposizioni incerte»⁶.

Piero Calamandrei, dalle pagine della sua rivista *Il ponte*, commenta la sentenza e propone un parallelismo con la vicenda giudiziaria del pastore sardo. Secondo l'illustre giurista, il procedimento psicologico che ha guidato il giudice estensore nei due casi è lo stesso, ma diverso sarebbe l'intento pratico perseguito dal magistrato. Nella causa Rosselli, infatti, il giudice «è convinto in coscienza che la sentenza è ingiusta e ha voluto esporre con grande impegno tutte le ragioni che dimostrano questa ingiustizia; ma qui egli non ha speranza che la Cassazione possa annullare questa sentenza per difetto di motivazione»⁷. In quel periodo, infatti, il clima politico nel paese è cambiato: come scrive Alberto Madreoli, «uscita stremata dal secondo conflitto mondiale e incapace di guardarsi allo specchio», l'Italia preferisce mettere nel «dimenticatoio della memoria» tutte quelle vicende che nel recente passato avevano coinvolto degli italiani⁸. In effetti, nel caso *de quo* il pubblico ministero non presenta nemmeno ricorso, mentre sono i due imputati a ricorrere in cassazione per ottenere una piena assoluzione, senza tuttavia riuscirvi⁹.

Il fenomeno dell'«antimotivazione» – su cui otto anni prima Gennaro Escobedo aveva acceso i riflettori – non induce tuttavia il legislatore ad abbandonare il sistema misto per reintrodurre il processo con giuria.

Un tentativo, a dire il vero, viene effettuato, ma non porta a nessun risultato concreto. Il decreto legislativo n. 560 del 1946 riforma l'ordinamento delle corti di assise eliminando il magistrato *a latere* e sostituendo ai cinque giudici popolari dieci giurati¹⁰, un terzo dei quali avrebbe potuto essere

⁵ Su questa vicenda: M. FRANZINELLI, *Il delitto Rosselli: 9 giugno 1937. Anatomia di un omicidio politico*, Milano, Mondadori, 2007. V. anche: A. BATTAGLIA, *I giudici e la politica*, Bari, Laterza, 1962, pp. 100-101 e C. PASSARELLA, *From Scandalous Verdicts to «Suicidal Sentences»*, cit., pp. 261-262.

⁶ M. FRANZINELLI, *Il delitto Rosselli*, cit., p. 229.

⁷ P. CALAMANDREI, *Giustizia suicida*, cit., p. 195.

⁸ A. MANDREOLI, *Il fascismo della repubblica sociale a processo*, cit., p. 10.

⁹ M. FRANZINELLI, *Il delitto Rosselli*, cit., p. 230.

¹⁰ Il decreto stabilisce nel dettaglio le modalità per la formazione delle liste dei giurati e per la composizione definitiva del giuri. Possono essere assunti come giurati tutti coloro che, senza

di sesso femminile¹¹. Tale decreto prelude all'emanazione di successive disposizioni, ma i disegni di legge attuativi non verranno mai discussi e la riforma è destinata a rimanere lettera morta.

Il tentativo di ripristino della giuria dimostra come il problema della corte di assise nel dopoguerra sia tornato di stringente attualità.

Nel 1946 la *Rivista penale* dedica un approfondimento al tema, dando voce ai diversi punti di vista in materia. I difetti del collegio misto non hanno peraltro fatto dimenticare gli inconvenienti del sistema precedente: «tra una sentenza “suicida” pronunciata col sistema vigente e un “verdetto scandaloso” della vecchia giuria non è azzardato dire che la prima rappresenti forse il minor male perché alla prima si può porre riparo, al secondo purtroppo no»¹².

Tra le voci contrarie alla reintroduzione della giuria nel diritto processuale italiano vi è Ugo Aloisi, che in passato, come si è visto, si era già espresso più volte sull'argomento. Aloisi suggerisce di conservare il sistema dell'assessorato, apportando però taluni emendamenti, nella speranza di addivenire in futuro alla creazione di corti criminali composte esclusivamente di magistrati togati¹³.

distinzione di sesso, risultano in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella lista elettorale politica 2) avere non meno di 35 e non più di 65 anni di età 3) essere di buona condotta morale 4) essere forniti della licenza elementare. Il compito di stilare l'elenco dei cittadini in possesso di tali requisiti è affidato ad una commissione di cui fanno parte il pretore del mandamento, il sindaco e due membri della giunta comunale. L'elenco viene reso noto ai cittadini che possono proporre reclamo nei termini stabiliti dalla legge. La lista viene quindi trasmessa al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise: il presidente controlla gli elenchi, decide sui reclami e forma l'albo dei giurati del circolo. Nei primi 15 giorni del mese di dicembre il presidente, in pubblica udienza e con l'assistenza del pubblico ministero, provvede all'imbussolamento delle schede e alla suggellazione delle urne. L'estrazione dei nomi viene effettuata almeno 8 giorni prima dell'inizio di ogni sessione. I giurati, ai quali è stato notificato l'avviso di comparizione, devono presentarsi all'inizio della sessione. In sede di appello nominale le parti sono ammesse ad esercitare le ricuse perentorie nei limiti di legge. Conclusa la fase di composizione della giuria, si svolgono le formalità di apertura del dibattimento. Per un approfondimento: A. JANNITI PIROMALLO, *Il nuovo ordinamento delle corti di assise*, cit., pp. 39-59.

¹¹ Per un approfondimento sulla possibilità per le donne di accedere alla magistratura e di diventare giudici popolari nei giudizi in corte di assise si rinvia a C. LATINI, Quarta non movere. *L'ingresso delle donne in magistratura e l'art. 51 della Costituzione. Un'occasione di riflessione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici nell'Italia repubblicana*, in *Giornale di storia costituzionale*, 27 (2014), pp. 143-162.

¹² *La riforma delle corti di assise*, in *Rivista penale*, LXXI (1946), p. 171.

¹³ Ancora una volta, il giurista si dichiara «contrario al sistema puro e semplice del giurì, responso di giustizia monosillabico ed enigmatico, che si vorrebbe far rivivere in tempi in cui la motivazione dei pronunciati del giudice si afferma, e deve affermarsi, come la base granitica

Il dibattito tra sostenitori e oppositori del processo con intervento dei giurati si svolge anche in sede costituente. Dopo una lunga discussione, la commissione dei 75 approva la seguente proposta: «Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di corte d'assise»¹⁴.

Il sistema dei giurati sembra tuttavia incompatibile con l'obbligo di motivazione sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali. Come è noto, infatti, la giuria pronuncia un verdetto monosillabico senza illustrare le ragioni della propria decisione.

L'onorevole Paolo Rossi ritiene che l'introduzione dell'obbligo di motivazione non impedisca il ripristino del giurì: a suo avviso anche le sentenze delle corti di assise sono motivate in fatto e in diritto «con il semplice riferimento alla affermazione dei giurati i quali hanno ritenuto provata o meno la veridicità dei fatti»¹⁵. In realtà – osserva Ferdinando Targetti – risulta difficile conciliare l'istituzione del giurì, intesa nella sua struttura tradizionale, con la necessaria motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali¹⁶.

L'inappellabilità del verdetto dei giurati è un altro fattore che merita di essere attentamente considerato: l'unico rimedio esperibile nei confronti di una pronuncia considerata sacra e inviolabile è il ricorso per cassazione nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. L'istituto della giuria non garantirebbe dunque un doppio grado di giurisdizione nel merito.

Per tali motivi in assemblea costituente prevale un atteggiamento di ponderata prudenza: dopo un acceso dibattito, viene approvato il testo dell'onorevole Pietro Mastino secondo il quale «La legge regolerà i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia»¹⁷. Viene quindi mantenuta una formula tassativa per cui il popolo *deve* partecipare all'amministrazione della giustizia¹⁸, ma si preferisce

per la retta amministrazione della giustizia. Indubbiamente anche il sistema dell'assessorato non manca di presentare taluni inconvenienti; è da esaminare piuttosto se questi siano maggiori o minori rispetto a quelli presentati dalla giuria. Idealmente è, senza dubbio, preferibile il sistema delle Grandi corti criminali [...] Se questo programma massimo non è, o non sembra, raggiungibile, si proceda pure ad una riforma dell'attuale ordinamento, ma conservando nelle linee fondamentali immutato il sistema dell'assessorato». U. ALOISI, *La motivazione è la base granitica per la retta amministrazione della giustizia*, in *Rivista penale*, 1946, pp. 175-176.

¹⁴ V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, *La costituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori*, Roma, Carlo Colombo, 1954², p. 277.

¹⁵ Negli stessi termini si era espresso Lucchini nel 1926: L. LUCCHINI, *Il giurì*, cit., p. 306.

¹⁶ V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, *La costituzione della Repubblica*, cit., p. 299.

¹⁷ *Assemblea costituente*, CCCIII, *Seduta pomeridiana di lunedì 24 novembre 1947*, p. 2428.

¹⁸ Viene invece respinta la proposta dell'onorevole Coppi in cui la partecipazione del popolo è contemplata in termini meramente potestativi: «La legge, fissandone i limiti

cancellare ogni riferimento esplicito alla giuria rimettendo la scelta nelle mani del legislatore¹⁹.

In realtà, il combinato disposto delle norme costituzionali costringe il legislatore ad una scelta vincolata: se da un lato *ex art.* 102 cost.²⁰ non è possibile rinunciare al contributo popolare ed istituire una corte di soli magistrati togati²¹, dall'altro lato non è nemmeno possibile ripristinare il giuri con il suo tradizionale verdetto monosillabico, visto che l'art. 111 cost. impone l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

Il modello misto, dunque, resta l'unica strada percorribile. In questa direzione infatti si orienta il ministro della giustizia Grassi che il 20 luglio 1949 presenta un nuovo disegno di legge per il riordino dei giudizi in corte d'assise²².

Pur condividendo l'impostazione di fondo, il guardasigilli riconosce che il sistema dell'assessorato ha evidenziato innegabili disfunzioni soprattutto nell'ipotesi di un contrasto fra magistratura togata ed elemento popolare: quando si verifica un conflitto fra giudici di carriera ed assessori in un sistema con un unico grado di giurisdizione di merito l'obbligo di motivazione rischia di tradursi in un «elemento disgregatore della decisione che deve essere annullata perché manifesta irreparabili vizi logici»²³. Il Ministro sta chiaramente facendo riferimento al fenomeno dell'«antimotivazione», a cui si può porre rimedio mediante l'annullamento della sentenza espressione di

e le forme, può stabilire la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia nei processi di corte d'assise». Ivi, pp. 2417-2427.

¹⁹ L'onorevole Meuccio Ruini confessa di provare simpatia per la giuria popolare ma ritiene che tale questione debba essere risolta in sede di legislazione ordinaria: in questa fase «è meglio non fare una affermazione che prescriba di conservare per sempre questo istituto, oppure una affermazione che lo abolisca nettamente». *Assemblea costituente*, CCCII, *Seduta antimeridiana di lunedì 24 novembre 1947*, p. 2402.

²⁰ Per una riflessione sul principio sancito dall'art. 102 comma 3 della costituzione: F. Cò, *Sovranità popolare e partecipazione dei laici ai giudizi penali nella costituzione italiana*, in E. AMODIO (cur.), *I giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 75-102.

²¹ Di questo si rammarica Francesco Alimena, contrario a qualsivoglia apporto popolare nell'amministrazione della giustizia penale. Se in passato il contributo dei laici poteva avere un senso, ora invece è senza dubbio controproducente, perché il livello di tecnicismo raggiunto dal diritto penale mal si coniuga con l'intervento nel processo di persone dotate di cultura generica, ma prive di cultura giuridica. F. ALIMENA, *Il problema della corte di assise*, in *Rivista italiana di diritto penale*, II (1949), pp. 251-271

²² *Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 709. Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia (Grassi) di concerto col Ministro del tesoro e ad interim del bilancio (Pella). Riordinamento dei giudizi di assise. Seduta del 20 luglio 1949*, pp. 1-29. Il testo e la relazione sono riportati in A. JANNITTI PIROMALLO, *Il nuovo ordinamento delle corti di assise*, cit., pp. 90-114.

²³ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 709*, p. 1.

un processo formativo difettoso.

Il problema delle corti di assise – puntualizza il guardasigilli – deve essere risolto nel rispetto delle direttive stabilite dalla carta costituzionale, le cui norme fondamentali e inderogabili indicano al legislatore la strada da seguire.

I principi irrinunciabili in tale ambito sono i seguenti: la corte di assise deve avere carattere di magistratura ordinaria; l'elemento popolare deve partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia; i provvedimenti che da questo giudice promanano devono essere motivati; le decisioni non si possono sottrarre a un duplice vaglio di merito.

In attuazione di questi principi, il progetto esclude un ritorno all'istituto della giuria e ripropone il modello misto in cui magistrati togati e giudici popolari formano a tutti gli effetti un unico collegio.

Ribadito l'obbligo di motivazione, il ministro si sofferma sulla principale innovazione contenuta nel suo disegno di legge, ovvero l'introduzione dell'appello nei giudizi di assise. Una duplice valutazione di merito garantirà non soltanto una maggiore giustizia, ma anche un sensibile vantaggio al funzionamento della corte di cassazione, la quale attualmente:

«di fronte a sentenze, che palesano in modo evidente un apprezzamento inadeguato, e persino evidentemente travisato negli elementi di fatto, non potendo altrimenti attuare quella giustizia sostanziale, che solo può rendere tranquilla la coscienza dei giudici, spesso va oltre i limiti della sua competenza funzionale, che è di puro diritto, e dispone annullamenti, che hanno chiaramente il fine di determinare un secondo giudizio di merito. La deviazione è prova evidente di deficienze negli organi di giurisdizione che l'appello, secondo vaglio nell'apprezzamento, eliminerà quasi sempre in maniera processualmente corretta, ristabilendo i limiti di quella valutazione di legittimità che la Corte suprema non avrà ragione di sorpassare»²⁴.

Come aveva teorizzato il ministro Piero De Francisci diciassette anni prima, in mancanza del giudizio di appello, il controllo di legalità della cassazione rischiava di trasformarsi in un controllo (anche) di giustizia²⁵.

Questa deviazione di funzioni è risolvibile mediante l'introduzione del doppio grado di giurisdizione di merito: a tale scopo il progetto del guardasigilli prevede l'istituzione di tribunali di assise, autonomi rispetto ai tribunali ordinari, le cui sentenze possono essere impugnate dinnanzi

²⁴ Ivi, p. 3.

²⁵ P. DE FRANCISCI, *Sul bilancio della giustizia*, cit., pp. 20-21.

alle corti di assise, egualmente autonome rispetto alle sezioni delle corti di appello. Tanto nei tribunali quanto nelle corti di assise deve essere attribuita la prevalenza numerica ai giudici popolari, affinché la partecipazione del popolo sia reale ed effettiva²⁶.

Il progetto viene discusso alla Camera dei deputati nei primi mesi dell'anno successivo. In questa sede si ripropone l'annoso dibattito tra coloro che avrebbero voluto un ritorno all'istituto del giurì e i sostenitori del modello misto²⁷. Tra i primi siede il deputato Fausto Gullo, che qualche anno prima aveva, senza successo, cercato di dare attuazione al regio decreto 560/1946. Di diverso parere l'onorevole Gennaro Cassiani, secondo il quale non si può tornare al vecchio sistema a pena di violare il precetto costituzionale che sancisce l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali e quindi anche delle sentenze emanate dalle corti di assise²⁸. A fine giugno la Camera approva il disegno di legge con votazione a scrutinio segreto.

Il testo viene quindi trasmesso al Senato: anche qui si svolge un'ampia discussione che ruota intorno alle relazioni di maggioranza (Umberto Merlin) e di minoranza (Giacomo Picchiotti)²⁹.

In favore del ripristino della giuria si schiera Mario Berlinguer che il 14 dicembre 1950 interviene nel dibattito pronunciando un discorso poi dato alle stampe col titolo *Il popolo e la giustizia*³⁰. Il celebre avvocato³¹

²⁶ Il tribunale di assise è composto di un consigliere di corte di appello che lo presiede, di un giudice e di tre giudici popolari. La corte di assise è composta di un consigliere di corte di cassazione che la presiede, di due consiglieri di corte di appello e di quattro giudici popolari. Il guardasigilli ritiene che la prevalenza numerica assegnata ai giudici popolari non possa recare turbamento all'esercizio della funzione giudiziaria «non solo perché sia nei Tribunali di assise sia nelle Corti di assise magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti (art. 5), onde è a presumere che per la presenza di elementi tecnici non si esorbiterà dai confini della legge pur usando liberamente di quella discrezionalità che questa consente, ma anche perché, in ogni caso, la sentenza deve essere motivata e sotto il profilo di stretto diritto controllata in definitiva dalla suprema Corte di cassazione». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 709*, cit., p. 4.

²⁷ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 709-A. Relazione della III Commissione permanente sul disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia (Grassi) di concerto col Ministro del tesoro e ad interim del bilancio (Pella) nella seduta del 20 luglio 1949. Riordinamento dei giudizi di assise. Relatore per la maggioranza: Riccio. Relatore di minoranza: La Rocca.*

²⁸ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Seduta di giovedì 9 marzo 1950*, p. 16035.

²⁹ *Atti parlamentari. Senato della Repubblica. Seduta mercoledì 20 dicembre 1950*, pp. 21613-21639.

³⁰ M. BERLINGUER, *Il popolo e la giustizia: discorso pronunciato al Senato della Repubblica sul disegno di legge per la riforma delle corti d'assise nella seduta del 14 dicembre 1950*, Roma, Tipografia del Senato, 1951.

³¹ Berlinguer aveva maturato una considerevole esperienza come avvocato presso le aule

ritiene che l'obbligo di motivazione sancito in costituzione debba essere inteso correttamente: dopotutto la motivazione è spesso un «adattamento» mediante il quale talvolta si ricorre «alla comoda selezione e perfino alla deformazione dei fatti, tanto è vero che quando il giudice non è d'accordo con la maggioranza degli assessori, giunge allo estremo limite delle sentenze suicide»³². Il problema della redazione della sentenza nel caso in cui i due magistrati togati siano rimasti in minoranza dimostra il fallimento dello scabinato, che per Berlinguer costituisce una soluzione «iniqua ed assurda»³³.

La riforma trova comunque il plauso della maggioranza che approva il testo apportando taluni emendamenti. Il disegno di legge deve quindi tornare alla Camera dei deputati dove viene discusso e definitivamente approvato il 16 marzo 1951³⁴.

La legge 287/1951 ribadisce il carattere unitario del collegio giudicante: magistrati e giudici popolari – dispone l'articolo 5 – costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Il modello misto, introdotto vent'anni prima, viene quindi integralmente confermato. Viene altresì confermata la prevalenza numerica della componente laica: le corti di assise, infatti, sono composte di due magistrati e sei giudici popolari.

La principale innovazione rispetto al sistema previgente consiste – come si è detto – nell'introduzione del doppio grado di giudizio di merito che viene attuato mediante la creazione di corti di assise di appello, anch'esse formate da due magistrati e sei giudici popolari³⁵.

di giustizia dell'isola. Interessanti aneddoti sulla vita forense sarda sono narrati nel già menzionato libricino *In Assise: ricordi di vita giudiziaria sarda* dato alle stampe nel 1945 e recentemente riedito da Il Maestrale.

³² M. BERLINGUER, *Il popolo e la giustizia*, cit., p. 12.

³³ «Fra magistratura e giudici popolari si determina sempre un dualismo, una lotta che si combatte con armi diverse, ben più potenti quelle dei magistrati». Il sistema dello scabinato deve dunque essere definitivamente accantonato: se proprio non si vuole ripristinare la giuria, tanto vale istituire una magistratura composta esclusivamente di giudici togati. Ivi, pp. 25-26.

³⁴ Legge 10 aprile 1951 n. 287 (G.U. n. 102 del 7 maggio 1951) in vigore dal 22 maggio 1951. Il testo della legge è riportato in A. JANNITTI PIROMALLO, *Il nuovo ordinamento delle corti di assise*, cit., pp. 469-481. La legge di riforma è commentata articolo per articolo da G. LATTANZI, *La legge sulle corti di assise: commento pratico con il calendario delle operazioni, la tabella delle circoscrizioni, le norme sugli onorari dei difensori, le indennità dei giudici popolari, le circolari ministeriali*, Milano, Giuffrè, 1952.

³⁵ Art. 45 L. 287/1951: «Le sentenze e gli altri provvedimenti della corte di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal codice e dalle altre leggi di procedura penale per i provvedimenti del tribunale e vengono depositati nella cancelleria della corte di assise o, in mancanza, in quella del tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio». Pertanto, contro le sentenze delle corti di

Concluso l'*iter* legislativo, il dibattito, lungi dall'essersi esaurito, si sposta in altre sedi.

Il tema viene affrontato in occasione del IV congresso nazionale giuridico forense tenutosi a Bologna nel 1957³⁶. Tra i partecipanti c'è chi vorrebbe tornare alla vecchia giuria popolare e chi invece preferirebbe l'istituzione di una corte criminale composta di soli magistrati. La discussione è ampia ed approfondita, ma la vivacità del contrasto impedisce di arrivare ad una mozione condivisa. I due schieramenti sono però d'accordo su un punto: l'odierno sistema è una soluzione di compromesso inaccettabile.

L'opera del congresso di Bologna viene proseguita e completata dal V congresso nazionale giuridico forense svoltosi a Palermo nei primi giorni di ottobre del 1959³⁷. Il dibattito si sviluppa intorno alla relazione di maggioranza, che auspica l'avvento del giudice togato, e alla relazione di minoranza, che vorrebbe invece il ripristino della giuria popolare. Unanime è la condanna nei confronti del sistema misto che «per la coesistenza nello stesso collegio deliberante di due elementi tradizionalmente inconciliabili» ha riscontrato vizi e difetti insormontabili e deve quindi essere prontamente superato³⁸.

Al termine dei lavori i congressisti, considerato che l'attuale composizione dei collegi in assise si è manifestata «non idonea ad assolvere le finalità del processo penale ed a soddisfare le superiori esigenze della giustizia», votano «perché si pervenga rapidamente ad una riforma che disponga la integrale composizione della corte di assise di primo grado e della corte di assise di appello con magistrati togati»³⁹.

Pochi anni più tardi si svolge a Napoli il III convegno di studi in memoria di Enrico De Nicola organizzato dal centro nazionale di prevenzione e difesa sociale: per tre giorni i partecipanti discutono i problemi dell'attuale ordinamento, suggeriscono soluzioni ed elaborano proposte concrete⁴⁰.

Nella seduta pomeridiana del 20 gennaio 1963 prende la parola il presidente della corte di assise di Bolzano, Paolo Curatolo: nella gran parte

assise l'appello è ammesso solo se è espressamente previsto dal codice di procedura penale per analoghi provvedimenti emessi dal tribunale. Ex art. 111 Cost. le sentenze non appellabili sono soggette al ricorso per cassazione. Ivi, p. 168.

³⁶ AA.VV., *IV° Congresso nazionale giuridico forense, Bologna 21-26 settembre 1957. Atti del congresso. Organizzazione, discorsi e interventi, deliberazioni, mozioni, relazioni individuali*, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 447-549.

³⁷ AA.VV., *V° Congresso nazionale giuridico forense, Palermo 28 settembre – 3 ottobre 1959. Atti del congresso. Organizzazione, discorsi e interventi, deliberazioni e mozioni, relazioni individuali*, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 299-418.

³⁸ Così l'avvocato Mario Pittaluga di Roma: Ivi, p. 307.

³⁹ Mozione approvata con 210 voti favorevoli e 127 contrari: Ivi, p. 493.

⁴⁰ AA.VV., *Problemi della Corte d'assise*, Milano, Giuffrè, 1964.

dei giudizi di assise – osserva il relatore – i magistrati togati «si prodigano nell'illuminare sui punti oscuri i giudici popolari, lasciando a questi ultimi la più ampia libertà di decisione»⁴¹. Il rischio di sopraffazioni sarebbe quindi stato enfatizzato «forse per amor di tesi o di polemica». Ciò nonostante, Curatolo aderisce alla tesi abolizionistica sostenuta da molti altri autori prima di lui: l'amministrazione della giustizia dovrebbe essere affidata esclusivamente ai giudici di carriera, specializzati nella scienza penalistica e nelle dottrine ausiliarie.

Anche l'avvocato veronese Gregorio Luigi Cavalla non condivide il sistema in vigore incapace di realizzare un'autentica fusione di competenze e di esperienze: «il collegio giudicante – osserva Cavalla – è unitario soltanto per *factio iuris*, non in *rerum natura* perché non può essere unitario un insieme di elementi così opposti per professione, per cultura e, diciamo pure, abito ed orientamento mentale»⁴².

Trent'anni dopo l'introduzione del modello misto nell'orizzonte processuale italiano, la composizione eterogenea delle corti di assise continua dunque ad essere oggetto di una valutazione critica.

Dai primi anni sessanta del Novecento il tema della partecipazione popolare nell'amministrazione della giustizia penale ha perso quella centralità che aveva incessantemente avuto dall'unità d'Italia all'avvento della costituzione repubblicana⁴³. Negli ultimi decenni del secolo scorso il dibattito giuridico italiano si è focalizzato su altre questioni che hanno catalizzato l'attenzione dei giuristi e del legislatore, impegnato nella elaborazione del nuovo codice di procedura penale. Sebbene lo scenario di riferimento sia dunque cambiato, la composizione del collegio giudicante in corte di assise è rimasta sempre la stessa: la legge n. 287/1951, infatti, è tuttora in vigore ed il problema delle «sentenze suicide» trova ancora riverberi nella realtà giuridica odierna⁴⁴.

⁴¹ Ivi, pp. 103-126: P. CURATOLO, *Sistema attuale e proposte di modificazione*.

⁴² Ivi, p. 134: G. L. CAVALLA, *Riflessioni sui giudizi di corte d'assise e proposte di riforma*.

⁴³ Il «sostanziale vuoto che sul tema si registra nella cultura giuridica successiva alla riforma del 1951» - osserva Amodio - stride fortemente con la posizione di primo piano assunta dall'istituto della giuria tra Otto e Novecento. E. Amodio, *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, p. 10. Trent'anni più tardi, anche Pisani osserva come la corte di assise non sia certo «tra gli argomenti più frequentati da parte della recente dottrina italiana». M. PISANI, *La corte d'assise e il giudizio di appello*, cit., p. 3.

⁴⁴ Un recente esempio di «giustizia suicida» si rinviene nel celebre «caso Sofri». Nel 1988 Adriano Sofri, Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani e Leonardo Marino (quest'ultimo reo confesso) vengono arrestati con l'accusa di aver preso parte, a vario titolo, nell'omicidio del commissario Calabresi. I primi due gradi di giudizio si concludono con la condanna degli imputati; nel 1992, tuttavia, le Sezioni unite della cassazione annullano la sentenza di appello

Negli ultimi anni sono state intraprese alcune iniziative per arginare questo fenomeno, con particolare riferimento alla norma contenuta nel D. lvo. 23 febbraio 2006 n. 109 che configura come illecito disciplinare commesso da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni «l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo»⁴⁵. A distanza di quasi settant'anni, i pareri espressi da giuristi di fama internazionale intervenuti nella vicenda Mulas continuano ad essere di stringente attualità.

e dispongono il rinvio del giudizio. Nel giudizio di rinvio Sofri e gli altri coimputati vengono assolti per insufficienza di prove. La sentenza assolutoria però viene redatta «in maniera così patentemente illogica da autoesporsi all'annullamento» che infatti viene puntualmente decretato dalla suprema corte. Si celebra dunque un nuovo processo, il sesto, che rovescia «l'esito del quarto confermando le condanne del primo». C. GINZBURG, *Il giudice e lo storico: considerazioni in margine al processo Sofri*, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 136.

⁴⁵ R. ORLANDI, *La riforma fascista delle corti d'assise*, cit., pp. 235-236.

Bibliografia

- AA.VV., *IV° Congresso nazionale giuridico forense, Bologna 21-26 settembre 1957. Atti del congresso. Organizzazione, discorsi e interventi, deliberazioni, mozioni, relazioni individuali*, Milano, Giuffrè, 1959.
- AA.VV., *V° Congresso nazionale giuridico forense, Palermo 28 settembre – 3 ottobre 1959. Atti del congresso. Organizzazione, discorsi e interventi, deliberazioni e mozioni, relazioni individuali*, Milano, Giuffrè, 1961.
- AA.VV., *Problemi della corte d'assise*, Milano, Giuffrè, 1964.
- ABBAMONTE O., *La politica invisibile: corte di cassazione e magistratura durante il fascismo*, Milano, Giuffrè, 2003.
- ALBERIGO A., *Il collaborazionismo fascista e i processi alla corte straordinaria d'assise: Genova 1945-1947*, Genova, COEDIT, 2007.
- ALIMENA F., *Il problema della corte di assise*, in *Rivista italiana di diritto penale*, XII (1949), pp. 251-271.
- ALOISI U., *Le riforme fasciste nel campo del diritto e della procedura penale*, Roma, a cura del sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, 1932.
- ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1932.
- ALOISI U., *Le nostre corti d'assise*, in *Rivista italiana di diritto penale*, I (1937), pp. 1-17.
- ALOISI U., *La motivazione è la base granitica per la retta amministrazione della giustizia*, in *Rivista penale*, 1946, pp. 175-176.
- ALTAVILLA E., *La sentenza della Corte di Assise*, in *Rivista penale*, XVI (1938), pp. 653-657.
- AMODIO E., *Motivazione della sentenza penale*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII (1977), pp. 181-257.
- AMODIO E., *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in ID. (cur.), *Giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 1-73.
- ANDRIOLI V., *Sul contrasto fra il dispositivo e la motivazione della sentenza della corte d'assise*, in *Rivista di diritto processuale civile*, XIX (1942), pp. 147-151.
- ANTAL T., *The Codification of the Jury Procedure in Hungary*, in *Journal of Legal History*, 30, 3 (2009), pp. 279-297.
- ANTOLISEI F., *La sentenza volutamente contraddittoria*, in *Scritti di Gennaro Escobedo, I, Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 226-237.

- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffrè, 1947.
- ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI, *Corte d'Assise di Sassari, Procedimenti penali*, b. 384, fasc. 2.
- ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI, *Corte d'Assise di Sassari, Sentenze, Vol. 1938-1939, Anno 1939*, sent. 12.
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Corte di Assise di Venezia (1871-1951), Fascicoli Corte d'Assise di Venezia (1930-1951)*, b. 11, f. 85.
- Assemblea costituente, CCCII, Seduta antimeridiana di lunedì 24 novembre 1947.*
- Assemblea costituente, CCCIII, Seduta pomeridiana di lunedì 24 novembre 1947.*
- Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro-Aprile con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1900.
- Atti della commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo ordinamento delle Corti di Assise: art. 2 della legge del 24 dicembre 1925 n. 2260*, Roma, Tip. Del Senato, 1931.
- Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 1066-A. Relazione della commissione nominata dal presidente della Camera composta dei deputati Grippo presidente, Dari segretario, Barzilai, Daneo, Ferri Enrico, Fulci, Girardi, Muratori, e Stoppato relatore sul progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione approvato dal Senato del Regno il 7 marzo 1912 presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Finocchiaro-Aprile) nella tornata dell'8 marzo 1912*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1912.
- Atti parlamentari. Camera dei Deputati. CLXI. Tornata di mercoledì 13 aprile 1932.*
- Atti parlamentari. Camera dei Deputati. CLXII. Tornata di giovedì 14 aprile 1932.*
- Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 709. Disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia (Grassi) di concerto col Ministro del tesoro e ad interim del bilancio (Pella). Riordinamento dei giudizi di assise. Seduta del 20 luglio 1949.*
- Atti parlamentari. Camera dei Deputati n. 709-A. Relazione della III Commissione permanente sul disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia (Grassi) di concerto col Ministro del tesoro e ad interim del bilancio (Pella) nella seduta del 20 luglio 1949. Riordinamento dei giudizi di assise. Relatore per la maggioranza: Riccio. Relatore di minoranza: La Rocca.*
- Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Seduta di giovedì 9 marzo 1950.*
- Atti parlamentari. Senato della Repubblica. DLV. Seduta mercoledì 20 dicembre 1950.*
- BABINI P. V., *Il caso Murri. Una storia italiana*, Bologna Il Mulino, 2004.

- BALDI C., *Guida pratica dei dibattimenti di corte d'assise*, Milano, Hoepli, 1910.
- BATTAGLIA A., *I giudici e la politica*, Bari, LaTerza, 1962.
- BELLAVISTA G., *Studi sul processo penale*, Milano, Giuffrè, 1976.
- BELLINAZZI A., FERRUZZI F., *La documentazione d'Assise negli Archivi di Stato. Il caso di Firenze (1860-1946)*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, XLVIII, 3 (1988), pp. 518-559.
- BERLINGUER M., *Il popolo e la giustizia: discorso pronunciato al Senato della Repubblica sul disegno di legge per la riforma delle corti d'assise nella seduta del 14 dicembre 1950*, Roma, Tipografia del Senato, 1951.
- BERLINGUER M., *In Assise: ricordi di vita giudiziaria sarda*, Nuoro, Il Maestrale, 2012.
- BIROCCHI I., LOSCHIAVO L. (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Trepress, 2015.
- BORGHI M., REBERSCHEGG A., *Fascisti alla sbarra: l'attività della Corte d'Assise straordinaria di Venezia, 1945-1947*, Venezia, Istituto veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea, 1999.
- BORSANI G., CASORATI L., *Codice di procedura penale italiano*, V, *Le corti di assise*, Milano, Pirola, 1883.
- BRIGAGLIA M., TOLA S. (curr.), *Dizionario storico-geografico dei comuni della Sardegna*, 5 voll., Sassari, Carlo Delfino Editore, 2006-2009.
- CALAMANDREI P., *Sentenze sintomatiche*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 178-183.
- CALAMANDREI P., *Giustizia suicida*, in *Il ponte*, VI, 2 (1950), pp. 187-195.
- CALAMANDREI P., *Processo e democrazia*, Padova, Cedam, 1954.
- CAMPOLONGO F., *L'istituto della giuria e le riforme*, in *La giustizia penale*, 32 (1926), pp. 177-181.
- CAMPOLONGO F., *Incongruenze giudiziarie*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 216-218.
- CANOSA R., *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Milano, Baldini & Castoldi, 1999.
- CARNELUTTI F., *Falsa motivazione di sentenza*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 209-212.
- CARNELUTTI F., *Lezioni sul processo penale*, 4 voll., Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1946-49.
- CASALINUOVO M., *L'avvocato penale nel Novecento. Per una storia dell'avvocatura italiana nella ricorrenza del primo centenario della costituzione degli Ordini forensi*, Soveria

- Mannelli, Rubettino, 2000.
- CASORATI L., *La nuova legge sul giurì corredata dei lavori preparatorii e delle discussioni parlamentari*, Prato, Giacchetti, 1874.
- CASSINELLI B., *La nuova corte d'assise*, in *La scuola positiva*, XI (1931), pp. 207-211.
- CASSINELLI B., *Motivazione fraudolenta delle sentenze*, in *Il pensiero giuridico penale*, XIV (1942), pp. 23-31.
- CASTELLANO G., *Il codice di procedura penale nella sua attuazione pratica*, 3 voll., Milano, Pirola, 1933.
- CAVALLO R., *The Judiciary and Political Power Under the Fascist Regime in Italy*, in S. SKINNER (cur.), *Fascism and Criminal Law: History, Theory, Continuity*, Oxford, Portland, Hart Publishing, 2019, pp. 165-186.
- CAVIN P., *Du jury à l'échevinage*, Lausanne, Bovard-Giddey, 1937.
- CICALA S., *La giuria e il nuovo stato*, Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1929.
- CICCAGLIONE F., *voce Scabinato*, in *Il Digesto italiano*, XXXIX (1891), pp. 715-789.
- CÒ F., *Sovranità popolare e partecipazione dei laici ai giudizi penali nella costituzione italiana*, in E. AMODIO (cur.), *Giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 75-102.
- COLAO F., LACCHÈ L., STORTI C. (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- COLAO F., *Processo penale e pubblica opinione dall'età liberale al regime fascista*, in L. GARLATI (cur.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 241-270.
- COLAO F., *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice «moderatamente liberale», al codice «fascista», al «primo codice della Repubblica»*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (curr.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 181-220.
- Corriere della sera*, 1937-1939.
- Corte di cassazione del Regno (prima sezione penale). Udienza 14 maggio 1936. Pres. Aloisi; Rel. Bevilacqua; Est. Rende; P.M. Marfori-Savini (concl. conf.) – Ric. P. M. c. Musone ed altri (avv. Messore e Persico pel res. Musone; avv. Escobedo e Martucci per la p. civile)*, in *La giustizia penale*, XLII, 1936, parte IV, pp. 515-545.
- Corte di cassazione del Regno (prima sezione penale). Udienza 9-10 dicembre 1938. Pres. Aloisi; Est. Jannitti Piromallo; P.M. Tancredi (concl. conf.) – Ric. Ferrigno (Avv. Leone Marchesano e Cigna; per la parte civile Avv. Ungaro)*, in *Il foro italiano*, LXIV, 1939, parte seconda, pp. 209-213.
- Corte suprema di cassazione (prima sezione penale). Udienza 13-20 marzo 1942. Pres.*

- Aloisi; Est. Borsari; P.M. Giudice (concl. diff.) – Ricc. P.M. e Mulas (Avv. Escobedo; per la parte civile Avv. Macherione)*, in *Il foro italiano*, LXVII, 1942, parte seconda, pp. 143-150.
- CRIVELLARI G., *La giuria in Italia*, Mantova, Stabilimento tipografico Eredi Segna, 1872.
- CUCCU F., *Profilo della magistratura italiana: la Corte di Cassazione dal Fascismo alla Repubblica*. Tesi di Dottorato pubblicata il 19 aprile 2017: https://iris.unica.it/retrieve/handle/11584/249629/303246/TesiDiDottorato_FrancescaCuccu.pdf.
- D'AMELIO M., *La riforma della giuria*, in *Nuova Antologia*, CCXLVIII (1926), pp. 443-453.
- D'AMICO E., *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 265-290.
- DAGGUNAGHER E., *Giudice togato e giuria: le numerose voci dell'opinione pubblica nella contestazione di un verdetto del 1904*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 415-438.
- DANUSSO C., *Patibolo ed ergastolo dall'Italia liberale al fascismo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4 (2017), pp. 51-67.
- DE FRANCISCI P., *Sul bilancio della giustizia. Discorso pronunciato al Senato del Regno nella seduta del 25 marzo 1933*, Roma, Tipografia del Senato, 1933.
- DE GIOVINE F., *Il giurì e le corti di assise: manuale teorico pratico*, Napoli, Stabilimento tipografico, 1862.
- DE MARSICO A., *Per il caso Mulas*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 213-215.
- DE NICOLA E., *Rimedi giuridici a una sentenza anormale*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 219-225.
- DONOVAN N. J., *Juries and the Transformation of Criminal Justice in France in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Chapel Hill, University of North Carolina, 2010.
- DUBBER M., PIHLAJAMÄKI H., *Lay participation in modern law: a comparative historical analysis*, in *Comparative Legal History*, 3, 2 (2015), pp. 224-230.
- ESCOBEDO G., *Giurì, scabinato, giurì tecnico: a proposito dello studio di F. Gorphe, L'évolution moderne de la jurisdiction criminelle*, in *Giustizia penale*, 41 (1935), parte IV, pp. 2016-216.
- ESCOBEDO G., *Le sentenze suicide con i pareri di Antolisei, Calamandrei, Campolongo, Carnelutti, Castellano, De Marsico, De Nicola, Ferrara, Florian, Manzini, Mezger,*

Mittermaier, Rossi, F. Vassalli, Zanzucchi e lettere di Benedetto Croce e dei Presidenti Casati e D'Amelio, Milano, Fratelli Bocca, 1943.

FALATO F., *Segreto della camera di consiglio e opinione dissenziente. Un rapporto da (ri) meditare per le decisioni delle corti superiori*, Pisa, Pisa University Press, 2016.

FALZONE V., PALERMO F., COSENTINO F., *La costituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori*, Roma, Carlo Colombo, 1954.

FERRARA L., *Delitto e quasi delitto giudiziario*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 184-195.

FERRI E., *Cenni critici sulla giuria in Italia*, Venezia, Tipografia Fontana, 1880.

FLORIAN E., *Diritto processuale penale*, Torino, Unione Tipografico Editrice Torinese, 1939³.

FLORIAN E., *Flagrante contrasto fra deliberazione e sentenza in assise. Sentenza che rinnega il verdetto*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 196-201.

FOCARDI G., *Magistratura e fascismo: l'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Venezia, Marsilio, 2012.

FRANCESCHINI L., *I giurati secondo la nuova legge 8 giugno 1874*, Roma, Barbera, 1874.

FRANZINELLI M., *Il delitto Rosselli: 9 giugno 1937. Anatomia di un omicidio politico*, Milano, Mondadori, 2007.

FREZZATI A., *La legge sui giurati che muore e quella nuova 27 marzo 1931 IX n. 249 sulla riforma delle corti d'assise in attività al 1 luglio 1931: studio e considerazioni teorico-pratiche sull'ordinamento, col richiamo degli articoli dei codici penali attinenti al decreto e tabella contenente il numero degli assessori assegnati a ciascun circolo di corte d'assise del regno e quella determinante la circoscrizione territoriale delle sezioni*, Treviso, Longo e Zoppelli, 1931.

GABELLI A., *I giurati nel nuovo regno italiano secondo la legge sull'ordinamento giudiziario e il codice di procedura penale: osservazioni critiche*, Milano, Tipografia di Giuseppe Bernardoni, 1861.

GABRIELLI F., *Il giudice dei grandi delitti nel pensiero scientifico e nel movimento legislativo contemporaneo*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1934, pp. 619-636, 1125-1130, 1399-1434.

GARFINKEL P., *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy*, New York, Cambridge University Press, 2016.

GARLATI L., "Contro il sentimentalismo". *L'impianto inquisitorio del sistema delle prove nel c.p.p. del 1930*, in *Criminalia*, 2012, pp. 181-227.

- GARLATI L., *La sovranità alla nazione, la giustizia al popolo: l'istituzione della giuria in Francia tra principi costituzionali e leggi penali (1789-1810)*, in *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, 6 (2013), pp. 99-121.
- GARLATI L., "Sul mio onore e sulla mia coscienza". *Giuria e libero convincimento dall'esperienza rivoluzionaria all'autocrazia napoleonica*, in *Diritto penale XXI secolo*, 13, 1 (2014), pp. 135-157.
- GAROFALO R., *Criminologia. Storia sul delitto e sulla teoria della repressione*, Torino, Fratelli Bocca, 1891².
- GINZBURG C., *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 1991.
- GIUDICE P., *Le cosiddette sentenze "suicide" in Corte di Cassazione*, in *Rivista penale*, LXVIII (1942), pp. 389-395.
- HUGUENEY L., *La loi du 25 novembre 1941 sur le jury*, in *Études de science criminelle et de droit pénale comparé publiées sous la direction de L. Hugueney et H. Donnedieu de Vabres avec le concours de M. Ancel*, 1945, pp. 15-36.
- JANNITI PIROMALLO A., *Il nuovo ordinamento delle corti di assise*, Milano, Società editrice libraria, 1952.
- LA PEGNA E., *Manuale pratico per i giurati e per le corti d'assise contenente la legislazione positiva del Regno italiano e la giurisprudenza delle corti di Francia su questa parte di diritto*, Napoli, Ferrante & Co., 1862.
- LACCHÈ L., *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M. N. MILETTI (cur.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffè, 2006, pp. 459-513.
- LACCHÈ L., *L'opinione pubblica saggiamente rappresentata. Giurie e corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. MARCHETTI (cur.), *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2007, pp. 89-147.
- LACCHÈ L., *Un luogo "costituzionale" dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'Assise e l'opinione pubblica (1859-1913)*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (cur.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 77-120.
- LACCHÈ L. (cur.), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2015.
- LANZA C., *La «realtà» di Pietro De Francisci*, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (cur.), *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, Roma, Trepress, 2015, pp. 215-236.

- LATINI C., Quaeta non movere. *L'ingresso delle donne in magistratura e l'art. 51 della Costituzione. Un'occasione di riflessione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici nell'Italia repubblicana*, in *Giornale di storia costituzionale*, 27 (2014), pp. 143-162.
- LATINI C., *Storia di un giurista 'eretico'. Il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.
- LATTANZI G., *La legge sulle corti di assise: commento pratico con il calendario delle operazioni, la tabella delle circoscrizioni, le norme sugli onorari dei difensori, le indennità dei giudici popolari, le circolari ministeriali*, Milano, Giuffrè, 1952.
- Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, I, *Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925 n. 2260 che delega al governo del re la facoltà di emendare i codici penale e di procedura penale*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, 1928.
- Le nuove Corti di assise nei discorsi inaugurali*, in *Rivista penale*, 1932, pp. 569-573.
- LUCCHINI L., *Elementi di procedura penale*, Firenze, Barbera, 1905³ e 1920⁴.
- LUCCHINI L., *Il giurì*, in *Rivista penale*, CIV (1926), pp. 301-310.
- MANDREOLI A., *Il fascismo della repubblica sociale a processo: sentenze e amnistia (Bologna 1945-1950)*, Trapani, Il pozzo di Giacobbe, 2017.
- MANFREDINI G., *Il giurato italiano dopo il 1 gennaio 1875: commenti alla legge 8 giugno 1874 e regolamento 1 settembre 1874*, Padova, Fratelli Salmin, 1875.
- MANZINI V., *Trattato di diritto processuale penale*, Torino, UTET, 1942².
- MARONGIU A., *Voce Corte d'assise (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, X (1962), pp.774-783.
- MARTINI A., *Dopo Mussolini; i processi ai fascisti e ai collaborazionisti (1944-1953)*, Roma, Viella, 2019.
- MASSARI E., *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*, Napoli, Jovene, 1934.
- MECCARELLI M., «*Due lati di una stessa figura*». *Questione di fatto e di diritto tra Corte d'assise e Cassazione nel dibattito dottrinale verso il codice di procedura penale del 1913*, in F. COLAO, L. LACCHÈ, C. STORTI (cur.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 163-194.
- MENICONI A., *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2006.
- MENICONI A., *Magistrati e ordinamento giudiziario negli anni della dittatura*, in G. MELIS (cur.), *Lo stato negli anni Trenta: istituzioni e regimi fascisti in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 183-200.
- MENICONI A., *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino, 2013.
- MEZGER E., *Discordanza della motivazione col dispositivo e annullamento della sola sentenza*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli

- Bocca, 1943, pp. 171-173.
- MILETTI M. N., *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, Milano, Giuffrè, 2003.
- MILETTI M.N., *Le ali ripiegate. Il modello di avvocato fascista nel codice di procedura penale italiano del 1930*, in *Acta Histriae*, 16, 4 (2008), pp. 619-636.
- MILETTI M. N., *La scienza nel codice. Il diritto processuale penale nell'Italia fascista*, in L. GARLATI (cur.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 57-107.
- MILETTI M. N., *Il palladio delle libertà. Il giurì nella penalistica napoletana postunitaria*, in *La Corte d'Assise*, 1 (2011), pp. 9-45.
- MILETTI M. N., *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (curr.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, Trepress, 2015, pp. 289-324.
- MITTERMAIER W., *Contrasto fra motivazione e dispositivo: annullamento della sola sentenza*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 174-177.
- MUSILLAMI G., *Ancora sulla sentenza della corte di assise*, in *Rivista penale*, XVI (1938), pp. 658-661.
- NEPPI MODONA G., PELISSERO M., *La politica criminale durante il fascismo*, in *Storia d'Italia. Annali*, 12, *La criminalità*, a cura di L. Violante Torino, Einaudi, 1997, pp. 759-847.
- NEPPI MODONA G., *Diritto e giustizia penale nel periodo fascista*, in L. LACCHÈ (cur.), *Penale, giustizia, potere: metodi, ricerche, storiografie per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, EUM, 2007, pp. 341-378.
- NEPPI MODONA G., *Quali giudici per quale giustizia nel ventennio fascista*, in L. GARLATI (cur.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 209-224.
- NUBOLA C., PEZZINO P., ROVAZZI T., *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia: i processi presso le corti d'assise e nei tribunali militari*, Bologna, Il Mulino, 2019.
- OMEZZOLI T., *I processi in Corte straordinaria d'assise di Aosta: 1945-1947*, Aosta, Le Château, 2011
- ORLANDI R., *La riforma fascista delle corti d'assise*, in L. GARLATI (cur.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 225-240.

- ORLANDI R., *La giustizia penale*, in P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. FIORAVANTI, B. SORDI (curr.), *Il contributo italiano alla storia del pensiero (Diritto)*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 675-682.
- PADOA SCHIOPPA A. (cur.), *The trial jury in England, France, Germany (1700-1900)*, Berlin, Duncker & Humblot, 1987.
- PADOA SCHIOPPA A., *La giuria penale in Francia. Dai «philosophes» alla Costituente*, Milano, LED, 1994.
- PADOA SCHIOPPA A., *Pisanelli e la giuria penale*, in C. VANO (cur.), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, Napoli, Jovene, 2005, pp. 3-25.
- PANIGA M., *Mario Berlinguer. Avvocato, magistrato e politico nell'Italia del Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2017.
- PAOLI G., *Fare l'avvocato: con l'arringa nel processo Majorana e scritti vari*, a cura di Mario Pisani, Pisa, ETS, 2011.
- PASSARELLA C., *From Scandalous Verdicts to «Suicidal Sentences». The Reform of the Courts of Assize under the Fascist Regime*, in *Studia Iuridica*, LXXX (2019), pp. 251-264.
- PASSARELLA C., *The juries' wisdom in the administration of criminal justice: Irish jurisdiction and the Italian justice system in the late nineteenth and early twentieth centuries*, in *Comparative Legal History*, 7, 2 (2019), pp. 157-185.
- PEROTTA R., *I giurati alle corti d'assise*, Piacenza, Tipografia F. Solari, 1871.
- PESSINA E., *Opuscoli di diritto penale*, Napoli, G. Marghieri, 1874.
- PIETRIBONI E., *Gli assessori e le Corti d'Assise*, in *La giustizia penale*, XLIV (1938), parte IV, pp. 101-104.
- PIFFERI M., *Problemi costituzionali del diritto penale tra riformismo e ascesa del paradigma autoritario (1920-1940)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XLVIII (2019), pp. 309-353.
- PISANELLI G., *Dell'istituzione de' giurati*, Napoli, Stabilimento Ghio, 1868².
- PISANI M., *La corte d'assise e il giudizio d'appello*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, LIII (2010), pp. 3-40.
- PISANI M., *La corte d'assise negli anni '30*, in *Rivista di diritto processuale*, 66, 6 (2011), pp. 1424-1430.
- PIZZAMIGLIO C., *Dei giurati in Italia*, Milano, Tipografia del riformatorio di patronato, 1872.
- PLOSCOWE M., *Jury Reform in Italy*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, 25, 4 (1932), pp. 576-585.
- Processo Modugno. Corte di assise di Perugia*, Perugia, Tipografia Guerra, 1905.

- Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti Finocchiaro – Aprile nella seduta del 28 novembre 1905*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1905.
- PUJA F., *La nuova corte d'assise*, in *Rivista penale*, 1931, pp. 238-242. RENDE D., *La riforma della Corte d'Assise*, in *La Scuola Positiva*, VII (1927), pp. 328-340.
- RENDE D., *Il funzionamento dell'attuale Corte d'Assise nel primo decennio della sua vita*, in *Rivista penale*, 1942, pp. 237-251.
- RENDE D., *La genesi dell'attuale Corte d'Assise*, in *Rivista penale*, 1942, pp. 117-128.
- ROCCO A., *La nuova corte di assise*, in *Rivista penale*, IX (1931), pp. 601-604.
- ROCCO A., *Relazione a S.M. il Re del ministro guardasigilli (Rocco) presentata all'udienza del 23 marzo 1931-IX per l'approvazione delle disposizioni sull'ordinamento delle corti d'assise*, in *Lex. Legislazione italiana*, I (1931), pp. 446-460.
- ROSSI P., *Nullità della sentenza o completamento della motivazione insufficiente*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 238-244.
- SALUTO F., *Commenti al codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, Torino, Bocca, 1882³.
- SBRICCOLI M., *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. SCHIAVONE (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma – Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232; ora in *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 493-590.
- SBRICCOLI M., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. VIOLANTE (cur.), *Storia d'Italia. Annali*, 14, *Legge Diritto Giustizia*, Torino, Einaudi, 1998, pp. 485-551; ora in *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 591-670.
- SBRICCOLI M., *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana durante gli anni del fascismo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 28 (1999), pp. 817-850; ora in *Storia del diritto penale e della giustizia*, Tomo II, *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1001-1034.
- SCARPARI G., *Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al Fascismo*, Bologna, Il Mulino, 2019.
- SCIASCIA L., *Porte aperte*, Milano, Adelphi, 1987.
- SETTI A., *Manuale per il giurato*, Milano, Hoepli, 1903².
- SKINNER S. (cur.), *Ideology and Criminal Law. Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes*, Oxford, Hart Publishing, 2019.

- SPARAPAN G. (cur.), *Fascisti e collaborazionisti nel Polesine durante l'occupazione tedesca: i processi della Corte d'Assise Straordinaria di Rovigo*, Venezia, Marsilio, 1991.
- SPIRITO U., *Giuria e scabinato*, in *Nuova Antologia*, CCXLVIII, 1926, pp. 454-461.
- STORTI C., *Giuria penale ed errore giudiziario. Questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, III, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 639-710.
- STORTI C., *Escobedo Gennaro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, in E. CORTESE, I. BIROCCHI, A. MATTONE, M. N. MILETTI (curr.) Bologna, Il Mulino, 2013, I, pp. 803-804.
- STRONATI M., *La grazia e la giustizia durante il fascismo*, in L. LACCHÈ (cur.), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2015, pp. 127-150.
- TESSITORE G., *Fascismo e pena di morte: consenso e informazione*, Milano, Franco Angeli, 2000.
- TOULEMON A., *La question du jury*, Paris, Sirey, 1930.
- VASSALLI F., *Difetto di motivazione e redazione contraria alla deliberazione nelle sentenze di assise*, in *Scritti di Gennaro Escobedo*, I, *Le sentenze suicide*, Milano, Fratelli Bocca, 1943, pp. 202-208.
- VERARDO F., *I processi per collaborazionismo in Friuli. La Corte d'Assise Straordinaria di Udine (1945-1947)*, Milano, Franco Angeli, 2018.
- VICO P., *Voce Giurati*, in *Il Digesto italiano*, XII (1902), pp. 561-728.
- VINCI S., *Il dibattito sul giudice unico in Italia tra Ottocento e Novecento: processo civile, processo penale, ordinamento giudiziario*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.
- VORMBAUM T., *Die Lex Emminger vom 4. Januar 1924. Vorgeschichte, Inhalt und Auswirkungen: ein Beitrag zur deutschen Strafrechts geschichte des 20. Jahrhunderts*, Berlin, Duncker & Humblot, 1988.
- VORMBAUM T., *A Modern History of German Criminal Law*, Michael Bohlander Editor, Translated by Margaret Hiley, Heidelberg [etc], Springer, 2014.

Indice dei nomi

- Abbamonte O., 11
Alberigo A., 94
Alimena F., 98
Aloisi U., IX, 22, 33, 41, 85, 86, 87, 90, 96, 97
Altavilla E., 33, 34, 35, 36
Amelio G., 39
Amodio E., 10, 29, 98, 103
Andrioli V., 82
Antal T., VII, VIII
Antolisei F., X, 38, 54, 75, 76, 78, 79, 80
- Babini P. V., 6
Baldi C., 3, 4
Baranca R., 50
Barraco F., 40
Battaglia A., 95
Bellavista G., 37, 39
Bellinazzi A., 2
Berlinguer M., 53, 54, 62, 100, 101
Biancu B., 48
Birocchi I., 11, 16, 30, 64
Bompressi O., 103
Bonmartini F., 6
Borghi M., 94
Borsani G., 3, 4
Bozzato M., 34, 35
Brigaglia M., 43
Bruno G., 39
Brusa E., 8
- Cadeddu A., 48
Calamandrei P., X, 37, 38, 75, 76, 77, 78, 80, 95
Campolongo F., X, 16, 75, 79
Canosa R., 94
Capitta M., 45, 46, 48, 52
Carnelutti F., X, 38, 73, 75, 76, 80, 81, 92
Casalinuovo M., 37
Casorati L., 3, 4
Cassiani G., 100
Cassinelli B., 30, 38, 81, 92, 93
Castellano G., 70
Caterino G., 85
Cavalla L. G., 103
Cavallo R., 11
Cavin P., 19
Cerri Gambarelli L., 46
Chessa G., 50
Cicala S., VII
Ciccaglione F., 8
Cò F., 98
Colao F., 2, 5, 6, 11
Conigliaro C., 39
Corrias G., 49, 53
Cosentino F., 97
Crivellari G., 3
Cuccu F., 53, 90, 91
Curatolo P., 102, 103
- D'Amelio M., 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 72
D'Amico E., 5
Daggunagher E., 6
Danusso C., 69
De Bei A., 34
De Francisci P., 30, 99

- De Giovine F., 3
 De Marsico A., X, 17, 22, 75, 77
 De Medici L., 6
 De Nicola E., X, 75, 78, 80, 102
 Deschini P., 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 69, 73, 84, 87, 90
 Diena A., 17
 Donovan N. J., 2, 19
 Dubber M., VIII

 Enas G., 44
 Escobedo G., X, 37, 62-75, 78, 80, 81, 83-87, 89, 90, 91, 92, 93, 95

 Falato F., 37
 Falzone V., 97
 Ferrara L., X, 75, 77, 78
 Ferri E., IX, 5, 9
 Ferrigno G., 38, 39, 40, 41, 77
 Ferruzzi F., 2
 Finocchiaro Aprile C., 7, 8, 9, 10, 14
 Florian E., X, 19, 36, 75, 76, 79
 Focardi G., 11
 Foschini L. M., 17, 20, 72
 Franceschini L., 3, 4
 Franzinelli M., 95
 Frezzati A., 21

 Gabelli A., 3
 Gabrielli F., 28, 30
 Garfinkel P., 11
 Garlati L., 2, 6, 11, 12, 13, 88
 Garofalo R., 5, 6, 17, 20, 72
 Ginzburg C., 104

 Gerdanu D., 43, 44, 46
 Giudice P., 37, 77, 91, 92
 Gorphe F., 67, 68
 Grassi G., 98, 100
 Gullo F., 100

 Hugueney L., 19

 Jannelli M., 31, 32
 Janniti Piromallo A., 13, 41, 96, 98, 101

 La Pegna E., 3
 La Rocca V., 100
 Lacchè L., 2, 5, 6, 11, 37
 Lanza C., 30
 Latini C., 5, 96
 Lattanzi G., 101
 Limoncelli M., 32
 Loschiavo L., 11, 16, 30
 Lucchini L., 4, 7, 8, 10, 16, 27, 29, 97

 Macherione V., 83, 84, 86, 87
 Madia G. B., 17, 22
 Mandreoli A., 94, 95
 Manfredi G., 34
 Manfredini G., 3, 4
 Manzini V., X, 22, 24, 26, 27, 28, 80
 Marcias A., 45
 Marcias B., 83
 Marino L., 103
 Marongiu A., 2
 Marongiu G., 47
 Martinez G., 48
 Martini A., 94

- Massari E., 23
 Mastino P., 97
 Meccarelli M., 2
 Meniconi A., 11, 13, 37, 93
 Merlin U., 100
 Mezger E., X, 75
 Miletta M. N., 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 64
 Mittermaier W., X, 75, 77
 Modugno V., 6
 Moretta A., 85
 Moretta C., 85
 Moretta P., 85
 Moretta R., 85
 Mulas F., 43, 45-50, 52-56, 58-66, 68-75, 79, 84, 88, 90, 91
 Mulas M.P., 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 57, 60, 61
 Mura E., 45, 48, 52
 Musillami G., 36, 37
 Musone M., 85

 Neppi Modona G., 11
 Nubola C., 94

 Olivo A., 6
 Omezzoli T., 94
 Orlandi R., 11, 13, 17, 37, 39, 104

 Padoa Schioppa A., VIII, 1
 Palermo F., 97
 Paniga M., 54
 Paoli G., 31
 Passarella C., VII, VIII, 13, 37, 39, 43, 95
 Pelissero M., 11

 Penzo G., 34
 Perotta R., 3
 Pessina E., 7, 10, 19
 Petrone S., 39, 40
 Petruolo L., 85
 Pezzino P., 94
 Pica M., 85
 Picchiotti G., 100
 Pietriboni E., 35
 Pietrostefani G., 103
 Pifferi M., 22
 Pihlajamäki H., VIII
 Pili E., 48, 53, 90,
 Pili F., 49, 53
 Pilo G., 48
 Pisanelli G., 1
 Pisani M., 13, 28, 30, 31, 103
 Pittaluga M., 102
 Pizzamiglio C., 3
 Ploscowe M., 13
 Puja F., 21

 Reberschegg A., 94
 Rende D., 15, 26, 81, 85, 92
 Riccio S., 100
 Rocco A., VIII, 6, 11, 12, 19, 21, 22, 27, 30, 72, 89
 Rosselli C., 94, 95
 Rosselli N., 94
 Rossi P., X, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 97
 Rovazzi T., 94
 Ruini M., 98

 Saluto F., 3, 4

Sanna F., 43, 50, 52, 59, 60, 61, 65

Sarrocchi G., 17, 20, 72

Sbriccoli M., 5, 11

Scarpari G., 11

Sciascia L., 39, 40

Serra I., 45

Setti A., 3

Skinner S., 11

Sofri A., 103

Solinas S., 45, 48, 52

Sparapan G., 94

Speciale A., 39

Spirito U., 15, 16, 38, 72

Stoppato A., 8, 9, 13, 16, 17

Storti C., 2, 5, 6, 11, 64

Stronati M., 37, 39

Targetti F., 97

Tessitore G., 39, 40, 41, 69

Tola S., 43

Tomè G., 48

Toulemon A., 18

Vassalli F., X, 75, 76, 78

Verardo F., 94

Vico P., 1, 2

Vinci S., 9

Vormbaum T., 18

Zappareddu P., 48

Zizi G., 50

“Historia et ius” - Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno - ISSN 2704-5765

diretta da Paolo Alvazzi del Frate - Giovanni Rossi - Elio Tavilla

Volumi pubblicati:

1. ALESSANDRO AGRÌ, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. CLAUDIA PASSARELLA, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]

“Historia et ius”
Associazione Culturale - Roma
ISBN 978-88-944154-1-4